Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X
C 226
30° anno
24 agosto 1987

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta

87/C 226/01 n. 2382/85 dell'on. Edward McMillan-Scott alla Commissione
Oggetto: Guide turistiche locali e responsabili di viaggi organizzati 1

87/C 226/02 n. 2959/85 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione
Oggetto: «Europa dei cittadini» 1

87/C 226/03 n. 359/86 dell'on. John Iversen alla Commissione
Oggetto: Eventuale estensione delle scuole europee a tutti gli Stati membri 3

87/C 226/04 n. 735/86 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione
Oggetto: Accordo di cooperazione con il Regno di Tailandia sulla produzione, la commercializzazione e gli scambi di manioca 4

87/C 226/05 n. 961/86 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione
Oggetto: Statuto dei meccanici di terra dell'aviazione civile 5

87/C 226/06 n. 1246/86 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione
Oggetto: Direttiva sulle acque di balneazione 5

87/C 226/07 n. 1387/86 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione
Oggetto: Composizione della flotta di pesca comunitaria 6

87/C 226/08 n. 1476/86 dell'on. José Álvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione
Oggetto: Bilancio delle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 7

87/C 226/09 n. 1678/86 dell'on. Jochen van Aerssen alla Commissione
Oggetto: Modem privati 7

87/C 226/10 n. 1740/86 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione
Oggetto: Distorsioni nel commercio alla frontiera fra Danimarca e Repubblica federale di Germania 8

Prezzo: Lire 13 400

(segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
87/C 226/11	n. 1829/86 dell'on. Willy Vernimmen alla Commissione Oggetto: Burro per pasticceria	8
87/C 226/12	n. 1848/86 dell'on. Franck Schwalba-Hoth alla Commissione Oggetto: Forniture di cereali al Sudafrica	9
87/C 226/13	n. 1891/86 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Sospensione delle sovvenzioni agricole in Nuova Zelanda	10
87/C 226/14	n. 1894/86 dell'on. John Iversen alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle esportazioni in Iran	10
87/C 226/15	n. 1907/86 dell'on. Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Esecuzioni capitali di prigionieri politici in Indonesia	11
87/C 226/16	n. 1914/86 dell'on. Barbara Simons alla Commissione Oggetto: Accordo sulla pesca tra Spagna e Marocco	11
87/C 226/17	n. 1935/86 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Rispetto delle norme comunitarie in materia di radioattività	11
87/C 226/18	n. 1983/86 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Abolizione del foglio di viaggio previsto per i trasporti effettuati con autobus all'interno della Comunità	12
87/C 226/19	n. 1985/86 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Saldo dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) per il 1982 e 1983	12
87/C 226/20	n. 1995/86 degli onn. Roberto Cicciomessere, Emma Bonino e Marco Pannella alla Commissione Oggetto: Commercializzazione di modem e rispetto dei trattati CEE	13
87/C 226/21	n. 2034/86 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Differente utilizzazione dei titoli di ingegnere nella Comunità europea	14
87/C 226/22	n. 2074/86 dell'on. Manuel Cantarero del Castillo alla Commissione Oggetto: Agenzia comunitaria per l'acquisto di carta da giornali	14
87/C 226/23	n. 2084/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Esportazioni francesi di cognac — Effetto dell'indebolimento del dollaro	15
87/C 226/24	n. 2128/86 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Le persone irradiate	16
87/C 226/25	n. 2147/86 degli onn. José Álvarez de Paz, Rodolfo Crespo, José Herrero Merediz alla Commissione Oggetto: Soppressione da parte del governo belga delle misure a favore della formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti conformemente alla direttiva 77/486/CEE	16
87/C 226/26	n. 2153/86 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Integrazione della politica a favore dei consumatori in altre politiche comuni	17
87/C 226/27	n. 2325/86 dell'on. Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Integrazione della politica dei consumatori in altre politiche CE	17
87/C 226/28	n. 2158/86 dell'on. Robert Delorozoy alla Commissione Oggetto: Crescita economica — Occupazione e riduzione dei prelievi obbligatori	18
87/C 226/29	n. 2179/86 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Limite di età per il rilascio di tessere ferroviarie per anziani	19
87/C 226/30	n. 2182/86 dell'on. Giorgio Rossetti alla Commissione Oggetto: Finanziamento di infrastrutture di trasporto nel quadro della politica comunitaria per il Mediterraneo	19

(segue pagina 79)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
87/C 226/31	n. 2186/86 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Future proposte della Commissione relative all'ampliamento del campo di applicazione concernente l'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto	20
87/C 226/32	n. 2191/86 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Cartello nippo-americano nel settore dei semiconduttori	21
87/C 226/33	n. 2578/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Accordo Giappone-Stati Uniti sui componenti elettronici	21
87/C 226/34	n. 2215/86 dell'on. Roland Gaucher alla Commissione Oggetto: Azione nel settore culturale	22
87/C 226/35	n. 2219/86 dell'on. Alman Metten alla Commissione Oggetto: Importazioni di acciaio dal Sudafrica	22
87/C 226/36	n. 2236/86 dell'on. Thomas Raftery alla Commissione Oggetto: Carte di sbarco su voli internazionali	23
87/C 226/37	n. 2240/86 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Assicurazione malattia degli stranieri in Spagna	24
87/C 226/38	n. 2276/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: « Contadini senza frontiere » — Aiuti della Comunità economica europea	24
87/C 226/39	n. 2279/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Isole Malvine (Falkland) — Estensione unilaterale della zona economica a 150 miglia	25
87/C 226/40	n. 2282/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke al Consiglio Oggetto: Arresto dei membri del gruppo musicale « Section de Jazz » a Praga	25
87/C 226/41	n. 2296/86 dell'on. Hans Poetschki alla Commissione Oggetto: Disparità regionali e livello di efficienza delle economie degli Stati membri	26
87/C 226/42	n. 2299/86 dell'on. Hans Poetschki alla Commissione Oggetto: Disparità regionali all'interno e tra gli Stati membri	26
87/C 226/43	n. 2337/86 dell'on. José Maria Álvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: Collegamento di treni ad alta velocità tra Lisbona e la frontiera francese	26
87/C 226/44	n. 2338/86 dell'on. José Maria Álvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: Unità di coordinamento delle Società per lo sviluppo regionale	27
87/C 226/45	n. 2344/86 dell'on. Ferruccio Pisoni alla Commissione Oggetto: Mercato dei distillati di vino	27
87/C 226/46	n. 2345/86 degli onn. Francesca Marinaro e Aldo Bonaccini alla Commissione Oggetto: Disponibilità e criteri d'utilizzo dei locali della Commissione per iniziative politiche	28
87/C 226/47	n. 2346/86 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Interdizione di guidare valida per tutta l'Europa comunitaria	29
87/C 226/48	n. 2354/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo e Piccole e medie imprese	29
87/C 226/49	n. 2360/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Imposta sul valore aggiunto sui libri	30

(segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
87/C 226/50	n. 2363/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Piani di emergenza in caso di incidenti nucleari	30
87/C 226/51	n. 2368/86 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Programma comunitario di lotta contro la povertà	31
87/C 226/52	n. 2371/86 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Scambi commerciali fra gli Stati membri e l'America latina	31
87/C 226/53	n. 2376/86 dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Gestione e deposito di residui radioattivi delle centrali nucleari spagnole	32
87/C 226/54	n. 2380/86 dell'on. Ludivina García Arias alla Commissione Oggetto: Utilizzazione delle possibilità offerte dalla Banca europea degli investimenti a favore dei paesi dell'America latina	32
87/C 226/55	n. 2388/86 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Ecologia e sviluppo: aiuto della comunità europea al programma di lotta contro le cavallette	33
87/C 226/56	n. 2389/86 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Ecologia e sviluppo: aiuto della Comunità europea al programma di lotta contro le cavallette	33
87/C 226/57	n. 2390/86 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Ecologia e sviluppo: contro la mosca tse-tse	34
87/C 226/58	n. 2398/86 dell'on. José García Raya alla Commissione Oggetto: Eventuale rafforzamento della cooperazione CEE-America latina	35
87/C 226/59	n. 2399/86 dell'on. José García Raya alla Commissione Oggetto: Incentivazione degli investimenti privati in America latina	35
87/C 226/60	n. 2406/86 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Liberalizzazione movimento di pagamenti	36
87/C 226/61	n. 2417/86 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Interpretazione dei regolamenti relativi ai periodi di guida e di riposo nei trasporti su strada	36
87/C 226/62	n. 2430/86 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Le medicine alternative	37
87/C 226/63	n. 2443/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Sistema delle preferenze generalizzate	37
87/C 226/64	n. 2446/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Minerali comunitari non produttori di energia per l'industria	38
87/C 226/65	n. 2448/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Misure atte a promuovere lo sviluppo economic delle regioni di frontiera dell'Irlanda settentrionale e della Repubblica d'Irlanda	38
87/C 226/66	n. 2456/86 dell'on. Eileen Lemass alla Commissione Oggetto: Incidenti nucleari	39
87/C 226/67	n. 2459/86 dell'on. Gene Fitzgerald alla Commissione Oggetto: Persone che lasciano la scuola	40
87/C 226/68	n. 2465/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Finanziamento belga per le miniere del Limburgo	40
87/C 226/69	n. 2484/86 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Comparazione delle retribuzioni riconosciute al personale paramedico nella Comunità	41
87/C 226/70	n. 2487/86 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Partecipazione della Comunitá europea al programma africano dell'Associazione internazionale per lo sviluppo	41

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
87/C 226/71	n. 2489/86 dell'on. Vincenzo Mattina alla Commissione Oggetto: Aiuto alimentare	41
87/C 226/72	n. 2498/86 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Negoziati commerciali multilaterali nell'ambito del GATT	42
87/C 226/73	n. 2513/86 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Politica degli alloggi	42
87/C 226/74	n. 2516/86 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Stanziamento di bilancio erogato dalla Commissione per «Progetti e iniziative relative ai giovani» nel 1986	43
87/C 226/75	n. 2517/86 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Compatibilità dei «home computers»	43
87/C 226/76	n. 2525/86 dell'on. Manuel Medina Ortega alla Commissione Oggetto: Interpretazione in spagnolo alle conferenze organizzate dalla Commissione	43
87/C 226/77	n. 2526/86 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Commercio di scimpanzé	44
87/C 226/78	n. 2559/86 dell'on. Giovanni Papapietro alla Commissione Oggetto: Scuola europea di Varese	44
87/C 226/79	n. 2563/86 dell'on. Barry Seal alla Commissione Oggetto: Trasporto aereo	45
87/C 226/80	n. 2570/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Programma d'azione integrato per il Westhoek	45
87/C 226/81	n. 2573/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Giappone-CEE — Riduzione dei dazi doganali sugli alcolici	46
87/C 226/82	n. 2586/86 dell'on. André Fourcans alla Commissione Oggetto: Situazione di «Europa TV»	46
87/C 226/83	n. 2594/86 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Consultazione dei lavoratori	47
87/C 226/84	n. 2600/86 dell'on. Alfons Boesmans alla Commissione Oggetto: Prigionieri politici in Pakistan	47
87/C 226/85	n. 2604/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Rispetto delle direttive «ambiente» in Spagna	48
87/C 226/86	n. 2612/86 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Proprietà inquinanti del carbone estratto nei vari Stati.	48
87/C 226/87	n. 2615/86 degli onn. Michel Debatisse, Jean-Pierre Abelin, Jean-Marie Vanlerenberghe, Nicole Fontaine e Jacques Mallet alla Commissione Oggetto: Ritardi degli Stati membri nel pagamento delle restituzioni all'esportazione	49
87/C 226/88	n. 2620/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Traffico interno di animali minacciati o in via di estinzione	49
87/C 226/89	n. 2624/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Misure contro gli scarichi di nitrati e fosfati	50
87/C 226/90	n. 2627/86 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Assunzioni alla Commissione	51
87/C 226/91	n. 2635/86 dell'on. Robert Delorozoy alla Commissione Oggetto: 1987. Anno dell'ambiente. Lotta contro gli incendi	51

(segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
87/C 226/92	n. 2638/86 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Stabilimento dei medici	52
87/C 226/93	n. 2650/86 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Sicurezza nelle centrali nucleari	53
87/C 226/94	n. 2652/86 dell'on. José Álvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: Previsioni della Commissione sullo sviluppo del Sistema monetario europeo (SME)	53
87/C 226/95	n. 2654/86 dell'on. Manuel Cantarero del Castillo alla Commissione Oggetto: Divulgazione di opere sul tema della Comunità europea	54
87/C 226/96	n. 2665/86 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Incompatibilità fra la normativa belga in materia di prepensionamento e il diritto alla libera circolazione delle persone fra gli Stati membri della Comunità	55
87/C 226/97	n. 2669/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Eureka	56
87/C 226/98	n. 2670/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Sponsorizzazione di attività artistiche	56
87/C 226/99	n. 2687/86 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Formalità e obblighi amministrativi ostacolanti lo sviluppo delle piccole e medie aziende	57
87/C 226/100	n. 2693/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Verifica contabile d'Eurofer in materia di ristrutturazione del settore siderurgico	57
87/C 226/101	n. 2699/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Infrazione delle disposizioni statutarie relative alla retribuzione dei funzionari in servizio nei paesi terzi	57
87/C 226/102	n. 2705/86 dell'on. Mauro Chiabrando alla Commissione Oggetto: Organizzazione comune del mercato delle patate	58
87/C 226/103	n. 2708/86 degli onn. Giorgio Rossetti e Angelo Carossino alla Commissione Oggetto: Seguito dato alla comunicazione della Commissione sugli aspetti industriali, sociali e regionali dell'industria navale doc. COM(86) 553	58
87/C 226/104	n. 2710/86 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Sanzioni commerciali da decidere nei confronti del Sudafrica	59
87/C 226/105	n. 2715/86 dell'on. William Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Il principio « chi inquina paga »	59
87/C 226/106	n. 2721/86 dell'on. Ludivina García Arias alla Commissione Oggetto: Futuri progetti di cooperazione con le Filippine	60
87/C 226/107	n. 2735/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke al Consiglio Oggetto: Politica europea di sicurezza	60
87/C 226/108	n. 2748/86 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Norme igienico-sanitarie per i prodotti a base di carne	61
87/C 226/109	n. 2760/86 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Aeroporto di Kansai (Osaka, Giappone)	61
87/C 226/110	n. 2762/86 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Ricerca nel settore energetico	61
87/C 226/111	n. 2763/86 dell'on. Marcelle Lentz-Cornette alla Commissione Oggetto: Tassi di cambio per l'aiuto della Comunità europea al Nicaragua	62

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
87/C 226/112	n. 2779/86 dell'on. Victor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Campagne massicce di alfabetizzazione in zone rurali dell'Africa	62
87/C 226/113	n. 2782/86 dell'on. Victor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Scomparsa dell'humus nell'Africa subsahariana	63
87/C 226/114	n. 2791/86 dell'on. Peter Price alla Commissione Oggetto: Democrazia: componente dello sviluppo	63
87/C 226/115	n. 2803/86 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Prezzi dei cereali	64
87/C 226/116	n. 2822/86 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Presenza della Comunità alla « Settimana verde » di Berlino	64
87/C 226/117	n. 2825/86 degli onn. Brigitte Heinrich, Benedikt Härlin, Bram van der Lek, Luciana Castellina, Konstantina Pantazi, Paul Staes, Friedrich Grafe zu Baringdorf, Jef Ulburghs, Willy Kuijpers e Frank Schwalba-Hoth al Consiglio Oggetto: Creazione di una stazione di controllo per le armi spaziali nonché creazione o utilizzo di ulteriori impianti militari in Portogallo da parte degli Stati Uniti	64
87/C 226/118	n. 2828/86 degli onn. Jeanette Oppenheim, Claus Toksvig, Marie Jepsen, Paul Møller e James Moorhouse al Consiglio Oggetto: Sforzi volti a creare una politica europea comune per i rifugiati	65
87/C 226/119	n. 2836/86 dell'on. Olivier d'Ormesson al Consiglio Oggetto: Grave pericolo che minaccia i Cristiani del Libano	66
87/C 226/120	n. 2847/86 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Crisi nel settore delle carni ovine	67
87/C 226/121	n. 2850/86 degli onn. Ioannis Boutos, Pierre Lataillade, Antonio Marques Mendes e Fritz Gauthier alla Commissione Oggetto: La lira sterlina e il meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (SME)	68
87/C 226/122	n. 2868/86 dell'on. Derek Prag al Consiglio Oggetto: Azione congiunta degli Stati membri per porre un freno al terrorismo	69
87/C 226/123	n. 2880/86 dell'on. Pino Romualdi al Consiglio Oggetto: Riunione del Consiglio a Lussemburgo	69
87/C 226/124	n. 2893/86 dell'on. Heyd d'Ancona alla Commissione Oggetto: Inesistenza di finanziamenti a favore degli studenti olandesi presso l'Istituto superiore per traduttori e interpreti di Anversa	70
87/C 226/125	n. 2934/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Montagne di burro	70
87/C 226/126	n. 2936/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Dumping di cemento greco nel Regno Unito	71
87/C 226/127	n. 2952/86 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Discriminazioni sulla base di cognomi ritenuti stranieri	71
87/C 226/128	n. 2988/86 dell'on. Alfeo Mizzau alla Commissione Oggetto: Destinazione aiuti umanitari all'Etiopia	72
87/C 226/129	n. 3000/86 dell'on. Olivier d'Ormesson alla Commissione Oggetto: Regimi in vigore nei vari paesi africani	72
87/C 226/130	n. 36/87 dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé alla Commissione Oggetto: Regioni francesi interessate dai programmi integrati mediterranei (PIM)	73

(segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
87/C 226/131	n. 53/87 dell'on. Michel Toussaint alla Commissione Oggetto: Vendita delle riserve di carne bovina dall'intervento	74
87/C 226/132	n. 96/87 dell'on. Marijke Van Hemeldonck al Consiglio Oggetto: Azione comunitaria contro la frode e l'evasione fiscale a livello internazionale	74
87/C 226/133	n. 139/87 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Memorandum bilaterali conclusi fra Stati membri della Comunità sulla sicurezza nucleare	75
87/C 226/134	n. 146/87 dell'on. Dario Antoniozzi alla Commissione Oggetto: Compatibilità di eventuali referendum nazionali con i trattati e l'Atto unico tenuto conto delle disposizioni contenute nelle Costituzioni nazionali	75
87/C 226/135	n. 273/87 dell'on. Willy Kuijpers al Consiglio Oggetto: Iniziative della Presidenza riguardo a una politica comunitaria dell'istruzione e della cultura	76
87/C 226/136	n. 369/87 dell'on. Emma Bonino al Consiglio Oggetto: Incidente verificatosi presso la centrale nucleare di Malville in Francia	76
87/C 226/137	n. 371/87 dell'on. Anne-Marie Lizin al Consiglio Oggetto: Norme comunitarie in caso di sciopero in una centrale nucleare	77
87/C 226/138	n. 396/87 dell'on. Roberto Cicciomessere al Consiglio Oggetto: Elezioni dirette in Portogallo	77
87/C 226/139	n. 469/87 dell'on. Luc Beyer de Ryke al Consiglio Oggetto: Enclave di Macao, accordo del 26 marzo 1987 fra il Portogallo e la Cina — Posizione della Comunità economica europea	77
87/C 226/140	n. 472/87 dell'on. Anne-Marie Lizin al Consiglio Oggetto: Risultati del Consiglio informale Donne del 30 aprile 1987	77

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2382/85
dell'on. Edward McMillan-Scott (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 gennaio 1986)

(87/C 226/01)

Oggetto: Guide turistiche locali e responsabili di viaggi organizzati

1. Ricordando i problemi incontrati dagli operatori turistici (accompagnatori, capogruppi, guide-interpreti) in alcuni Stati membri, chiedo alla Commissione se sarebbe disposta a diffondere in quanto raccomandazione un codice di condotta alle autorità competenti e ai gruppi di interesse negli Stati membri e chiedere la loro cooperazione per quanto riguarda la sua applicazione a norma degli articoli 7 e 56 del trattato di Roma e comunicare detta raccomandazione al Consiglio d'Europa, rilevando che tale codice di condotta dovrebbe riferirsi ai diritti e alle attività dei responsabili dei viaggi organizzati e delle guide/conferenzieri locali riconosciuti e tenendo conto che il responsabile di un viaggio dovrebbe essere in grado, se dispone di una qualifica riconosciuta o di esperienza dei paesi comunitari in cui lavora, di condurre gruppi di turisti su mezzi di trasporto pubblici o privati. Potrebbe essergli fatto obbligo di avere una lettera di incarico o un contratto da parte dell'agenzia/operatore turistico per comprovare l'incarico ma dovrebbe essere tenuto a esibirla soltanto qualora richiesto dalle autorità pubbliche.

È inoltre rilevante che qualora siano disponibili guide locali autorizzate, il responsabile del viaggio non dovrebbe condurre visite guidate ai luoghi considerati di grande importanza storica o nazionale o in prossimità di tali luoghi e neppure escursioni nelle città. Tuttavia, il rresponsabile del viaggio dovrebbe essere in grado di guidare viaggi « orientativi » purché non prevedano tali visite interne.

2. L'interrogante chiede inoltre alla Commissione se sarebbe disposta a promuovere corsi di formazione per responsabili di viaggi negli Stati membri mediante stanziamenti del Fondo sociale.

Risposta data da lord Cockfield
in nome della Commissione

(13 aprile 1987)

1. Spetta alle associazioni professionali nazionali delle guide accompagnatrici e delle guide turistiche organizzarsi per elaborare un codice quale proposto dall'onorevole parlamentare per i viaggi turistici transfrontalieri all'interno della Comunità. La Commissione, da parte sua à disposta ad esaminare un tale progetto qualora le venisse presentato per contribuire ad assicurarne la conformità al diritto comunitario.

2. La Commissione può accordare contributi a titolo del Fondo sociale a favore dei corsi di formazione di guide accompagnatrici o di guide turistiche alle seguenti condizioni:

— queste azioni devono essere conformi alle norme e agli orientamenti per la gestione del Fondo;

— gli Stati membri devono partecipare al finanziamento e presentare le domande di aiuto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2959/85
dell'on. Dieter Rogalla (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1986)

(87/C 226/02)

Oggetto: « Europa dei cittadini »

1. Quali sono gli Stati membri che rilasciano la patente di guida « Modello delle Comunità europee » e a partire da quali date?

2. Quali passi sono stati intrapresi dalla Commissione ne confronti degli Stati membri che non rilasciano ancora la patente di guida « Modello delle Comunità europee » ? Quali ne sono stati i risultati ?

3. È disposta la Commissione a dare ampia divulgazione — nel corso di una conferenza stampa — alle sue risposte ai quesiti di cui ai precitati punti 1 e 2 ?

4. È la Commissione al corrente delle difficoltà avanzate dalle compagnie di assicurazioni, dalla polizia, dalla gendarmeria, dai servizi di taluni Stati membri ai conduttori di autoveicoli la cui patente di guida è stata rilasciata da un'amministrazione di nazionalità diversa da quella che ha rilasciato la targa di immatricolazione del veicolo ?

5. È informata la Commissione sulle condizioni imposte da talune amministrazioni comunali del Belgio (« polizia degli stranieri ») che impongono di sostituire la patente di guida dello Stato membro di origine con una patente di guida di modello nazionale belga ?

Cosa pensa del rifiuto di soddisfare a tale richiesta che viene generalmente opposto ?

6. È disposta la Commissione ad invitare gli Stati membri che non rilasciano ancora la patente di guida « Modello delle Comunità europee » successivamente al 1 gennaio 1986 a sostituire gratuitamente la patente di guida di modello nazionale rilasciata successivamente a tale data con una patente « Modello delle Comunità europee » ?

7. Quali sono gli Stati membri che rilasciano il « Passaporto europeo » e a partire da quali date ?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(8 luglio 1986)

1 e 2. I vecchi Stati membri, eccettuate l'Italia e l'Irlanda, hanno sottoposto al parere della Commissione un progetto di modello di patente di guida secondo il modello comunitario previsto all'allegato I della direttiva 80/1263/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1980 ([1]), relativa all'istituzione di una patente di guida di modello comunitario. La Commissione si è pronunciata favorevolmente in merito a sette di questi progetti ed ha espresso delle riserve in merito al progetto presentato dal Regno Unito. Essa ha invitato tutti gli Stati membri, compresi la Spagna e il Portogallo, a comunicarle un facsimile delle patenti di guida rilasciate successivamente al 1 gennaio 1986, allo scopo di accertare la loro conformità con le disposizioni della direttiva di cui sopra. Il risultato di tale inchiesta sarà comunicato all'onorevole parlamentare.

3. La risposta a questa interrogazione scritta sarà, come di consueto, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Sì, ma tali difficoltà sono connesse con l'immatricolazione dei veicoli e non con le patenti di guida. Infatti, il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro può guidare in un altro Stato membro un veicolo immatricolato in qualsiasi Stato membro. D'altronde, secondo il diritto comunitario in vigore, una persona che ha la residenza abituale in uno Stato membro non può utilizzare un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, e ciò soprattutto per motivi fiscali.

5. La normativa comunitaria in materia prevede che se il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro acquisisce la residenza abituale in un altro Stato membro, la sua patente di guida vi rimane valida al massimo per l'anno successivo all'acquisizione della residenza. Entro questo termine il titolare della patente di guida deve fare richiesta per sostituire la sua patente con una patente di guida rilasciata dallo Stato della sua nuova residenza. Le autorità belghe sono pertanto autorizzate ad imporre la sostituzione solo al termine di un anno.

6. La Commissione metterà la questione all'ordine del giorno della prossima riunione del gruppo di esperti governativi « Patenti di guida ».

7. Per quanto concerne il rilascio del passaporto europeo, l'onorevole parlamentare potrà utilmente riferirsi alla risposta data da Lord Cockfield il 10 ottobre 1985 all'interrogazione scritta n. 328/85 della on. Maij-Weggen ([2]), che precisa la situazione in ogni Stato membro. Da allora la situazione non è cambiata, se non per la Grecia che ha iniziato con la distribuzione di tali passaporti, mentre i Paesi Bassi non hanno fatto ancora nulla.

([1]) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.
([2]) GU n. C 334 del 23. 12. 1985, pagg. 6 e 7.

Risposta complementare data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(10 aprile 1987)

A complemento della sua risposta dell'8 luglio 1986 ([1]), la Commissione è ora in grado di comunicare all'onorevole parlamentare che, dopo aver verificato la conformità dei modelli di patente di guida rilasciate dal 1 gennaio 1986 con il modello comunitario, ha constatato che cinque Stati membri rilasciano effettivamente una patente di guida conforme al modello comunitario.

La Commissione istruisce la procedura dell'articolo 169 del trattato nei confronti degli altri cinque Stati membri (per i quali vi è presunzione d'infrazione) per mancata applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 80/1263/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1980 ([2]) relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria.

La Spagna e il Portogallo sarebbero invitate a conformarsi alle disposizioni di questo articolo entro un tempo ragionevole.

(1) GU n. C 177 del 6. 7. 1987, pag. 6.
(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 359/86
dell'on. John Iversen (COM — DK)
alla Commissione delle Comunità europee

(28 maggio 1986)

(87/C 226/03)

Oggetto: Eventuale estensione delle scuole europee a tutti gli Stati membri

In una risposta (all'interrogazione scritta n. 1016/85) (1), la Commissione si dichiara d'accordo sull'affermazione del rappresentante del Parlamento europeo, on. Dieter Rogalla, secondo la quale appare giustificato estendere il modello della scuola europea, eventualmente procedendo per fasi, alle varie capitali degli Stati membri. La Commissione informa a tale proposito che intende comunicare agli Stati membri i risultati didattici positivi del modello delle scuole europee.

Può la Commissione in tale contesto indicare come mai non sia stata respinta la strana idea dell'on. Dieter Rogalla di istituire scuole europee in tutti gli Stati membri e intende la Commissione indicare di quali risultati positivi si tratti e a tale proposito anche quanti allievi annualmente:

1. non superino l'esame di maturità;

2. smettano di studiare nelle scuole europee senza essersi presentati a tale esame;

3. non vengano promossi alla classe superiore,

specificando tali dati sia in totale che in percentuale?

Può la Commissione a tale proposito indicare quale sia l'aspetto positivo messo in evidenza da tali cifre?

(1) GU n. C 81 del 9. 4. 1986, pag. 1.

Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(27 marzo 1987)

La Commissione conferma la risposta data all'interrogazione scritta n. 1016/85 dell'onorevole Rogalla (1) sull'estensione delle scuole europee. Come hanno sottolineato la sig.ra Peus e il sig. Schon nei loro progetti di relazione (PE 103.068, PE 102.454), e come è stato posto in evidenza nella udienza pubblica del 26 e 27 novembre scorso sulle scuole europee, è opportuno rafforzare la struttura e l'organizzazione di queste ultime. La Commissione considera tale azione prioritaria.

1, 2 e 3. Le tabelle seguenti illustrano i dati richiesti per gli anni scolastici 1983/1984, 1984/1985 e 1985/1986.

(1) GU n. C 81 del 9. 4. 1986.

ANNO SCOLASTICO 1983 — 1984

Scuole	Numero di alunni iscritti alla licenza liceale europea	Numero di alunni che non hanno superato l'esame di licenza liceale europea	%	Numero di alunni che si sono ritirati durante l'anno (7°) senza presentarsi all'esame di licenza liceale europea	%
Bergen	40	5	12,5	2	0,5
Bruxelles I	215	32	14,9	1	0,4
Bruxelles II	96	6	6,25	2	0,2
Culham	30	—	0	—	0
Karlsruhe	41	2	5	—	0
Lussemburgo	128	13	10	2	2
Mol	49	4	8	1	2
Monaco	12	—	0	1	8
Varese	127	23	18	1	1
	738	85	11,5	10	1,3

ANNO SCOLASTICO 1984 — 1985

Scuole	Numero di alunni iscritti alla licenza liceale europea	Numero di alunni che non hanno superato l'esame di licenza liceale europea	%	Numero di alunni che si sono ritirati durante l'anno (7°) senza presentarsi all'esame di licenza liceale europea	%
Bergen	45	4	9	—	0
Bruxelles I	238	38	16	2	0,8
Bruxelles II	116	8	7	3	2,5
Culham	25	3	12	—	0
Karlsruhe	58	3	5	—	0
Lussemburgo	153	13	8,5	6	3,9
Mol	70	7	10	—	0
Monaco	44	2	5	—	0
Varese	123	9	7,3	5	4
	872	87	10,0	16	1,8

ANNO SCOLASTICO 1985 — 1986

Scuole	Numero di alunni iscritti alla licenza liceale europea	Numero di alunni che non hanno superato l'esame di licenza liceale europea	%	Numero di alunni che si sono ritirati durante l'anno (7°) senza presentarsi all'esame di licenza liceale europea	%
Bergen	47	6	13	1	2
Bruxelles I	215	27	12,5	10	5
Bruxelles II	122	5	4	1	0,8
Culham	45	3	6,5	—	0
Karlsruhe	60	4	6,5	—	0
Lussemburgo	159	11	7	2	1,5
Mol	53	1	2	1	2
Monaco	40	3	7,5	1	2,5
Varese	102	13	12,7	1	1
	783	73	9,3	17	2,2

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 735/86
dell'on. Pieter Dankert (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1986)

(87/C 226/04)

Oggetto: Accordo di cooperazione con il Regno di Tailandia sulla produzione, la commercializzazione e gli scambi di manioca

1. Durante il periodo di validità dell'accordo di cooperazione con il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, che è stato recentemente rinnovato, la Commissione ha redarguito Stati membri in relazione al loro modo di applicare il « regime dei certificati » di cui all'articolo 5 di tale accordo, ad esempio in quanto sono state rilasciate autorizzazioni all'importazione senza previa esplicita approvazione da parte della Commissione?

2. In caso affermativo, la Commissione può specificare a quali Stati membri ha rivolto appunti, quali misure ha adottato nei confronti degli Stati in questione, qual è l'importo totale di « risorse proprie » che è venuto eventualmente a mancare e se tali fondi sono stati da ultimo incassati e trasferiti?

3. È vero che, a partire dal 1980, sono stati creati a favore degli importatori « olandesi » di granoli e di tapioca dei fondi di garanzia gestiti dalle autorità dei Paesi Bassi, con i quali si « risarciscono » gli importatori di granoli e di tapioca assoggettati al prelievo agricolo in base alla voce 23.07 della tariffa doganale comune?

3. In caso affermativo, la Commissione può indicare chi ha istituito tali fondi, per quale motivo, quale ne è la struttura? Chi ha effettuato risarcimenti agli importatori attingendo a questi fondi, in quali anni e per quali importi?

5. È vero che, in sede di gestione dei fondi in questione, ci si é avvalsi della contabilità relativa alle « risorse proprie » per determinare quale importatore debba essere risarcito?

6. In caso affermativo, è positivo che i dati contabili delle « risorse proprie » siano messi a disposizione degli ambienti economici? Le autorità olandesi hanno, a tale riguardo, pattuito e percepito un compenso dalle aziende private in questione, compenso che viene detratto dal contributo che la Comunità concede ai Paesi Bassi per l'incasso delle « risorse proprie »?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(11 marzo 1987)

1 e 2. Secondo i termini dell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità europea e la Tailandia nel 1982, concernente le esportazioni di manioca verso la Comunità, e conformemente alla normativa comunitaria adottata ai fini dell'applicazione di detto accordo, possono beneficiare del prelievo limitato al 60 % *ad valorem* soltanto determinati quantitativi di manioca spediti a destinazione della Comunità in virtù di certificati d'esportazione rilasciati dalle autorità tailandesi. Nel febbraio 1984, la Commissione, fondandosi su informazioni pervenutele, ha comunicato agli Stati membri che circa 61 000 t di manioca erano state imbarcate nei porti tailandesi a destinazione della Comunità senza certificato d'esportazione e ha fatto presente che tali partite non avrebbero potuto beneficiare del regime sopra citato.

La Commissione ha invitato le autorità olandesi a fornirle ragguagli circa l'immissione in libera pratica nei Paesi Bassi di partite di manioca esportate dalla Tailandia senza certificato d'esportazione. Tuttavia, la Commissione ha deciso di soprassedere all'ulteriore prosecuzione di un'eventuale procedura, in attesa di una sentenza da parte della Corte di giustizia delle Comunità

europee nella causa 175/84; nell'ambito di tale istanza, infatti, la Corte deve pronunciarsi sulle argomentazioni giuridiche opposte alla Commissione nel caso in esame.

3, 4, 5 e 6. La Commissione è effettivamente al corrente della creazione dei fondi di garanzia menzionati dall'onorevole parlamentare.

Destinati a coprire il supplemento di prelievo a carico dell'importatore nel caso in cui il prodotto, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, sia classificato dalle autorità competenti nella voce 23.07 della tariffa doganale comune, questi fondi rappresentano un meccanismo di compensazione interno al settore, gestito dalle stesse organizzazioni professionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 961/86
dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S — F)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1986)

(87/C 226/05)

Oggetto: Statuto dei meccanici di terra dell'aviazione civile

Lo statuto francese dei meccanici di terra dell'aviazione civile differisce da quello in vigore negli altri paesi europei.

Invero, non esistono in Francia licenze rilasciate ai lavoratori.

Questa situazione comporta uno Statuto inferiore per coloro che esercitano un'attività identica nell'ambito dello stesso aeroporto.

Non esiste la qualifica di meccanico navigante o non, per cui oltre che un divario rispetto agli altri paesi europei vengono a determinarsi eventuali rischi in sede di manutenzione al suolo.

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(1 dicembre 1986)

La Commissione attribuisce la massima importanza ai problemi riguardanti l'eguaglianza di trattamento e le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori degli Stati membri. Il problema di eliminare gradualmente le divergenze di statuto e di remunerazione è connesso con quello del riconoscimento dell'equipollenza di qualifiche e specializzazioni in molte professioni nelle quali attualmente non vi è alcun riconoscimento ufficiale.

La Commissione non ignora che l'effettivo libero movimento della manodopera non potrà essere realizzato completamente finché persisteranno differenze tra le licenze degli Stati membri o finché le licenze stesse non verranno riconosciute reciprocamente in tutti gli Stati membri. La Commissione sta esaminando quali iniziative prendere in merito.

La Commissione ha già avviato consultazioni volte a instaurare rapidamente un sistema di reciproco riconoscimento di licenze per l'esercizio delle funzioni espletate nell'aviazione civile. L'obiettivo a più lungo termine sarebbe un ravvicinamento oppure un'armonizzazione dei requisiti per ottenere una licenza.

Con la decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 [1], il Consiglio ha incaricato la Commissione di stabilire la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale per i lavoratori qualificati, in stretta cooperazione con gli Stati membri ed entrambe le parti sociali dell'industria. Questo lavoro sarà avviato nel 1986 dal Centro europeo per lo sviluppo dell'istruzione professionale di Berlino, che fornirà l'assistenza tecnica all'uopo necessaria.

A norma della decisione del Consiglio, la Commissione può proporre misure in questo settore unicamente per determinate professioni o gruppi di professioni, dietro proposta degli Stati membri o delle competenti organizzazioni di datori di lavoro o di lavoratori a livello comunitario. Su questa base la Commissione ha cominciato ad esaminare la situazione di lavoratori qualificati in tre settori, ai quali era stata data la precedenza da parte delle autorità nazionali (settore alberghiero, ristoranti e cucine, meccanica e costruzione di motori).

[1] GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1246/86
dell'on. Ursula Schleicher (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 226/06)

Oggetto: Direttiva sulle acque di balneazione

La scorsa estate, in occasione dell'entrata in vigore della direttiva europea sulle acque di balneazione, il governo italiano aveva attenuato alcuni valori limite per non dover procedere alla chiusura di altri tratti di spiaggia

della costa adriatica settentrionale e scongiurare così una catastrofe ai danni dell''industria turistica della zona. La Commissione non era allora a conoscenza dei provvedimenti delle autorità italiane.

1. Quali informazioni ha nel frattempo ottenuto la Commissione dal governo italiano?

2. Ha l'Italia frattanto trasposto nel proprio ordinamento la direttiva sulla qualità delle acque di balneazione, come è suo obbligo?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

1. In forza del decreto 3 maggio 1985 n. 164 sono stati modificati i valori limite di colorazione e di ossigeno disciolto, a condizione che le acque di balneazione vengano sorvegliate per segnalare eventuali alghe nocive.

In concomitanza con l'interrogazione orale n. H-296/85 dell'onorevole parlamentare [1] e con l'interrogazione scritta n. 647/85 dell'on. Gautier e altri [2], la Commissione ha avuto con Roma uno scambio di lettere ed una visita nella capitale per verificare l'applicazione delle direttive. Quanto alla direttiva in questione, trattandosi di due parametri in ordine ai quali quest'ultima prevede valori guida, lo Stato membro è libero di non seguire i valori indicati.

Poiché l'Italia ha limitato la deroga ad un periodo massimo di tre anni la Commissione ritiene che la notifica della stessa deroga, cui si è proceduto nel 1985, sia sufficiente nel caso di specie.

Alla stessa deroga hanno fatto ricorso, per le stagioni balneari 1985/1986, la regione Veneto e la regione Emilia Romagna. Si ricorda in proposito che il controllo del rispetto effettivo delle condizioni rientra nella competenza esclusiva delle autorità nazionali.

È intuitivo che la temporanea modifica delle norme italiane in materia lascia del tutto impregiudicato l'obbligo che incombe all'Italia di predisporre regolarmente dei rapporti sullo stato delle acque di balneazione.

2. In seguito alla sentenza del 17 dicembre 1981 con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per mancata recezione di un atto comunitario, l'Italia ha emanato il decreto n. 470 dell'8 giugno 1982.

La Commissione ha chiesto al governo italiano il motivo per cui il decreto n. 470 non aveva receptio un parametro fissato dalla direttiva; al tempo stesso ha ricordato l'obbligo che ad esso incombe di renderla edotta in merito allo stato delle acque di balneazione.

[1] *Dibattito del Parlamento europeo:* Allegato alla Gazzetta ufficiale n. 2-328.

[2] GU n. C 269 del 21. 10. 1985, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1387/86 dell'on. Arturo Escuder Croft (ED — E) alla Commissione delle Comunità europee

(18 settembre 1986)

(87/C 226/07)

Oggetto: Composizione della flotta di pesca comunitaria

Con l'integrazione della Spagna e del Portogallo nella CEE si avrà un importante aumento della flotta di pesca comunitaria, che già supera i 2 milioni di tonnellate di stazza lorda.

Allo scopo di valutare l'incidenza reale di tale integrazione sul settore della pesca, rivolgo le seguenti domande:

1. Quanti sono i pescherecci attualmente immatricolati in ognuno dei paesi comunitari e il tonnellaggio di stazza lordo complessivo?

2. Per quanto riguarda gli equipaggi, qual è la consistenza numerica del personale fisso imbarcato nella flotta di pesca di ognuno dei paesi della Comunità?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha in nome della Commissione

(30 aprile 1987)

Nella seguente tabella sono indicati, per Stato membro, il numero di pescherecci, il corrispondente tonnellaggio di stazza lorda ed il numero di pescatori d'alto mare registrati.

Tali dati si riferiscono al 1984 e hanno tuttora carattere provvisorio, soprattutto per gli Stati membri contrassegnati con un asterisco.

	Stati membri N.ro di pescherecci	Tonnellaggio	n.ro di pescaotori d'alto mare
1. Belgio	212	22 663	1 284
2. Danimarca	6 982	123 664	14 500
3. Repubblica federale di Germania	1 091	81 009	3 990
4. Grecia (+)	5 882	173 000	27 700
5. Spagna (Canarie escluse)	15 585	576 062	89 364
6. Francia	13 275	197 468	20 000
7. Irlanda (+)	1 600	38 000	8 600
8. Italia (+)	19 074	262 263	37 000
9. Lussemburgo	—	—	—
10. Paesi Bassi	1 063	147 781	4 410
11. Portogallo	5 424	128 449	33 585
12. Regno Unito	6 967	161 231	22 556
TOTALE CEE 12	77 155	1 911 590	262 989
TOTALE CEE 10	56 146	1 207 079	140 040

Fonte: Eurostat

I dati sopra riportati provengono da varie fonti statistiche comunitarie o nazionali, utilizzate dalla Commissione come base di lavoro. Le cifre possono differire, a seconda della metodologia seguita o dei criteri statistici applicati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1476/86
dell'on. José Álvarez de Eulate Peñaranda (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1986)

(87/C 226/08)

Oggetto: Bilancio delle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Le condizioni di vita e di lavoro hanno constituito una delle preoccupazioni sociali maggiori di cui si è occupata a fondo la Comunità europea; prova ne è la creazione, avvenuta più di dieci anni orsono, della Fondazione europea, che si occupa di studiare ed esaminare tali importanti aspetti sociali a livello comunitario.

Tenuto conto di questi dieci anni di esperienza, la Commissione quali ritiene siano le conseguenze più importanti dovute alla creazione della suddetta Fondazione europea, qual è il bilancio globale dello sviluppo delle attività della stessa, e cosa pensa la Commissione in merito alla divulgazione delle attività della Fondazione; la ritiene soddisfacente?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(1 aprile 1987)

Per quanto riguarda, in modo generale, l'impatto dei lavori della Fondazione europea, s'invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 1073/84 del sig. Fitzgerald [1].

In modo più specifico, la Commissione tiene gran conto dei lavori della Fondazione nell'elaborazione della comunicazione sulle condizioni di vita e di lavoro attualmente in preparazione.

La Commissione ritiene che la relazione di attività 1985 [2], pubblicata dalla Fondazione, rifletta gli orientamenti del programma quadriennale 1985-1988 [3] verso un migliore equilibrio fra le ricerche sulle condizioni di vita e quelle sulle condizioni di lavoro, una collaborazione sempre più stretta con le istituzioni comunitarie ed una maggiore apertura verso l'esterno, mediante una migliore politica di comunicazione.

[1] GU n. C 71 dell'8. 3. 1985, pag. 23.
[2] Relazione annua 1985, rif. EF/86/42.
[3] Programma di rotazione quadriennale della fondazione europea 1985-1988, rif. FE/85/02.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1678/86
dell'on. Jochen van Aerssen (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1986)

(87/C 226/09)

Oggetto: Modem privati

In seguito al fallimento di un accordo tra le Poste federali e la Commissione in merito all'allacciamento di modem privati alle corrispondenti reti delle Poste federali, si chiede alla Commissione quanto segue:

1. Viene mantenuto il monopolio delle Poste sul mercato dei modem nella Repubblica federale di Germania?
2. Intende la Commissione fare uso dei suoi poteri ai sensi del trattato CEE nei confronti delle Poste federali
   - — per l'estensione del loro monopolio ai modem e apparecchiature per bande base
   - — per la procedura di autorizzazione di modem finora seguita
   - — per la progressiva riconversione della rete tedesca Hdf alla rete dati e telex integrata (IDN)?
3. Non è possibile pervenire ad un accordo ragionevole?

Risposta data dal sig. Sutherland in nome della Commissione

(26 marzo 1987)

In seguito all'intervento della Commissione, le autorità tedesche si sono impegnate a liberalizzare il commercio dei modem nella Repubblica federale di Germania.

1. A seguito di tale impegno la Fernmeldeordnung è stata modificata (30 ÄndVFO del 16 luglio 1986, BGB1, Teil I, S.1023) per permettere un'apertura agli operatori privati del mercato dei modem collegati alla rete analogica.

2. Per i modem in banda base, è mantenuto il monopolio a causa della loro elevata dipendenza dalle condizioni tecniche di funzionamento della rete.

   Parallelamente le autorità tedesche si sono impegnate a garantire la neutralità della procedura di approvazione pubblicando le prescrizioni regolamentari e l'elenco dei documenti necessari per ottenerla dalla Zentralamt für Zulassung im Fermeldewesen di volta in volta nel corso dei prossimi due anni.

   Inoltre la Commissione sta esaminando la compatibilità con gli articoli 30 e seguenti del trattato CEE della condizione posta dalla Repubblica federale di Germania secondo la quale i terminali importati da altri Stati membri devono rispettare le norme nazionali VDE per poter essere venduti nella Repubblica federale di Germania.

   L'introduzione nella Repubblica federale di Germania di una rete numerica integrata nei servizi risulta da una decisione della Deutsche bundespost e di per sé non è incompatibile con le norme del trattato CEE.

3. L'impegno delle autorità tedesche costituisce, secondo la Commissione, un adattamento accettabile dei diritti esclusivi d'importazione e di commercializzazione dei modem concessi alla Deutsche Bundespost.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1740/86
dell'on. Jens-Peter Bonde (ARC — DK)
alla Commissione delle Comunità europee

(30 settembre 1986)

(87/C 226/10)

Oggetto: Distorsioni nel commercio alla frontiera fra Danimarca e Repubblica federale di Germania

Può la Commissione fornire informazioni dettagliate sugli effetti economici della progrettata liberalizzazione al 1 gennaio 1987, 1 gennaio 1988 e 1 gennaio 1989?

Può la Commissione illustrare le distorsioni dell'attuale commercio frontaliero ed eventualmente comunicare se si è disposti a rinviare la progettata liberalizzazione delle norme?

Risposta data de Lord Cockfield in nome della Commissione

(26 marzo 1987)

Il 16 marzo 1987, il Consiglio ha approvato una direttiva che proroga fino al 31 dicembre 1988 la deroga alle franchigie fiscali comunitarie concesse ai viaggiatori, di cui beneficia la Danimarca. Si era proposto sino al 31 dicembre 1990 [1] un riscaglionamento del calendario di ravvicinamento verso una completa applicazione dei limiti quantitativi fissati per le sigarette; il Consiglio non ha potuto dichiararsi d'accordo su questo punto.

È quasi impossibile calcolare gli effetti economici precisi del ravvicinamento da parte della Danimarca dei limiti quantitativi verso il livello comunitario secondo il calendario cosi proposto dalla Commissione.

Ciò risulta dal fatto che difficilmente si possono prevedere le reazioni dei consumatori in Danimarca e che d'altronde non si può conoscere l'evoluzione di taluni fattori come le eventuali variazioni del livello delle imposte di consumo o le parità dei cambi tra la Corona danese e il Marco tedesco.

[1] Doc. COM(86) 703.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1829/86
dell'on. Willy Vernimmen (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(7 luglio 1986)

(87/C 226/11)

Oggetto: Burro per pasticceria

Per tentare ancora una volta di ridurre le enormi eccedenze di burro accumulate nella CEE, la Commissione ha deciso di ridurre il prezzo del burro per pasticceria. La riduzione sul prezzo normale ammonta a 263 ECU per 100 kg invece di 243 ECU. La Commissione può comunicare in merito:

1. Perché ha deciso di procedere a questa riduzione di prezzo del burro per pasticceria?

2. Quale onere supplementare questa maggiore riduzione comporta per il bilancio CEE?

3. Quanto burro è stato già venduto grazie all'azione « burro per pasticceria »,

   a) globalmente

   b) per ciascuno Stato membro

c) ripartito per i vari destinatari privati, pasticcerie, alberghi, ristoranti, ospedali, scuole, ... ?

4. L'ammontare della vendita supplementare che la Commissione pensa di poter realizzare grazie a questa riduzione supplementare del prezzo del burro per pasticceria ?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(4 maggio 1987)

1. Il ribasso in questione è stato deciso per restituire al burro concentrato la sua competitività nei confronti dei grassi concorrenti — i cui prezzi erano fortemente calati dopo la data dell'ultima modifica del prezzo di vendita del burro — e per stimolare in tal modo la ripresa delle vendite.

2. In seguito all'accentuazione del ribasso accordato nel 1986, sono stati venduti (sotto forma di burro concentrato) ulteriori quantitativi di burro per un totale di 7 000 t, il che rappresenta un onere supplementare di 1,4 milioni di ECU. I fondi disponibili in bilancio hanno peraltro consentito di far fronte a questo nuovo onere finanziario, per effetto dei quantitativi più modesti venduti all'inizio dell'anno. Visti i risultati, si può prevedere per il 1987 un volume ancora maggiore; si è pertanto stanziata in bilancio una somma corrispondente, nel quadro di un finanziamento speciale per lo smaltimento delle giacenze di burro.

3. Le vendite hanno registrato l'evoluzione seguente:

	1985	1986										
	NOV/ DIC	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	TO-TALE
B	4 410	1 270	250	418	307	32	199	100	863	588	231	8 668
DK	—	—	—	—	—	177	57	33	— 34	—	22	323
BRD	1 879	1 821	652	74	109	222	945	572	858	952	865	8 949
EL	—	—	21	—	21	—	—	—	—	42	—	84
F	1 237	1 305	42	108	44	88	44	—	44	66	44	3 022
IRL	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	100
IT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LUX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NL	2 424	1 354	477	—	—	157	643	385	264	365	592	6 661
UK	36	66	378	444	76	158	160	125	153	173	153	1 922
CEE	9 986	5 816	1 920	1 044	734	714	2 024	1 182	2 216	2 186	1 907	29 729

4. Circa 30 000 t all'anno, supponendo che i rapporti di prezzo fra il burro concentrato ed i grassi concorrenti restino invariati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1848/86 dell'on. Franck Schwalba-Hoth (ARC — D) alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 226/12)

Oggetto: Forniture di cereali al Sudafrica

Il 4 ottobre 1986 il giornale sudafricano *The Citizen* pubblicato a Johannesburg ha annunciato che al Ministro degli esteri Botha sono state offerte da diverse parti forniture di cereali:

1. Tra gli Stati offerenti vi sono anche paesi membri della Comunità europea? In caso positivo, di quali paesi si tratta?

2. In questi affari sono coinvolte imprese, che hanno la sede all'interno della CEE?

3. Di quali stati extracomunitari si tratta?

4. Quale posizione ha la Commissione in merito al grave sospetto che questi Stati rivendano al Sudafrica i cereali della CEE; cosa intende fare la Commissione per evitare eventualmente in futuro un comportamento del genere?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

1, 2 e 3. La Commissione non possiede informazioni sui punti sollevati dall'onorevole parlamentare.

4. Non è stata presa alcuna decisione implicante un divieto delle esportazioni di cereali verso il Sudafrica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1891/86
dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1986)

(87/C 226/13)

Oggetto: Sospensione delle sovvenzioni agricole in Nuova Zelanda

È noto alla Commissione che il governo neozelandese ha sospeso ogni forma di sussidio agricolo? Quale insegnamento ritiene la Commissione possa trarsi per il futuro della politica agricola comune?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(31 marzo 1987)

La Commissione non ignora che il governo della Nuova Zelanda ha recentemente apportato significative modifiche al proprio regime di provvidenze per l'agricoltura.

Il 2 luglio 1986 tale governo ha pubblicato una Dichiarazione sulla politica rurale nella quale segnalava che i settori rurali del paese sono attualmente confrontati alla peggior crisi degli ultimi cinquant'anni. Nel documento si affermava altresì che i problemi del comparto agricolo rappresentavano solo un aspetto di una profonda esigenza di ristrutturazione dell'economia neozelandese. Per quanto concerne l'agricoltura, tale ristrutturazione — precisava la Dichiarazione — andava di pari passa con la soppressione dei sussidi che precendentemente mettevano gli agricoltori della Nuova Zelanda al riparo dalle realtà dei mercati mondiali.

La Commissione riconosce che i provvedimenti recentemente presi dalle autorità neozelandesi rappresentano un importante passo per far sì che gli agricoltori di quel paese siano direttamente confrontati alle realtà del mercato. Anche se nel suo documento « Prospettive per la politica agraria comune » [1] la Commissione si è fatta paladina di una politica maggiormente orientata verso il mercato, essa non ritiene che l'esperienza ricavabile dagli interventi attuati dalle autorità neozelandesi riveste particolare interesse per il futuro sviluppo di tale politica, in quanto l'agricoltura comunitaria e quella della Nuova Zelanda presentano caratteristiche radicalmente diverse.

[1] Doc. COM(85) 333 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1894/86
dell'on. John Iversen (COM — DK)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1986)

(87/C 226/14)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle esportazioni in Iran

Si prega la Commissione di precisare l'ammontare complessivo delle restituzioni alle esportazioni in Iran per quanto riguarda gli anni 1983, 1984 e 1985, specificandone gli importi in relazione ai prodotti principali; si vorrebbe altresì conoscere quale percentuale di tali esportazioni è rappresentata dalle merci provenienti dalla Danimarca, nonché l'entità delle relative restituzioni alle esportazioni?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

La Commissione non possiede informazioni che le consentano di dare una risposta precisa alle domande postele. Essa ritiene però che i dati sotto esposti, relativi alle esportazioni verso l'Iran di prodotti agricoli comunitari, e in particolare danesi, non siano privi di interesse per l'onorevole parlamentare.

in migliaia di ECU

Prodotti	CEE 10			di cui Danimarca		
	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Animali vivi	8 156	4 247	7 889	582	792	825
Carni, ecc.	76 467	82 330	53 076	1 186	2 515	101
Prodotti lattiero-caseari	223 736	213 972	118 715	84 892	95 584	51 940
Cereali	7 035	64 145	16 270	0	4 525	0
Semi oleosi	10 085	13 133	6 357	131	162	924
Oli e grassi	15 948	17 464	21 538	2 484	4	3
Preparazioni alimentari varie	67 951	87 479	83 228	3 398	223	96
Residui di origine vegetale	22 293	25 108	4 590	779	6 761	11
Altri non compresi sopra	128 509	94 270	130 105	58	302	114
TOTALE	560 180	602 148	441 768	93 510	110 868	54 014

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1907/86
dell'on. Klaus Hänsch (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 novembre 1986)
(87/C 226/15)

Oggetto: Esecuzioni capitali di prigionieri politici in Indonesia

Con la risoluzione del 9 ottobre 1986, il Parlamento europeo aveva deplorato la recente esecuzione delle condanne a morte di prigionieri politici in Indonesia, invitando la Commissione a discutere delle esecuzioni capitali e della situazione degli altri detenuti politici nell'ambito dei sui contatti con le autorità indonesiane nonché durante la riunione degli Stati dell'ASEAN.

1. Ha provveduto la Commissione a farlo?

2. E con quale esito?

Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione
(10 marzo 1987)

1. Durante i vari contatti con le autorità indonesiane, alla 7a riunione ministeriale CEE/ASEAN tenutasi a Giacarta nei giorni 20 e 21 ottobre 1986, il rappresentante della Commissione ha espressamente condannato la recente ripresa delle esecuzioni dei prigionieri politici in Indonesia. Egli ha manifestato in tal modo la sua riprovazione per pratiche che, pur facendo parte dell'ordinamento giuridico di ciascun paese, sono inaccettabili sul piano morale, trattandosi di esecuzioni intervenute molto tempo dopo le relative sentenze.

2. Visto il contesto, non è possibile nessuna osservazione. La Commissione è convinta che soltanto contatti in ambito ristretto possono indurre le autorità del paese a rispettare interamente i diritti dell'uomo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1914/86
dell'on. Barbara Simons (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(21 novembre 1986)
(87/C 226/16)

Oggetto: Accordo sulla pesca tra Spagna e Marocco

Poiché la Comunità europea ha assunto, dopo l'adesione della Spagna, la gestione dell'accordo sulla pesca da questa concluso nel 1983 con il Marocco, si vuol sapere:

1. Esiste in questo accordo una clausola relativa all'annessione delle acque territoriali del Sahara occidentale da parte del Marocco?

2. Quale atteggiamento assumerà la Comunità, per quanto riguarda le acque territoriali del Sahara occidentale, quando verrà rinegoziato l'accordo sulla pesca?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(1 aprile 1987)

1. L'accordo di cooperazione in materia di pesca concluso il 1 agosto 1983 tra la Spagna e il Marocco non contiene alcuna clausola del tipo indicato dall'onorevole parlamentare.

2. Gli accordi di pesca riguardano unicamente le possibilità di cattura concesse alla Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del paese terzo in causa; le questioni di delimitazione territoriale non sono di competenza della CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1935/86
dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(21 novembre 1986)
(87/C 226/17)

Oggetto: Rispetto delle norme comunitarie in materia di radioattività

Recenti rilevamenti della radioattività sul fieno effettuati in talune regioni francesi hanno rivelato un tasso di radioattività nettamente superiore alle norme comunitarie. L'ingestione di detto alimento da parte degli animali avrà gravi conseguenze sull'intera catena alimentare, e quindi sulla salute dei cittadini europei, benché gli agricoltori che lo hanno prodotto non possono essere considerati responsabili di questa situazione.

Cosa intende fare la Commissione affinché siano scrupolosamente osservate le norme comunitarie in materia di radioattività nei prodotti agricoli?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

Per garantire il rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di radioattività dei prodotti agricoli e, in particolare, per evitare gli effetti sulla catena alimentare del consumo da parte degli animali di alimenti con un tenore elevato di elementi radioattivi, gli Stati membri si sono impegnati, in seno al Comitato permanente degli alimenti per animali, a controllare rigorosamente il livello di contaminazione di alimenti per animali e a comunicare alla Commissione i risultati di tali controlli.

In base alle informazioni fornite dalle autorità francesi, i risultati concernenti 914 analisi effettuate su latte in polvere e siero di latte nonché su cereali, durante il periodo da maggio a fine settembre 1986, hanno fatto rilevare tenori di radioattività estremamente modesti.

D'altro canto, in seguito ad informazioni concernenti una contaminazione più importante in talune regioni francesi, i servizi di controllo di tale paese hanno aperto un'indagine sui fieni, i foraggi ed i cereali immagazzinati nel novembre 1986.

I risultati ottenuti su 99 prelievi effettuati hanno fatto rilevare un tenore medio di cesio 134 e 137 di 202 bequerels/kg. Un solo campione ha fatto registrare un'attività superiore (3 410 Bq/kg).

Poiché da una ricerca più approfondita sono stati rilevati valori isolati che raggiungevano 6 000 Bq/kg, le carni ed il latte degli animali di queste regioni sono stati sottoposti ad un controllo più rigoroso senza tuttavia che si potesse registrare un superamento delle tolleranze comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1983/86
dell'on. Karl von Wogau (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1986)

(87/C 226/18)

Oggetto: Abolizione del foglio di viaggio previsto per i trasporti effettuati con autobus all'interno della Comunità

Il 12 settembre 1986 un autobus della società Will di Muellheim (Friburgo/Breisgau) diretto a Ronchamp è stato fermato per controlli dalla polizia francese. Poiché il foglio di viaggio previsto dal regolamento (CEE) n. 117/66 [1] non era stato compilato, il conducente si è offerto di compilarlo sul posto. La polizia francese non ha acconsentito e per contro ha inflitto al conducente una multa di 900 franchi francesi da pagare immediatamente. Tale incidente si è verificato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni che prevedono controlli più rigorosi in Francia. L'interrogante chiede quanto segue:

1. Ritiene la Commissione che il rifiuto opposto dalla polizia francese alla compilazione in loco del foglio di viaggio a norma del regolamento (CEE) n. 117/66 e l'imposizione di una multa siano compatibili con tali disposizioni comunitarie?

2. Ritiene la Commissione che l'obbligo di compilare un foglio di viaggio con l'indicazione dei nominativi dei passeggeri dell'autobus in vista della creazione di un mercato comunitario interno e tenuto conto della situazione dei trasporti aerei e di quelli ferroviari sia compatibile con le regole di concorrenza previste dal trattato CEE?

3. È la Commissione disposta a presentare al Consiglio una modifica del regolamento (CEE) n. 117/66 intesa ad abolire l'obbligo di compilazione di un foglio di viaggio recante l'indicazione dei nominativi dei passeggeri dell'autobus?

[1] GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(14 aprile 1987)

1. La Commissione risponderà all'onorevole parlamentare non appena le autorità francesi, alle quali si è rivolta, le avranno fornito tutti i necessari elementi di valutazione.

2 e 3. Nel quadro dei lavori in corso, intesi a rivedere la regolamentazione comunitaria in materia di trasporti internazionali di persone su strada effettuati da torpedoni e da autocorriere, la Commissione proporrà di sopprimere l'obbligo di redigere un elenco dei passeggeri. Del resto, i regolamenti vigenti in materia consentono agli Stati membri di concordare — a livello bilaterale o multilaterale — la soppressione di tale elenco.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1985/86
dell'on. Pieter Dankert (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1986)

(87/C 226/19)

Oggetto: Saldo dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) per il 1982 e 1983

1. Quali sono gli Stati membri le cui spese, effettuate nel 1982 nel quadro della politica agricola comune, la

Commissione non ha accettato, a quanto ammontano gli importi e a quali regimi si riferiscono le spese non accettate?

2. La Commissione si è discostata al riguardo dal «rapporto di sintesi 1982» redatto dai suoi servizi? In caso di risposta affermativa, quali spese, e da quali Stati membri, sono state accettate, su quali punti e perché?

3. Il «rapporto di sintesi 1983», redatto dai servizi della Commissione, propone di non accettare le spese effettuate nel 1983 nel quadro della politica agricola comune. A quali Stati membri si riferiscono tali spese, a quanto ammontano gli importi e a quali regimi si riferiscono le spese di qui si propone la non accettazione?

4. La Commissione ha nel frattempo preso una decisione circa il saldo dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia per il 1983?

5. In caso di risposta affermativa, la Commissione si è discostata in merito dal «rapporto di sintesi 1983» redatto dai suoi servizi? In caso di risposta affermativa, quali spese, e di quali Stati membri, sono state accettate, su quali punti e perché?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(29 aprile 1987)

1. Gli importi esclusi dal finanziamento comunitario per l'esercizio 1982 sono indicati nelle decisioni della Commissione relative alla liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia per il 1982 ([1]).

2, 3, 4 e 5. Le decisioni della Commissione vengono adottate in base al complesso delle informazioni disponibili e delle proposte elaborate da tutti i servizi interessati. Si precisa al riguardo che il rapporto di sintesi costituisce un elemento informativo inteso a permettere la consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Tale consultazione può fornire rettifiche ed elementi complementari d'importanza basilare, di cui la Commissione deve tener conto. È questa la procedura che essa ha seguito in data 7 gennaio 1987 per prendere la sua decisione sulla liquidazione dei conti relativi al 1983.

([1]) GU n. L 256 del 29. 9. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1995/86
degli onn. Roberto Cicciomessere, Emma Bonino e Marco Pannella (NI — I)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1986)

(87/C 226/20)

Oggetto: Commercializzazione di modem e rispetto dei trattati CEE

Rilevato: che molte delle amministrazioni postali dei paesi della Comunità (tra cui l'Italia, il Belgio e la Germania) detengono il monopolio della commercializzazione, della installazione e della manutenzione di Modem (apparecchi che consentono di collegare i computer periferici alla rete telefonica pubblica) in violazione degli articoli 95 e 35 del trattato di Roma che vietano alle imprese pubbliche di discriminare tra i fornitori e danneggiare i concorrenti di altri Paesi, nonchè di limitare o distorcere gli scambi commerciali tra i membri delle Comunità; che queste stesse amministrazioni pubbliche praticano tariffe e canoni per l'uso delle reti telematiche a pacchetto eccessivi, ingiustificati e non differenziati che penalizzano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra i paesi della Comunità, in particolare rendendo proibitivo l'accesso dei singoli cittadini della Comunità in possesso di home o personal computer alla rete telematica pubblica; che altre pratiche monopolistiche in materia di regolamentazione per l'accesso alle reti telematiche e per la fornitura di servizi e in materia di fornitura di terminali violano in particolare l'articolo 37 del trattato di Roma.

I sottoscritti deputati chiedono di conoscere quali iniziative intende adottare la Commissione per imporre il rispetto dei trattati nel delicatissimo e strategico settore della telematica.

Risposta data dal sig. Sutherland in nome della Commissione

(17 marzo 1987)

I diritti esclusivi di importare e commercializzare i modem esistenti in alcuni Stati membri rientrano nell'ambito dell'articolo 37. Gli articoli 35 e 95 invocati dagli onorevoli parlamentari vertono rispettivamente sulle restrizioni quantitative all'importazione e sulla tassazione indiretta, e risultano quindi non pertinenti al caso descritto.

In seguito ad un intervento della Commissione le autorità tedesche si sono impegnate a liberalizzare il commercio dei modem nella Repubblica federale di Germa-

nia. In Belgio l'ente telegrafonico detiene il monopolio soltanto sui modem dotati di una velocità di trasmissione inferiore a 2 400 baud; in Italia invece la SIP detiene effettivamente il monopolio sulla commercializzazione dei modem.

La Commissione non dispone dei dati necessari per valutare se la tariffa applicata per l'utilizzazione della rete di commutazione a pacchetti sia esorbitante. I cittadini della Comunità che dispongono di un elaboratore personale sono assoggettati alle stesse condizioni che valgono per gli utenti professionali.

L'istituzione ed il mantenimento di un monopolio dei servizi per motivi di interesse pubblico e di natura non economica non risultano incompatibili con il trattato CEE. Monopoli di questo tipo devono peraltro rispettare le norme fissate dal trattato, in particolare per quanto riguarda la concorrenza.

La Commissione prosegue attualmente le iniziative prese contro diversi Stati membri in virtù dell'articolo 37 per ottenere lo smantellamento del regime di diritti esclusivi sulla commercializzazione delle apparecchiature terminali (tra cui i modem e i telex).

Inoltre, la Commissione sta esaminando se sia compatibile con gli articoli 30 e seguenti del trattato CEE il fatto che uno Stato membro esiga che la commercializzazione di terminali importati nel proprio territorio sia subordinata alla loro conformità alle norme nazionali ivi vigenti.

Infine, essa sta elaborando un approccio globale ai problemi derivanti dall'evoluzione tecnologica e dalla prevista liberalizzazione delle telecomunicazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2034/86
dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(28 novembre 1986)

(87/C 226/21)

Oggetto: Differente utilizzazione dei titoli di ingegnere nella Comunità europea

1. È noto alla Commissione che i titoli di ingegnere ottenuti in Francia, o in un altro Stato membro della Comunità europea, possono essere utilizzati nella Repubblica federale di Germania soltanto con un'aggiunta, ad esempio: Dipl. Ing. (France)?

2. Intende la Commissione compiere passi nei confronti di tale discriminazione, soprattutto in considerazione della prassi seguita in Germania, secondo cui tali aggiunte (Ing. grad., ecc.) sono considerate come una svalutazione del titolo?

3. Stando così le cose, come possono gli studenti essere disposti a seguire studi ed eventualemente a concluderli in un paese differente dal loro paese di origine?

Risposta data da lord Cockfield in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

1. Secondo le informazioni della Commissione, la Repubblica federale di Germania autorizza i cittadini degli Stati membri che hanno acquisito una formazione d'ingegnere in un istituto di livello d'insegnamento superiore in un altro Stato membro ad utilizzare, con riserva dell'accordo delle autorità competenti tedesche:
— il titolo professionale tedesco di ingegnere diplomato e
— il loro titolo della formazione d'origine.

2. Questo sistema non è contrario al diritto comunitario poiché non esiste attualmente una direttiva del Consiglio che istituisca il riconoscimento reciproco dei titoli d'ingegnere negli Stati membri. Le autorità tedesche sono quindi competenti per riconoscere i titoli esteri e determinare le condizioni di utilizzazione del titolo professionale tedesco da parte dell'ingegnere migrante.

3. D'altro lato, questo sistema, preciso ed obiettivo, non sembra potersi considerare come valutazione o tale da intralciare la mobilità degli studenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2074/86
dell'on. Manuel Cantarero del Castillo (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1986)

(87/C 226/22)

Oggetto: Agenzia comunitaria per l'acquisto di carta da giornali

Una delle maggiori difficoltà che incontra lo sviluppo delle imprese editoriali riguarda l'approvvigionamento di carta. Infatti il costo elevato della carta e la difficoltà di coprire con l'importo che la società editrice ricava dalla vendita di pubblicazioni e da altre entrate sono spesso all'origine di disavanzi che in molti casi devono essere coperti con sovvenzioni statali, che rappresentano per dette imprese un « handicap », sul piano dell'indipendenza politica.

Per questo motivo, negli ambienti giornalistici di taluni Stati membri, si ritiene che una soluzione a questo problema potrebbe consistere nella creazione di un'agenzia comunitaria per l'acquisto di carta da giornali che riesca ad ottenere, per questa materia prima, un prezzo internazionale migliore con ordinazioni ingenti

e assicuri la piena indipendenza delle imprese giornalistiche, specialmente di quelle piccole e medie, dai loro rispettivi Stati, affrancandole dalla necessità quindi di ricorrere alle sovvenzioni summenzionate, che spesso limitano la loro libertà d'espressione.

Non ritiene la Commissione che sarebbe interessante studiare la possibilità di creare la suddetta agenzia di carattere comunitario, che consentirebbe di risolvere le difficoltà di numerose imprese giornalistiche della Comunità europea?

Risposta data dal Lord Cockfield in nome della Commissione

(31 marzo 1987)

La Commissione non ritiene che il problema delle sovvenzioni statali alla stampa, concesse sotto forme diverse in numerosi Stati membri, possa essere risolto attraverso la creazione di una centrale d'acquisto di carta da giornali a livello comunitario.

La Commissione ritiene che è necessario invece garantire il mantenimento di un'efficace concorrenza dal lato dell'offerta; in effetti, la migliore garanzia di un approvvigionamento di carta adatta alle esigenze delle imprese editoriali ad un giusto prezzo è offerta in primo luogo dalla libera concorrenza sia dal lato dall'offerta che dal lato della domanda.

Un sostegno di tutti gli Stati membri alla creazione di una centrale d'acquisto sembrerebbe escluso ed il suo funzionamento a livello comunitario sarebbe in pratica molto difficile e oneroso. Di conseguenza, è dubbio che gli eventuali contenimenti del prezzo della carta da giornali che ne potrebbero derivare riuscirebbero in pratica a compensarne i costi di funzionamento in modo da ridurre i costi degli editori di giornali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2084/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B) alla Commissione delle Comunità europee

(2 dicembre 1986)

(87/C 226/23)

Oggetto: Esportazioni francesi di cognac — Effetto dell'indebolimento del dollaro

Per la prima volta da quattro anni a questa parte le esportazioni di cognac sono diminuite per la campagna 1985/1986: con 113,3 milioni di bottiglie esportate sono diminuite del 3,9 % in volume rispetto alla campagna precedente.

Ciò è dovuto principalmente al dollaro: gli Stati Uniti, maggiore cliente, constatano una flessione del volume delle loro vendite pari al 17 %.

Intende la Commissione adottare misure per sostenere l'esportazione del cognac verso nuovi mercati (Estremo Oriente, Giappone) onde mantenere il livello di attività di tale settore nelle regioni agricole poco diversificate?

Risposta data dal sig. De Clercq in nome della Commissione

(9 aprile 1987)

Dalle statistiche si rileva che nella campagna 1985/1986 le esportazioni totali di cognac sono state di 119 619 999 bottiglie.

Confrontando questi dati con quelli della campagna precedente (123 211 399 bottiglie esportate), risulta che le esportazioni sono diminuite del 2,91 %; se, però, si confrontano gli stessi dati con quelli della campagna 1982/1983 (92 220 000 bottiglie esportate), si constata un aumento delle esportazioni del 29,7 %.

La diminuzione intervenuta nel 1985/1986 rispetto al 1984/1985 sarebbe da imputare principalmente alla flessione delle vendite negli Stati Uniti (− 17,4 %) e in Canada (− 41,3 %) probabilmente a causa dell'indebolimento del dollaro.

Nello stesso periodo, si constata invece un forte aumento delle esportazioni in Giappone (+ 21,05 %), Hong Kong (+ 18,74 %) e Singapore (+ 8,82 %).

In questi ultimi anni la Commissione si è impegnata attivamente per promuovere, tra l'altro, le esportazioni comunitarie di bevande alcoliche, soprattutto nei vari mercati dell'Estremo Oriente (Giappone e Corea del Sud in particolare). Nei confronti di questi paesi, la politica della Commissione consiste nel cercare di far rimuovere gli ostacoli e liberalizzare le importazioni di bevande alcoliche. La Commissione non ha mai preso in considerazione e non intende adottare misure per sostenere l'esportazione del cognac; tuttavia, le « bevande alcoliche » figurano tra gli argomenti all'ordine del giorno delle discussioni tra i servizi della Commissione e le autorità dei paesi per i quali è allo studio lo sviluppo di questo mercato. Nei confronti del Giappone, paese in cui le esportazioni di cognac in bottiglia costituiscono soltanto una piccola parte del mercato giapponese degli alcolici, la Comunità ha presentato al GATT un ricorso sul sistema discriminatorio di tassazione interna delle bevande alcoliche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2128/86
dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S — F)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1986)

(87/C 226/24)

Oggetto: Le persone irradiate

Ritiene la Commissione che allo stato attuale delle legislazioni, le persone irradiate (sia nell'ambito delle loro attività professionali, sia nel caso di incidenti nucleari) siano convenientemente indennizzate?

Non ritiene necessario affermare il diritto per tutti coloro che sono stati irradiati di ritrovare con tutti i mezzi una buona salute? Dato il numero ridotto di specialisti di trapianto del midollo osseo esistente al mondo, non ritiene che sarebbe opportuno favorire la creazione di una squadra internazionale disponibile in caso di problemi di questo genere?

Non ritiene necessario favorire l'istituzione di una giurisdizione eccezionale del nucleare che costituirebbe un ricorso aperto alle vittime di irradiazione?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(3 aprile 1987)

Le malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti sono comprese nell'elenco europeo delle malattie professionali (allegato alla raccomandazione del 23 luglio 1962) [1] ma i risarcimenti alle persone ammalatesi a seguito di un'esposizione professionale e le modalità di ricorso in giustizia sono disciplinati dalle legislazioni nazionali. L'eventuale risarcimento dopo incidente nucleare dei civili è anche regolamentato in diversi paesi membri. La Commissione non ritiene di dover intervenire in proposito presso gli Stati membri.

Per quanto riguarda la protezione contro eccessive esposizioni a radiazioni ionizzanti va segnalato che il trattato Euratom prevede delle disposizioni in questi campi, in particolare il rispetto delle norme fondamentali. Tali norme stabilite il 2 febbraio 1959 con direttiva del Consiglio sono state riviste o modificate più volte (1962, 1966, 1976, 1980), l'ultima nel 1984 [2] per tener conto dei progressi delle conoscenze scientifiche, delle tecniche di radioprotezione e dell'evoluzione concettuale.

Va anche segnalato che già nel 1983 fu svolta un'indagine presso gli Stati membri sui provvedimenti di assitenza sanitaria reciproci da attuare in caso di incidente nucleare. I risultati di tale inchiesta, pubblicati nel rapporto EUR 8271 dimostrano che esistono tra gli Stati membri diverse convenzioni per assicurare una collaborazione e un'assistenza sanitaria reciproche.

Attualmente, dopo l'incidente di Cernobil varie organizzazioni internazionali e nazionali hanno iniziato dei lavori per appurare la necessità di una cooperazione più stretta in questi campi, particolarmente i trapianti di midollo osseo. La Commissione intende esaminare i risultati di questi lavori per individuare gli eventuali problemi esistenti nella Comunità e varare se necessario dei provvedimenti.

[1] GU n. 80 del 31. 8. 1962, pag. 2188/62.
[2] Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2147/86
degli onn. José Álvarez de Paz (S — E), Rodolfo Crespo (S — P), José Herrero Merediz (S — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 226/25)

Oggetto: Soppressione da parte del governo belga delle misure a favore della formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti conformemente alla direttiva 77/486/CEE

Il 14 gennaio 1986 il Ministro dell'Istruzione belga francofono comunicava alla Commissione le azioni intraprese in adempimento della direttiva 77/486/CEE [1] (formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti).

Un'analisi della situazione attuale, relativamente all'attuazione di dette misure, darebbe i seguenti risultati:

1. Soppressione della designazione dell'ispettore responsabile delle azioni a favore della formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

2. Scomparsa della disposizione in base alla quale in una scuola materna che accoglie in 30 % di bambini stranieri, per il computo del personale docente un bambino straniero conta a seconda dei casi per 2, per 1,5 o per 1,3.

3. Mancata considerazione del desiderio del Direttore generale dell'istruzione dell'obbligo di designare all'interno degli istituti scolastici una persona che faccia da tramite nelle relazioni tra questi ultimi e le famiglie dei lavoratori migranti nonché di integrare per quanto possibile i corsi di lingua e della cultura di origine.

4. Soppressione unilaterale per tre anni dell'accordo tra la Spagna e la comunità francofona che prevedeva l'introduzione di tre istruttori di origine spagnola che avessero però compiuto gli studi in Belgio.

5. Soppressione dell'accordo tra Marocco e Belgio che prevedeva la partecipazione di insegnanti marocchini.

6. Impossibilità di continuare l'esperienza pilota Educación Nacional — Commissione delle Comunità europee di insegnamento pluriculturale.

7. Mancato adempimento della circolare del Ministerio de Educación Nacional del 25 agosto 1985.

Di fronte a tale situazione, la Commissione pensa di prendere misure in merito?

(1) GU n. L 199 del 6. 8. 1977, pag. 32.

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(6 aprile 1987)

1. La designazione di un responsabile nazionale per la scolarizzazione dei figli di lavoratori e consulenti locali o regionali in materia di pedagogia degli immigrati è di competenza delle autorità d'istruzione degli Stati membri.

2 e 3. La nomina degli insegnanti temporanei, assegnati all'istruzione dei figli di immigrati costituiva un'azione fra le più meritorie per agevolare l'accoglienza di detti bambini nel sistema educativo belga.

4. Resta in vigore l'accordo tra il ministero dell'istruzione francofono e la Spagna per l'utilizzazione di giovani nati dall'immigrazione per l'istruzione dei figli di immigrati.

5. La Commissione non è tenuta a giudicare gli accordi bilaterali fra Stati membri e Stati terzi. Ricorda che gli accordi sulla manodopera con i paesi magrebini comportano tuttora una parte educativa a favore dei figli dei lavoratori migranti.

6. L'esperienza pilota d'istruzione interculturale e d'insegnamento della lingua e cultura d'origine, svolta sotto gli auspici del ministero dell'istruzione francofono, è stata prorogata per l'anno scolastico 1986/1987.

7. La circolare del ministero dell'istruzione del 3 agosto 1985 sull'utilizzazione dei locali scolastici per l'insegnamento della lingua e cultura d'origine è tuttora vigente.

In occasione della sua seconda relazione sull'attuazione della direttiva 77/486/CEE, la Commissione svolgerà un'analisi minuziosa di ogni situazione nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2153/86
dell'on. Kenneth Collins (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 226/26)

Oggetto: Integrazione della politica a favore dei consumatori in altre politiche comuni

La Commissione è al corrente della risoluzione del 29 ottobre 1986 approvata dal Consiglio «Tutela e informazione dei consumatori» sull'integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche comuni?

Quali iniziative si stanno prendendo per «prendere in maggior considerazione gli interessi del consumatore nell'ambito di altre politiche comunitarie, in particolare quelle concernenti il completamento del mercato interno, con particolare riferimento al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, e quelle concernenti l'agricoltura, la concorrenza e i trasporti»?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2325/86
dell'on. Caroline Jackson (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1987)

(87/C 226/27)

Oggetto: Integrazione della politica dei consumatori in altre politiche CE

Quali misure sta adottando la Commissione per dare attuazione alla risoluzione del 29 ottobre 1986 del Consiglio «Tutela e informazione dei consumatori» sull'integrazione delle politiche attinenti ai consumatori in altre politiche comunitarie?

Risposta comune data dal sig. Varfis in nome della Commissione

(26 marzo 1987)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che in ossequio alle norme comunitarie vigenti in materia istituzionale essa è stata ampiamente associata alla preparazione della risoluzione che il Consiglio ha adottato il 29 ottobre 1986 in ordine all'integrazione della politica a favore dei consumatori in altre politiche comuni. L'integrazione è comunque in linea con le proposte e le considerazioni formulate dalla stessa Commissione nella comunicazione che essa ha adottato e trasmesso al Consiglio il 13 ottobre 1986 ([1]). Lo stesso documento è stato trasmesso al Parlamento a titolo informativo.

Nella comunicazione, la Commissione precisa quali orientamenti saranno impressi ai lavori che prevede di avviare in relazione alle singole politiche comuni. Nel corso del 1987 analizzerà l'impatto che determinati aspetti di politiche comuni avranno sugli interessi dei consumatori e consoliderà le procedure di concertazione tra i servizi interessati ispirandosi alle procedure già predisposte in materia agricola. A fine anno la Commissione trasmetterà al Consiglio un rapporto nel quale verranno valutati i progressi compiuti sia per quanto si riferisce alle procedure che per quanto attiene al contenuto stesso delle politiche comuni.

([1]) Doc. COM(86) 540 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2158/86 dell'on. Robert Delorozoy (LDR — F) alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 226/28)

Oggetto: Crescita economica — Occupazione e riduzione dei prelievi obbligatori

La crescita economica nei paesi della Comunità è determinata da una domanda sostenuta dal calo dei prezzi petroliferi. Perché tale crescita possa proseguire nel periodo 1986-1990 al ritmo del 3-3,5 % annuo — il che rappresenta un presupposto necessario per ottenere un saldo positivo dell'occupazione — si dovrà sostenere la domanda interna agendo sull'offerta di beni e di servizi attraverso gli investimenti e il risparmio. La competitività è condizione fondamentale dell'occupazione. In tale prospettiva è essenziale un'evoluzione moderata dei redditi e degli oneri. Non dovrebbe la Comunità incoraggiare gli Stati membri a contenere la spesa pubblica, onde ridurre i prelievi obbligatori e soprattuto la fiscalità degli enti locali?

Risposta data dal sig. Pfeiffer in nome della Commissione

(1 aprile 1987)

La relazione economica annuale 1986/87, adottata dal Consiglio nel dicembre 1986, esamina le condizioni per un'effettiva applicazione, approvata l'anno scorso dal Consiglio. La relazione sottolinea il ruolo della politica finanziaria nell'applicazione di questa strategia. A tale politica spetta un compito importante ma difficile, in quanto essa dovrà mirare al consolidamento a medio termine delle finanze pubbliche, sfruttando nel contempo con determinazione i margini di manovra attuali e futuri. L'accento viene inoltre posto sulla necessità di migliorare ulteriormente le condizioni dell'offerta rinforzando il potenziale economico e la competitività, e di assicurare contemporaneamente un'adeguata crescita della domanda tramite la riduzione delle imposte e dei contributi sociali e il rilancio degli investimenti.

Pertanto, si riconosce che una certa riduzione degli oneri sociali operata con il margine di manovra disponibile e che non incida né sulla qualità dei regimi di sicurezza sociale nè sul loro equilibrio finanziario potrebbe contribuire ad aumentare l'occupazione nel quadro di una politica più generale per una crescita induttiva di posti di lavoro. Gli Stati membri sono stati incoraggiati ad usare lo spazio di manovra già disponibile o che va costituendosi, per creare condizioni più favorevoli alla crescita dell'occupazione. Le esigenze e le situazioni dei singoli Stati membri divergono notevolmente per quanto riguarda lo spazio di manovra disponibile e la sua utilizzazione. In alcuni paesi ciò potrebbe comportare un taglio delle imposte e dei contributi di sicurezza sociale mentre in altri potrebbe implicare una crescita degli investimenti pubblici o misure specifiche per riassorbire la disoccupazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2179/86
dell'on. Ben Visser (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 dicembre 1986)
(87/C 226/29)

Oggetto: Limite di età per il rilascio di tessere ferroviarie per anziani

Le Ferrovie olandesi rilasciano una speciale tessera per anziani cui avevano fino a qualche tempo fa diritto le donne con più di 60 anni di età e gli uomini con più di 65 anni.

Tale limite di età è stato da qualche tempo uniformato per tener conto di determinati sviluppi nella struttura sociale, cosicché tutti coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età possono ottenere una tessera per anziani. Le disposizioni dell'UIC [1] non consentono tuttavia di far valere detto limite di età anche per i viaggi all'estero, per quanto le Ferrovie olandesi vedano volentieri un'estensione di tale norma al traffico internazionale.

1. Considera la Commissione legittimo che, in virtù di disposizioni emanate dall'UIC, vengano adottati differenti limiti di età per uomini e donne ai fini della concessione di riduzioni sui percorsi ferroviari internazionali?

2. È esatto che in particolare le Ferrovie francesi intendono mantenere il limite di età di 65 anni per gli uomini?

3. Quali passi conta la Commissione di intraprendere perché sia adottato un unico limite di età di 60 anni valido per tutti?

[1] UIC: Union Internationale des Chemins de Fer

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione
(30 marzo 1987)

1. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione delle sue risposte alle interrogazioni scritte n. 1233/83 della sig.na de Valera [1], n. 777/85 del sig. Newton Dunn [2] e n. 2982/85 del sig. Megahy [3].

Il programma Rail Europ Senior (RES) (tessere ferroviarie per anziani) che è stato approvato fra 19 compagnie ferroviarie nel quadro della cooperazione UIC, è un programma commerciale. Conformemente alla decisione 83/418/CEE del Consiglio [4], questo programma rientra nel quadro di un'autonomia di gestione delle aziende ferroviarie. La Commissione non può intervenire per imporre un'unica età minima.

Secondo la Commissione, il presente accordo del 1983 è il risultato di un compromesso basato sull'età di pensionamento per uomini e donne nei paesi allora interessati.

2. La Commissione non partecipa a negoziati fra aziende ferroviarie cosicché non ha informazioni specifiche sulle posizioni individuali prese dalle aziende interessate.

3. Al giorno d'oggi, le ferrovie non hanno ancora potuto accordarsi in modo unanime su un'unica età minima nonostante ripetuti tentativi di alcune aziende ferroviarie.

Tuttavia, la Commissione fa presente la sua intenzione di prevedere la parità di età di pensionamento negli Stati membri nel contesto di una politica a favore di una flessibilità del pensionamento come è previsto nel programma comunitario a medio termine 1986-1990 [5] sulla parità delle possibilità per le donne. I servizi della Commissione stanno attualmente elaborando un nuovo strumento giuridico in materia.

[1] GU n. C 31 del 6. 2. 1984.
[2] GU n. C 269 del 21. 10. 1985.
[3] GU n. C 123 del 22. 5. 1986.
[4] GU n. L 237 del 26. 8. 1983.
[5] Doc. COM(85) 801 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2182/86
dell'on. Giorgio Rossetti (COM — I)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 dicembre 1986)
(87/C 226/30)

Oggetto: Finanziamento di infrastrutture di trasporto nel quadro della politica comunitaria per il Mediterraneo

1. Accorda la Comunità europea contributi finanziari per progretti infrastrutturali (porti, aeroporti, strade, ferrovie) ai paesi del Mediterranneo con i quali ha concluso protocolli di cooperazione tecnica e finanziaria?

2. In caso positivo, per quali progetti, di quali dimensioni e secondo quali modalità sono stati concessi questi contributi finanziari?

3. Per quali altri progetti è stato richiesto un contributo finanziario alla Comunità europea?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione
(23 marzo 1987)

Tra il 1969 ed il 1986, la Comunità ha finanziato 19 progetti, riguardanti infrastrutture di trasporto del tipo

citato dall'onorevole parlamentare, in otto paesi mediterranei che hanno concluso protocolli finanziari con la CEE, per un totale di circa 554 milioni di ECU.

Di questa cifra, 62 milioni di ECU erano costituiti da prestiti a condizioni speciali provenienti dalle risorse di bilancio della CEE (nel caso della Turchia, dai sei Stati membri iniziali), con termini di pagamento compresi tra 30 e 40 anni e ad un tasso d'interesse oscillante da 1 a 3 %. Questi prestiti sono gestiti dalla Banca europea degli investimenti nel quadro del mandato conferitole dalla Commissione.

Quest'ultima ha anticipato 1,4 milioni di ECU, in forma di aiuto non rimborsabile, prelevati dalle sue risorse di bilancio e destinati ad un progetto d'infrastruttura stradale in Siria.

I prestiti provenienti dalle risorse proprie della Banca europea degli investimenti equivalevano a circa 491 milioni di ECU. Il termine di pagamento era compreso tra 15 e 20 anni. Poiché la Banca raccoglie la maggior parte dei propri fondi sui mercati di capitali e opera senza ricavare utili, i suoi tassi d'interesse si avvicinano al costo dei suoi prestiti. La maggior parte di questi ultimi ha beneficiato di un abbuono d'interesse del 2 %, come previsto dai protocolli finanziari firmati con i vari paesi per la concessione di doni e di aiuti sulle risorse di bilancio della Comunità. La seguente tabella illustra la ripartizione per paese dei finanziamenti concessi dalla Comunità a progetti di infrastrutture di trasporto.

PAESE	Porti		Strade		Ferrovie		TOTALE	N. di progetti
	BEI	Bilancio	BEI	Bilancio	BEI	Bilancio		
Algeria	25	—	110	—	—	—	135	3
Egitto	25	—	—	—	—	—	25	1
Malta	3	5	—	—	—	—	8	1
Marocco	59	14	—	—	—	—	73	3
Siria (a)	—	—	34	4,9	—	—	38,9	3
Tunisia	—	—	—	—	17	15	32	2
Turchia (b)	—	—	—	20	—	4,4	24,4	2
Iugoslavia	—	—	151,7	—	66,3	—	218	4
Totale	112	19	295,7	24,9	83,3	19,4	554,3	19

N.B. Gli aiuti prelevati sui fondi di bilancio sono stati concessi come prestiti a condizioni speciali, salvo per quanto riguarda:
(a) La Siria: 4,9 milioni di ECU, di cui 1,4 sotto forma di aiuti non rimborsabili e 3,9 sotto forma di prestiti a condizioni speciali
(b) Una parte dei prestiti a condizioni speciali concessi sui bilanci dei singoli Stati membri (Protocollo I e II).

Le relazioni annuali della Banca europea degli investimenti riportano un elenco completo e descrittivo dei prestiti che essa concede ogni anno. La Banca europea degli investimenti pubblica informazioni sui prestiti soltanto al momento della firma del contratto, quando di norma viene rilasciato un comunicato stampa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2186/86
dell'on. Ben Visser (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 226/31)

Oggetto: Future proposte della Commissione relative all'ampliamento del campo di applicazione concernente l'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto

La direttiva 83/182/CEE [1] accorda una franchigia fiscale (cifra d'affari, accise e altre imposte sui consumi) che viene concessa per una durata, ininterrotta o meno, di non oltre sei mesi per ogni periodo di dodici mesi.

All'atto pratico questo periodo di sei mesi è molto arbitrario ed in particolare fastidioso quando si tratta di usare la propria auto in un altro Stato membro per un periodo più lungo. Costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini all'interno della Comunità europea perché attualmente non si può fare a meno di questo mezzo di trasporto. Anche per talune categorie di turisti che soggiornano all'estero per un periodo più lungo questa disposizione è estremamente fastidiosa.

1. La Commissione cosa pensa di questo periodo di sei mesi?

2. La Commissione, visto quanto precede, ritiene auspicabile prorogare questo periodo in particolare per le auto?

3. La Commissione ritiene possibile introdurre, quando un'auto viene usata per un tempo maggiore in uno Stato membro diverso da quello in cui essa è immatricolata, un sistema di autorizzazioni sulla cui base il proprietario, dopo i sei mesi o il periodo prorogato, riceve la franchigia fiscale figurante nella direttiva per un tempo determinato da stabilire nell'autorizzazione, tempo che può eventualemente essere prorogato per un certo periodo?

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 59.

Risposta data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(30 marzo 1987)

1. La Commissione ritiene, come l'onorevole parlamentare, che la durata di sei mesi di cui all'articolo 3 della direttiva 83/182/CEE potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione dei veicoli da turismo nella Comunità. Per questo motivo detta direttiva prevede ad esempio un termine di sette mesi per periodo di dodici mesi all'atto dell'importazione di un veicolo da turismo attraverso gli intermediari di commercio di cui all'articolo 3 della direttiva 64/224/CEE e che concede agli Stati membri la facoltà di mantenere e/o prevedere regimi più liberali di quelli di cui alla direttiva 83/182/CEE.

In altri casi, può avvenire che questo termine non basti a coprire la situazione di persone i cui legami professionali si trovino in un altro Stato membro. Vi sono sempre più persone infatti nella Comunità che lavorano l'intera settimana in uno Stato membro e ritornano soltanto durante il week-end e le vacanze nello Stato membro della loro residenza normale in cui si trovano i loro legami personali. Rimostranze sono state inviate alla Commissione perché taluni Stati membri hanno chiesto che le persone che vi esercitano una professione immatricolino il loro veicolo di turismo in tale Stato essendo stato superato il termine di sei mesi.

2. Per ovviare ai suddetti inconvenienti, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva che modifica la direttiva 83/182/CEE (1). Si è proposto in particolare di portare la durata dell'importazione temporanea a nove mesi per periodo di dodici mesi se la persona importa nello Stato membro in cui ha i suoi interessi professionali il veicolo immatricolato nello Stato membro della sua residenza normale.

3. La Commisione ritiene che un sistema di autorizzazione che dia agli Stati membri la possibilità di prorogare la durata iniziale della franchigia per un nuovo periodo presenterebbe alcune difficoltà di carattere amministrativo.

L'orientamento seguito dalle Commissione nell'immediato è di modificare la suddetta direttiva per ampliarne le disposizioni allo scopo di agevolare l'importazione temporanea di veicoli dei privati residenti sul territorio comunitario e per autorizzarne l'uso ai residenti dello Stato membro d'importazione.

Si ricorda da ultimo che la Commissione ha presentato nel 1985 un Libro bianco sul perfezionamento del mercato interno che prevede l'abolizione delle frontiere fiscali entro il 31 dicembre 1992. Non appena attuata quest'abolizione, i privati potranno importare liberamente dal punto di vista fiscale i veicoli da turismo acquistati in uno qualsiasi degli Stati membri, senza condizioni di durata.

(1) Doc. COM(87) 14 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2191/86
dell'on. Gijs de Vries (LDR — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 226/32)

Oggetto: Cartello nippo-americano nel settore dei semiconduttori

Rispondendo all'interrogazione scritta n. 668/86 (1) la Commissione ha fatto sapere di avere chiesto agli Stati Uniti, al Giappone e al GATT immediate consultazioni sull'accordo nippo-americano relativo ai semiconduttori, ai sensi dell'articolo XII dell'accordo generale nonché dell'articolo 15 del codice antidumping del GATT. Quali sono i risultati di tali consultazioni e quali altre iniziative conta la Commissione di intraprendere?

(1) GU n. C 149, del 19. 6. 1987, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2578/86
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 226/33)

Oggetto: Accordo Giappone-Stati Uniti sui componenti elettronici

In occasione delle consultazioni svoltesi a Ginevra nell'ambito del GATT la Commissione ha chiesto al Giap-

pone chiarimenti circa l'accordo da questo raggiunto con gli Stati Uniti sui semiconduttori.

Può essa ora far conoscere le risposte ottenute dal Giappone e i suoi eventuali commenti al riguardo?

Risposta comune data dal sig. De Clercq in nome della Commissione

(30 aprile 1987)

Ai sensi dell'articolo XXII del GATT, il 20 novembre 1986 e il 29 gennaio 1987, hanno avuto luogo, con la partecipazione di vari paesi terzi, consultazioni con il Giappone e gli Stati Uniti in merito al loro accordo sui semiconduttori. Sono stati discussi essenzialmente tre punti: i problemi di trasparenza, le discriminazioni nell'accesso al mercato giapponese e la clausola dell'accordo relativa al controllo da parte del Giappone dei prezzi all'esportazione per i mercati dei paesi terzi. Su quest'ultimo punto, la Commissione ha inoltre avviato una procedura di consultazioni, conciliazione e composizione delle controversie a norma dell'articolo 15 del «codice antidumping» del GATT.

Nelle consultazioni, gli Stati Uniti e il Giappone hanno contestato l'incompatibilità del loro accordo con gli obblighi derivanti dal GATT. Essi hanno affermato di aver trasmesso l'intero contenuto dell'accordo e di non aver preso alcun impegno complementare in materia, sotto forma di scambio di lettere o di documento. Il Giappone ha dichiarato che nessun impegno quantitativo o discriminante era stato preso per quanto riguarda l'accesso al mercato giapponese e ha inoltre respinto la domanda della Comunità di sopprimere la clausola dell'accordo sui semiconduttori relativa al controllo dei prezzi all'esportazione per i mercati dei paesi terzi.

La Commissione si rammarica dell'esito insoddisfacente delle consultazioni e, in particolare, del carattere incompleto delle risposte fornite dalle due parti. Particolarmente deplorabile è il rifiuto opposto dalle autorità giapponesi alla richiesta di sopprimere il controllo dei prezzi all'esportazione nella Comunità europea. La Commissione ha pertanto chiesto al Consiglio del GATT di istituire un gruppo di lavoro per ottenere, in particolare, l'abrogazione del sistema di controllo dei prezzi all'esportazione che essa ritiene contrario alle disposizioni del GATT.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2215/86
dell'on. Roland Gaucher (DR — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 dicembre 1986)
(87/C 226/34)

Oggetto: Azione nel settore culturale

Può la commissione fornire un elenco completo degli organismi che beneficiano di aiuti finanziari della Comunità economica europea a valere sulla linea 670 di bilancio, specificando l'esatto ammontare dei contributi versati a tali organizzazioni nel 1985 e 1986?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(30 aprile 1987)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento europeo l'elenco preciso degli organismi che hanno fruito dell'aiuto finanziario della Comunità economica europea a titolo della linea 670 del bilancio, nonché gli importi esatti per i quali sono stati stipulati contratti con detti organismi nel 1985.

La Commissione si riserva di fornire prossimamente gli stessi elementi d'informazione per il 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2219/86
dell'on. Alman Metten (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 dicembre 1986)
(87/C 226/35)

Oggetto: Importazioni di acciaio dal Sudafrica

1. Il 16 settembre 1986 il Consiglio ha adottato una decisione che sospende l'importazione di taluni prodotti siderurgici originari del Sudafrica (86/459/CECA) [1]. Tale decisione non si basa tuttavia sul trattato, ma rinvia soltanto a discussioni svoltesi nell'ambito della cooperazione politica europea. Ritiene la Commissione che il Consiglio le abbia fornito con tale decisione, una base giuridica sufficiente per la sua azione?

2. La suddetta decisione 86/459/CECA non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti originari del Sudafrica da importare in esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 19 settembre 1986 o in corso

di inoltro verso la Comunità a tale data. È disposta la Commissione, tenuto conto delle sue competenze di gestione, a definire e notificare una data dopo la quale non accetterà più alcuna importazione sulla base di tali due eccezioni, al fine di evitare ogni abuso di tali clausole derogatorie?

(1) GU n. L 268 del 19. 9. 1986, pag. 1.

Risposta data dal sig. De Clercq in nome della Commissione

(3 aprile 1987)

La Commissione ritiene che la decisione dei rappresentanti del governo degli Stati membri, presa in data 16 settembre 1986, sia giuridicamente valida. Non è necessaria una base giuridica specifica perché i rappresentanti del governo prendano una decisione comune.

La Commissione non intende adottare o proporre misure del tipo in parola. A prescindere dalle merci importate nel quadro di contratti a lungo termine, è improbabile che ulteriori spedizioni possano essere ammesse ora nella Comunità a norma delle disposizioni di cui trattasi, quattro mesi dopo la pubblicazione della decisione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2236/86 dell'on. Thomas Raftery (PPE — IRL) alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1986)

(87/C 226/36)

Oggetto: Carte di sbarco su voli internazionali

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1789/85 (1) la Commissione asserisce che « non solo le domande poste dai funzionari di frontiera circa scopo e durata della visita, destinazione ecc. sono superflue », ma che « i cittadini della Comunità hanno il diritto di rifiutare di rispondervi ».

Tuttavia, nella sua risposta all'interrogazione n. 892/86 (2) essa dichiara che « sono ammesse deroghe per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza », come stabilito dalla direttiva 64/221/CEE (3) del 25 febbraio 1964, la quale infatti recita, all'articolo 2.1 che: « La presente direttiva riguarda i provvedimenti relativi all'ingresso sul territorio, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, o all'allontanamento dal territorio, che sono adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. »

Vuol la Commissione far sapere a quale delle succitate categorie di motivi si richiami la prassi, tuttora seguita dalle autorità britanniche, che consiste nell'esigere da cittadini comunitari in partenza dall'aeroporto di Belfast per Amsterdam o altre destinazioni la compilazione di una « carta di sbarco » — una prassi da essa considerata, alla luce della predetta direttiva, « compatibile con la normativa comunitaria in quanto deroga alle disposizioni generali? »

Vuol inoltre spiegare come questa prassi può conciliarsi con l'articolo 3.1 della direttiva in parola che recita: « I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati? »

Dal momento che essa stessa ha affermato, nella sua risposta all'interrogazione n. 891/86 (4) che, prima di invocare i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ogni singolo caso dev'essere attentamente valutato, non le sembra alquanto improbabile che misure del genere possano rivelarsi giustificate per tutti quanti i passeggeri di un dato volo?

È quindi disposta ora a rispondere nei dettagli e in modo esauriente ai quesiti di cui sopra?

(1) GU n. 314 del 8. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. 149 del 9. 6. 1987, pag. 4.
(3) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850.
(4) GU n. 72 del 2. 3. 1987, pag. 20.

Risposta data da lord Cockfield in nome della Commissione

(31 marzo 1987)

Come ho già avuto occasione di dire, la Commissione sa che i passeggeri di taluni voli fra Belfast ed altri aeroporti del Regno Unito sono soggetti a formalità tra cui la compilazione di carte di sbarco. Tali formalità non sembrano rientrare nell'attuale campo d'applicazione del diritto comunitario.

Per quanto riguarda le formalità alle quali sono soggetti i passeggeri di voli internazionali, la Commissione ha deciso di svolgere un'indagine più approfondita per accertare la loro natura effettiva e, se del caso, la loro compatibilità con il diritto comunitario. Ad indagine ultimata essa informerà l'onorevole parlamentare dei risultati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2240/86
dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 226/37)

Oggetto: Assicurazione malattia degli stranieri in Spagna

È al corrente la Commissione che i costi dell'assistenza sanitaria in Spagna sono talemente elevati, rispetto ad altri paesi della Comunità, che i contributi per le spese di malattia per gli stranieri che trascorrono l'inverno in tale paese dovrebbero essere aumentati del 300 % ?

Come spiega la Commissione una siffatta differenza di costo ?

Non ritiene la commissione che nell'ambito dell'Europa dei cittadini e dato il costante aumento della mobilità si debba cercare un sistema di pagamento in base al quale le spese e i contributi vengano pagati nel paese di soggiorno ?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(6 maggio 1987)

I pensionati e i loro familiari, contemplati dalle disposizoni dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72, relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1], beneficiano delle prestazioni in natura dell'assicurazione-malattia quando soggiornano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la residenza.

Le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare (articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71).

Per beneficiare di queste disposizioni il pensionato deve essere in possesso del formulario E 111 [2], rilasciato dalla cassa malattia del luogo di residenza (articolo 31 del regolamento (CEE) n. 574/72).

In tale sistema non esiste la possibilità di aumentare il contributo in funzione della permanenza in uno Stato membro determinato.

I termini del problema non consentono tuttavia di affermare che gli interessati rientrino nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari. Sembra infatti che si tratti di persone che non sono assicurate da un regime di sicurezza sociale, ma hanno stipulato assicurazioni private.

Per quanto riguarda l'assicurazione privata, la Commissione si preoccupa di garantire che tale attività si svolga in uno spirito di leale concorrenza internazionale e di conseguenza non intende proporre alcun sistema di compensazione.

[1] GU n. L 230 del 22. 8. 1986.
[2] GU n. L 192 del 15. 7. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2276/86
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 226/38)

Oggetto: « Contadini senza frontiere » — Aiuti della Comunità economica europea

L'aiuto alimentare di emergenza fornito ai paesi africani in difficoltà non è sufficiente. Contadini francesi hanno lasciato temporaneamente le loro coltivazioni per andare a insegnare ai contadini del Terzo mondo come far fruttificare le loro terre.

Questa nuova forma di impegno nell'ambito del « Médecins sans frontières » o di « Association sans frontière » consente di agire in loco nel modo più efficace e valido a lungo termine.

È informata la Commissione di tale forma d'iniziativa ?

Intende essa contribuire, al di fuori dell'ambito del Fondo europeo di sviluppo, a informare di tale iniziativa tutti i paesi membri, le associazioni agricole ed altre, ancora interessati al problema ?

Ritiene essa che detta iniziativa possa essere in grado di rispondere alle esigenze di razionalizzazione e di ristrutturazione di taluni settori agricoli, se incoraggerà con un aiuto della Comunità economica europea l'esportazione del « know how » di un certo numero di agricoltori ?

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(1 aprile 1987)

La Commissione è al corrente delle attività svolte da « Contadini senza frontiere », gruppo facente parte dell'organizzazione « Agricoltori francesi e sviluppo internazionale » (AFSI), e ha già contribuito all'attuazione di alcuni progetti da essa promossi.

L'iniziativa in questione non è l'unica del suo genere. Da alcuni anni, diverse organizzazioni di agricoltori europei, in collaborazione con organizzazioni non governative di sviluppo, cercano di organizzare il trasferimento del know-how agricolo europeo nelle regioni del Terzo mondo. Oltre alla collaborazione con « Contadini senza frontiere », nel suo programma di cofinanziamento con le ONG, la Comunità ha concesso il proprio sostegno a molte iniziative di questo genere, quali ad esempio quelle attuate dal CRIAD (Francia).

Per quanto riguarda un eventuale ampliamento di questo programma, la Commissione ritiene che esso richieda una solida preparazione, sia delle organizzazioni e

dei contadini europei che vi partecipano, che dei villaggi o regioni del terzo mondo dove essi vorrebbero operare. La Commissione è disposta ad esaminare con grande interesse le proposte che le verranno presentate; essa non intende tuttavia prendere l'iniziativa di incoraggiare organizzazioni o agricoltori (eventualemente privi della preparazione necessaria) ad intraprendere questo tipo di attività.

Inoltre, la Commissione ritiene che un'attività di questo genere, dato il numero relativamente ristretto di persone in grado di parteciparvi, potrebbe contribuire a soddisfare le esigenze di razionalizzazione e ristrutturazione dell'agricoltura europea soltanto in misura trascurabile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2279/86
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 226/39)

Oggetto: Isole Malvine (Falkland) — Estensione unilaterale della zona economica a 150 miglia

Il 29 ottobre 1986 il governo britannico ha annunciato l'estensione a 150 miglia della zona economica (e di pesca) intorno alle isole Malvine nell'Atlantico meridionale.

Dal 1982, in seguito alla guerra tra Regno Unito e Argentina, per il possesso il tali isole, la situazione politica in relazione al problema in oggetto era stato «congelato».

Il governo britannico auspica di porre fine, con detto provvedimento al saccheggio delle acque dell'Atlantico meridionale, tra le più pescose del mondo, in cui numerose specie sarebbero minacciate di estinzione. Il controllo interessa soprattutto le flotte pescherecce dei paesi dell'Est nonché i pescatori del Giappone e della Corea che hanno letteralmente invaso tali zone.

Qual è la posizione della Commissione di fronte a tale provvedimento, che entrerà in vigore il 1 gennaio 1987?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha in nome della Commissione

(31 marzo 1987)

L'onorevole parlamentare si riferisce probabilmente all'istituzione della FICZ ovvero «Falklands Interim Conservation Zone» (zona di conservazione provvisoria attorno alle Malvine). Trattandosi di un provvedimento di esclusiva competenza delle autorità nazionali, non spetta alla Commissione pronunciarsi al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2282/86
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)
al Consiglio delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 226/40)

Oggetto: Arresto dei membri del gruppo musicale «Section de Jazz» a Praga

Il 5 agosto 1986 a Praga tutti i membri del gruppo musicale rock-pop «Section de Jazz» sono stati fermati dalla polizia e arrestati per attività antisociali.

La Cecoslovacchia è uno dei 35 Stati firmatari degli accordi di Helsinki, in cui figura un capitolo relativo ai diritti dell'uomo.

La libertà di opinione espressa con qualsiasi mezzo, segnatamente con la musica, è un diritto riconosciuto da tutti gli Stati firmatari.

Può il Consiglio dei ministri intervenire per via diplomatica affinché membri del gruppo rock «Section de Jazz» siano liberati senza indugio dalle autorità del loro paese e non siano più infastiditi nell'esercizio della loro libera espressione artistica?

Risposta [1]

(10 luglio 1987)

I Dodici continuano a seguire con attenzione l'evolversi della situazione in Cecoslovacchia. Tanto sul piano individuale che congiunto, essi non omettono di far rilevare alle autorità cecoslovacche la necessità di rispettare pienamente le disposizioni e gli impegni internazionali in materia di diritti umani che sono stati sottoscritti dalla Cecoslovacchia.

Circa il caso specifico sottoposto dall'onorevole parlamentare, solo due membri del Comitato direttivo della Sezione di Jazz dell'Unione cecoslovacca sono tuttora in carcere.

Il processo ad alcuni membri del suddetto gruppo, svoltosi l'11 marzo 1987, si è concluso con la condanna a pene detentive, effettive o con la condizionale, contro le quali tanto la Procura che i convenuti hanno fatto appello.

Questo processo si è svolto in presenza di giornalisti occidentali. Malgrado le insistenti richieste rivolte alle autorità cecoslovacche, nessun membro di ambasciata occidentale ha potuto assistervi.

Dopo tale sentenza, i Dodici, attraverso la Presidenza, hanno espresso la loro viva riprovazione per le condanne inflitte, e ciò in occasione della seduta plenaria del 20 marzo 1987 alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa a Vienna.

È chiaro che i Dodici continueranno a seguire da vicino questa vicenda e non mancheranno di ricordare se necessario alla Cecoslovacchia gli impegni assunti con la firma dell'Atto finale di Helsinki e nel quadro della procedura della Conferenze sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

(1) Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2296/86
dell'on. Hans Poetschki (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1987)

(87/C 226/41)

Oggetto: Disparità regionali e livello di efficienza delle economie degli Stati membri

Secondo la Commissione delle Comunità europea, in quale misura il ritardo delle regioni più deboli della Comunità è attribuibile al diverso livello di efficienza delle economie dei vari Stati membri e in quale misura a fattori regionali specifici?

Risposta data dal sig. Pfeiffer in nome della Commissione

(31 marzo 1987)

Secondo i dati attualmente disponibili la metà circa delle disparità regionali è causata dalla diversità fra gli Stati membri, mentre l'altra metà è attribuibile alle differenze all'interno degli Stati membri stessi. Un'analisi di questo problema è contenuta nella Terza relazione periodica sulle regioni della Comunità che verrà pubblicata prossimamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2299/86
dell'on. Hans Poetschki (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1986)

(87/C 226/42)

Oggetto: Disparità regionali all'interno e tra gli Stati membri

Attribuisce la Commissione un'importanza maggiore alla coesione economica e sociale a livello comunitario rispetto a quella a livello nazionale?

Risposta data dal sig. Varfis in nome della Commissione

(3 aprile 1987)

La Commissione è del parere che il potenziamento della coesione socio-economica sul piano comunitario sia indissociabile dalle iniziative intraprese dagli Stati membri per ravvicinare i livelli di sviluppo delle singole regioni.

Merita ricordare in proposito che già l'articolo 130 B dell'Atto unico tiene conto dell'intimo nesso che deve sussistere tra l'intervento degli Stati membri e quello della Comunità, sia attraverso l'attuazione di politiche comuni e l'instaurazione del mercato interno che attraverso il sostegno dei Fondi strutturali.

A giudizio della Commissione, la coesione potrà essere conseguita solo grazie ad un insieme organico ed equilibrato di provvedimenti nazionali e comunitari che coinvolgano tutti gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2337/86
dell'on. José Maria Álvarez de Eulate Peñaranda (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1987)

(87/C 226/43)

Oggetto: Collegamento di treni ad alta velocità tra Lisbona e la frontiera francese

Le previsioni di programma attinenti alla rete europea dei treni ad alta velocità prefigurano un significativo salto di qualità per questo importante mezzo di trasporto che senza dubbio assolve una funzione sociale sempre più importante.

Dalle previsioni raccolte in detto progetto europeo risulta che numerose zone periferiche della Comunità, come ad esempio la Spagna, disporranno di un collegamento ferroviario più fluido e rapido con i mercati centroeuropei, con tutti i vantaggi che naturalmente ne conseguono per lo sviluppo di dette regioni.

Non può che sorprendere quindi, che nella futura rete europea dei treni ad alta velocità non sia stato previsto un collegamento ad alta velocità tra Lisbona e la frontiera francese, tale da ravvicinare maggiormente il Portogallo ai paesi centroeuropei per il tramite di questo mezzo di trasporta.

La Commissione ritiene che questa inspiegabile dimenticanza nelle previsioni di riferimento sia rimediabile?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(1 aprile 1987)

La relazione tecnica della Commissione « Verso una rete europea di treni a grande velocità » [1] presenta due schemi di rete ferroviaria (Limite 2000 e più lungo termine) che include linee che verranno probabilmente riattate per velocità superiori a 160 km/h.

Questi schemi sono il risultato dei lavori svolti nel 1985 sotto l'egida della Commissione da parte di un gruppo di esperti in materia di grande velocità ferroviaria.

La Commissione prevede di approfondire ed aggiornare detta relazione tenendo conto altresì delle linee e dei programmi di sviluppo esistenti sulla penisola iberica.

Attualmente essa non è ancora in grado di pronunciarsi sui tracciati che potrebbero essere prescelti per quanto riguarda i collegamenti a grande velocità da Lisbona.

[1] Doc. COM(86) 341 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2338/86
dell'on. José Maria Álvarez de Eulate Peñaranda
(ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 gennaio 1987)
(87/C 226/44)

Oggetto: Unità di coordinamento delle Società per lo sviluppo regionale

Le Società per lo sviluppo regionale che in taluni paesi comunitari collaborano attivamente al progresso economico regionale, devono costituire un elemento imprescindibile della politica della Comunità per il progresso economico e sociale di dette regioni.

A questo riguardo sarebbe auspicabile che dette Società per lo sviluppo regionale costituissero un'unità di coordinamento per facilitare il dialogo con la Commissione e per elaborare proposte.

La Commissione ritiene che sarebbe interessante promuovere questo organo di coordinamento delle Società per lo sviluppo regionale di vari paesi della Comunità europea perché collabori come valido interlocutore allo sviluppo della sua politica regionale?

Risposta data dal sig. Pfeiffer in nome della Commissione

(27 marzo 1987)

La Commissione è conscia del ruolo che nella maggior parte degli Stati membri è assolto dalle Società di sviluppo al fine di accelerare il progresso socio-economico delle regioni. Attraverso contatti bilaterali, essa ha sempre mantenuto aperto il dialogo con gli organi regionali, ed intende continuare su questa via. Effettivamente, l'attuazione della politica regionale comunitaria potrebbe ricevere maggior impulso qualora esistesse un'entità di coordinamento delle Società di sviluppo regionale dei singoli Stati membri che facilitasse il dialogo e la collaborazione con la Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2344/86
dell'on. Ferruccio Pisoni (PPE — I)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 gennaio 1987)
(87/C 226/45)

Oggetto: Mercato dei distillati di vino

La Commissione è pregata di far sapere se, nel rispondere all'interrogazione scritta n. 703/86 [1] dell'on. Barbara Castle, essa ha tenuto o vorrà tener conto delle seguenti considerazioni:

1. nel quadro delle distillazioni decise a norma del Regolamento (CEE) n. 337/79 [2] — quale strumento di politica agricola comunitaria — è vietato distillare certi prodotti agricoli senza ricorrere ai surplus. Nel settore vitivinicolo, la cui produzione è in gran parte regolata dagli andamenti stagionali, le acqueviti di vino e l'alcole da vino sono ottenuti distillando le eccedenze disponibili ad un prezzo molto basso di vino reperibile negli anni di produzione eccedentaria, eccezion fatta per talune acqueviti di vino a denominazione di origine e di elevata qualità;

2. ciò non è più possibile quando la politica vitivinicola interviene a proteggere i prezzi del vino utilizzando la distillazione sovvenzionata;

3. in tal caso, l'invio al mercato dei combustibili per autotrazione o riscaldamento di tutta la produzione ottenuta dalla distillazione delle eccedenze comporta l'eliminazione dal mercato di tutto l'alcole da vino e di tutte le acqueviti di vino, salve quelle poche a denominazione di origine controllata;

4. questo è inaccettabile perché, nei limiti necessari a far fronte ai normali bisogni del mercato interno comunitario, questi prodotti devono continuare ad essere disponibili per evitare di metter in crisi interi settori di consumo (acqueviti di vino senza denominazione di origine, vini liquorosi, liquori amari ed altri, la cui qualità richiede l'impiego di alcole da vino o di acquavite di vino);

5. è quindi necessario non soltanto non estendere indiscriminatamente il principio dell'avvio dei prodotti derivanti dalla distillazione comunitaria delle eccedenze agricole, ma anche prevedere l'equilibrata revisione della sua applicazione anche per quanto riguarda i prodotti di proprietà del Fondo europeo agricolo di orientamento garanzia derivanti dalla distillazione vinicola comunitaria obbligatoria.

(1) GU n. C 264 del 2. 10. 1986, p. 10.
(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(31 marzo 1987)

I meccanismi istituiti nel settore del vino in relazione alle distillazioni comunitarie lasciano al distillatore la facoltà di disporre liberamente della propria produzione, dopo aver ricevuto l'aiuto CEE.

Tale produzione, realizzata sotto forma di alcole o di acquavite di vino, a scelta del distillatore, può essere liberamente avviata verso gli sbocchi normali di questi prodotti.

La Commissione non intende sopprimere tale possibilità, che può essere limitata unicamente dalla capacità di assorbimento degli sbocchi normali esistenti. Essa sorveglierà i prodotti messi in vendita dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e, nei limiti delle proprie competenze, sorveglierà anche quelli messi in vendita dagli organismi che hanno preso in consegna partite di alcole nel quadro di misure nazionali, adoperandosi affinché i quantitativi eccedentari di tali prodotti non provochino perturbazioni sul mercato degli alcoli e delle bevande alcoliche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2345/86
degli onn. Francesca Marinaro e Aldo Bonaccini (COM — I)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 226/46)

Oggetto: Disponibilità e criteri d'utilizzo dei locali della Commissione per iniziative politiche

1. Può la Commissione confermare di aver cambiato parere sulla concessione delle proprie strutture in favore di manifestazioni politiche, tenuto conto che giovedì 27 novembre 1986 è stato organizzato nella sala S 11 del Berlaymont un incontro-dibattito pubblicizzato con l'affissione di manifesti e relativa diffusione generalizzata ai funzionari a mezzo del personale della Commissione stessa?

2. Può essa inoltre indicare quali sono i criteri

— per ottenere la disponibilità dei suoi locali per l'organizzazione di manifestazioni politiche e

— per pubblicizzare manifestazioni politiche con affissioni in bacheche e con diffusione generalizzata ai funzionari del materiale di propaganda?

Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(8 aprile 1987)

1. La Commissione non ha cambiato parere sulla concessione delle proprie strutture per manifestazioni politiche.

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, la Commissione accetta di mettere le proprie strutture a disposizione di riunioni conformi agli obiettivi generali dell'istituzione.

Inoltre, essa può concedere l'uso di sale di riunione a organizzazioni esterne, quando la manifestazione verte su un tema d'interesse europeo.

Essa accetta anche che, su richiesta di membri del proprio personale o di quello di altre istituzioni, vengano utilizzati i suoi mezzi d'informazione per segnalare l'organizzazione delle manifestazioni autorizzate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2346/86
di Sir Jack Stewart-Clark (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 226/47)

Oggetto: Interdizione di guidare valida per tutta l'Europa comunitaria

Esistono disposizioni — e se sì, quali — atte ad interdire a cittadini della Comunità cui sia stata sospesa la patente nel loro paese di guidare in altri Stati comunitari? Poiché, secondo informazioni fornite dalle autorità britanniche, è possibile utilizzare una patente di guida internazionale valida per dodici mesi senza dover esibire la patente nazionale, in altri paesi della Comunità la polizia stradale non può sapere se a un guidatore da essa sottoposto a controllo sia stata interdetta la guida nel suo paese.

Non ritiene la commissione che la sospensione di una patente di guida decisa in un paese dovrebbe valere anche negli altri paesi della Comunità? In caso affermativo, quali iniziative può proporre la Commissione al fine di assicurare che tale interdizione sia valida in tutta la Comunità?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(20 marzo 1987)

La direttiva 80/1263/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1980 [1], relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, non contempla alcuna disposizione sul ritiro della medesima tranne quando lo stato di salute del titolare sia tale che verrebbe rifiutata la domanda di rilascio o di rinnovo della patente. Sul piano comunitario non esistono quindi disposizioni in materia di ritiro delle patenti diverse da quelle succitate.

In conformità dell'articolo 42 dell'atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale, tenutasi a Vienna nel 1968, gli Stati firmatari hanno tuttavia la possibilità di togliere il diritto ad un conducente che commetta, sul loro territorio, un'infrazione che può comportare il ritiro della patente in virtù delle rispettive legislazioni, di avvalersi sul loro territorio della patente di guida nazionale o internazionale. L'autorità che ha agito nel modo sopra descritto può farsi consegnare la patente che conserverà fino alla scadenza del termine durante il quale l'interessato è stato privato della patente o finché il titolare della stessa lasci il suo territorio, nel caso che ciò avvenga prima della scadenza del predetto termine. Quest'ultima autorità può anche avvertire del ritiro della patente l'autorità che l'ha rilasciata.

La Commissione non si propone per il momento di fare proposte intese a negare ad un conducente che commetta in uno Stato membro un'infrazione che può comportare il ritiro della patente di guida in virtù della legislazione vigente in tale Stato, il diritto di avvalersi di tale patente negli altri Stati membri. Una proposta del genere presuporrebbe infatti l'armonizzazione, sul piano comunitario, delle legislazioni relative al ritiro della patente in seguito ad un'infrazione alle norme della circolazione stradale.

[1] GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2354/86
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 226/48)

Oggetto: Fondo sociale europeo e Piccole e medie imprese

La Commissione puó comunicare, per il 1985 e il 1986, l'elenco dei progetti autorizzati nel quadro del Fondo sociale europeo nonché l'importo totale assegnato a titolo di aiuto alle Piccole e medie imprese grazie a detti progetti, e la percentuale di questo aiuto globale nei confronti del rispettivo bilancio del Fondo sociale europeo per gli anni di cui sopra?

La Commissione puó comunicare quali progetti belgi sono stati assegnati alle Piccole e medie imprese nell'ambito dell'aiuto da parte del Fondo sociale europeo nonché l'importo per ciascun progetto e l'identità dei beneficiari?

Quale è stato il rapporto fra l'aiuto concesso alle Piccole e medie imprese e l'aiuto totale concesso al Belgio per i due anni di cui sopra presi separatamente?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(29 aprile 1987)

Qui di seguito si elencano gli importi autorizzati, e le corrispondenti percentuali del bilancio, per le rubriche D 2 e D 3 degli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo — esercizi dal 1985 al 1987 [1] —, e le rubriche 3.2 et 4.4 degli orientamenti per la gestione del Fondo per gli esercizi dal 1986 al 1988 [2]:

per l'esercizio 1985, sono stati autorizzati 61,026 milioni di ECU, pari al 2,8 % del bilancio;

per l'esercizio 1986, sono stati autorizzati 88,129 milioni di ECU, pari al 3,4 % del bilancio;

nel 1985, l'aiuto a favore del Belgio destinato a piccole e medie imprese ha raggiunto i 78 122 ECU ed i 60 859 nel 1986, rispettivamente allo 0,08 % del contributo autorizzato a favore del Belgio.

Va notato che i contributi del Fondo sociale vengono in gran parte attribuiti a progetti per la formazione professionale di disoccupati, oppure a progetti di aiuto all'occupazione. Non è possibile sapere in quali settori gli interessati troveranno un'occupazione. Tuttavia, data la struttura della creazione di posti di lavoro nella Comunità, gran parte delle persone cosí preparate troveranno lavoro in piccole e medie imprese.

Infatti è proprio questo tipo di impresa che promuove l'occupazione. L'aiuto indiretto alle piccole e medie imprese, consistente in corsi di formazione del loro personale, non può quindi essere espresso in termini numerici precisi. Nel 1985, i contributi del Fondo hanno raggiunto i 2 209 milioni di ECU ed i 2 554 milioni di ECU nel 1986.

I richiesti elenchi dei beneficiari sono stati transmessi direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato del Parlamento europeo.

(1) GU n. C 126 del 12. 5. 1984, pag. 3.
(2) Decisione 85/261/CEE, GU n. L 133 del 22. 5. 1985, pag. 26.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2360/86
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 226/49)

Oggetto: Imposta sul valore aggiunto sui libri

In vari Stati membri (Regno Unito, Irlanda e Portogallo) non si applica l'imposta sul valore aggiunto sui libri. Si può presumere che la Commissione, nel quadro dei preparativi per il completamento del mercato interno, formuli delle proposte per regolare la questione.

Intende la Commissione occuparsi prossimamente del problema? È d'accordo la Commissione sul principio di un'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto a tasso zero, data l'importanza del settore per lo sviluppo generale della popolazione europea?

Risposta data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(30 marzo 1987)

La Commissione presenterà prossimamente le sue proposte in merito alle aliquote, alla struttura e all'estensione dell'imposta sul valore aggiunto, come parte del programma di completamento del mercato interno. Per ora non è in grado di pronunciarsi sulle singole disposizioni in cui tali proposte potranno articolarsi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2363/86
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 226/50)

Oggetto: Piani di emergenza in caso di incidenti nucleari

Nella Comunità europea esiste tra determinati Stati membri una certa misura di cooperazione in materia di piani di emergenza per gli incidenti nucleari, soprattutto per quanto riguarda le centrali nucleari situate in zone frontaliere.

Può far sapere la Commissione se dispone di dati relativi ai piani di emergenza transfrontalieri e fornire informazioni al riguardo?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(4 maggio 1987)

I piani di emergenza tranfrontalieri sono oggetto di accordi bilaterali tra alcuni Stati membri della Comunità e tra alcuni Stati membri e degli Stati terzi.

Una recente pubblicazione della Commissione (1) riguarda precisamente gli obiettivi e i metodi della programmazione transfrontaliera dei soccorsi nei paesi della Comunità europea in caso di incidente nucleare. In questa pubblicazione figura anche un elenco degli accordi bilaterali fra gli Stati membri della Comunità. La Commissione ne trasmette direttamente una copia all'onorevole e alla segreteria generale del Parlamento.

(1) Cfr. doc. V/2138/86

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2368/86
dell'on. Thomas Megahy (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 gennaio 1987)
(87/C 226/51)

Oggetto: Programma comunitario di lotta contro la povertà

1. La necessità che i beneficiari di contributi dell'attuale programma europeo di lotta contro la povertà rinnovino annualmente i loro contratti rende difficile fare dei piani in anticipo. Le procedure di rinnovo non sembrano essere state spiegate chiaramente. Può la Commissione far sapere quando verranno distribuiti i nuovi contratti?

2. I contratti dell'anno scorso non solo sono arrivati in ritardo, ma anche quando sono stati firmati e restituiti tempestivamente i primi pagamenti si sono fatti attendere anche per mesi. Può la Commissione fornire l'assicurazione che i problemi che hanno causato tali ritardi sono stati nel frattempo superati?

3. Poiché i beneficiari del programma di lotta contro la povertà sono principalemente organizzazioni di volontari e giacché tali organizzazioni dispongono perlopiù di entrate e capitali relativamente modesti, cosa che comporta una fragilità finanziaria, potrebbe la Commissione accelerare il versamento dei contributi?

4. Può far sapere la Commissione se dopo il primo anno il pagamento continuerà ad essere subordinato ad una qualche forma di valutazione positiva?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione
(27 aprile 1987)

Durante una riunione di tutti i responsabili dei progetti di lotta contro la povertà, tenutasi nel febbraio 1986, tutte le informazioni necessarie sono state fornite globalmente, indi separatamente in colloqui bilaterali sul funzionamento del finanziamento del programma, nonché sulle norme finanziarie a tal fine stabilite, in particolare su quelle relative ai contratti.

1. Mentre il programma ha una durata di 4 anni, i crediti di impegno sono soggetti alla regola della durata annuale: la Commissione è quindi tenuta a stipulare contratti di un anno. Nella misura in cui i responsabili dei progetti sono al corrente che se le condizioni contrattuali saranno rispettate essi resteranno in carica per l'intera durata del programma, potranno effettuare una certa programmazione.

Nel dicembre 1986 sono già stati trasmessi ai progetti i contratti per il periodo 1986-1987.

2. All'interrogazione scritta n. 2331/86 dell'onorevole parlamentare [1], è stata fornita una risposta particolareggiata.

3. La Commissione è conscia dei problemi che possono incontrare taluni enti non governamentivi, i cui mezzi d'avvio, soprattutto quelli finanziari, sono sovente scarsi. Occorre tuttavia tener presente che talvolta le difficoltà possono sorgere da ritardi dei cofinanziatori nazionali (autorità centrali, regionali, locali, fondazioni, ecc.) nell'apportare il loro contributo finanziario.

4. La Commissione è tenuta a garantire il corretto impiego dei fondi messi a disposizione dei vari progetti « azione-ricerca ». Per tale ragione, ogni contratto contiene talune norme che i responsabili dei progetti si sono impegnati a rispettare; in occasione del rinnovamento dei contratti, vengono mantenute le norme in parola.

[1] GU n. C 171 del 29. 6. 1987, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2371/86
dell'on. Thomas Megahy (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 gennaio 1987)
(87/C 226/52)

Oggetto: Scambi commerciali fra gli Stati membri e l'America latina

Con riferimento ai piani da essa previsti per l'incremento degli scambi commerciali fra gli Stati membri e l'America latina, di recente pubblicati,

a) ritiene la Commissione che i contatti commerciali siano uno strumento appropriato per esercitare pressioni sui governi responsabili di sistematiche violazioni dei diritti dell'uomo?

b) Come intende essa porre eventualmente in atto tale strategia?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione
(30 marzo 1987)

La Commissione attribuisce cruciale importanza alla difesa dei diritti fondamentali e li rispetta nell'esercizio

delle sue funzioni e perseguendo gli obiettivi delle Comunità europee.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, compresi quelli latino-americani, la Commissione si adopera costantemente per migliorare la situazione dei paesi che maggiormente si trovano in difficoltà.

Quando la Comunità instaura relazioni globali di cooperazione, essa cerca di promuovere l'affermarsi di condizioni favorevoli ai valori democratici e al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo quali sono stati definiti nella terza convenzione di Lomé e, più di recente, nell'accordo di cooperazione con i paesi dell'America centrale, concluso a Lussemburgo nel novembre 1985.

L'impostazione comunitaria è essenzialmente positiva, in quanto la politica di cooperazione allo sviluppo contribuisce al godimento dei diritti economici, sociali e culturali dell'uomo.

Detto ciò la Commissione, nel rispetto della sovranità delle parti firmatarie, rifiuta di introdurre nel suo sistema di cooperazione qualsiasi forma di condizionamento.

La Commissione fa presente che la maggior parte delle sue relazioni commerciali si svolge nel quadro del GATT.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2376/86
dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1986)

(87/C 226/53)

Oggetto: Gestione e deposito di residui radioattivi delle centrali nucleari spagnole

Nella risposta alla mia interrogazione scritta n. 1419/86 [1] la Commissione dichiara che i costi per il deposito delle scorie radioattive spagnole sono coperte da un pagamento regolare effettuato a favore di un fondo da parte dei produttori di energia elettrica prodotta con energia nucleare.

Secondo le mie informazioni i costi che sarebbero fin d'ora necessari alla gestione e al deposito ammontano già a 3,5 miliardi di marchi.

I pagamenti effettuati dai responsabili delle centrali nucleari, dei quali parla la Commissione, secondo le mie informazioni, non sono stati ancora versati in un Fondo.

Può la Commissione verificare l'esistenza di detto Fondo?

In caso positivo, a quanto ammonta l'importo attualmente disponibile per la gestione e il deposito dei residui radioattivi in Spagna?

[1] GU n. C 315 del 8. 12. 1986, p. 10.

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(3 aprile 1987)

La Commissione conferma che con decreto del 12 maggio 1983 avente con effetto retroattivo al 21 marzo 1983 è stato creato in Spagna un fondo destinato a coprire tutte le spese attuali e future legate alla gestione dei residui radioattivi. Tutti i produttori spagnoli di energia elettrica sono obbligati a pagare a partire da questa data una tassa sul kWh per poter alimentare tale fondo. Quest'ultimo è attualmente gestito dalla « Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA).

Per qualsiasi informazione complementare relativa a tale fondo la Commissione suggerisce all'onorevole parlamentare di rivolgersi direttamente alle autorità spagnole competenti oppure all'ENRESA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2380/86
dell'on. Ludivina García Arias (S — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 226/54)

Oggetto: Utilizzazione delle possibilità offerte dalla Banca europea degli investimenti a favore dei paesi dell'America latina

Per quale motivo è stata eliminata la possibilità di utilizzare le risorse della Banca europea degli investimenti nei paesi dell'America latina, nonostante che tale proposta sia stata avanzata nel « Memorandum sulla politica comunitaria di sviluppo » del 30 settembre 1982?

Che tipo di meccanismo si potrebbe impiegare per gli investimenti a favore dei progetti di sviluppo comunitario in America latina?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione

(28 aprile 1987)

1. Allo stadio attuale e dati i suoi compiti specifici, la Banca europea degli investimenti non interviene all'esterno della Comunità, salvo per quanto previsto nei protocolli finanziari allegati agli accordi di cooperazione o di associazione conclusi con i paesi del Mediterraneo e nella sua azione nel quadro della convenzione di Lomé.

2. Quanto alla promozione degli investimenti nei paesi dell'Amercia latina, la Commissione ha appronta-

to una gamma di proposte contenute nelle sue comunicazioni recentemente trasmesse al Consiglio:

— cooperazione industriale con i paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia, del Golfo e del Mediterraneo [1];

— relazioni CEE/America latina [2].

Si tratta, in particolare, di incentivare la cooperazione per il tramite di imprese comuni nonché di instaurare relazioni contrattuali a lungo termine, soprattutto tra le piccole e medie imprese, nei settori del commercio, della produzione industriale, dei servizi, delle telecomunicazioni, della ricerca e della tecnologia.

[1] Doc. COM(86) 603 def.
[2] Doc. COM(86) 720 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2388/86
dell'on. Hemmo Muntingh (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 226/55)

Oggetto: Ecologia e sviluppo: aiuto della comunità europea al programma di lotta contro le cavallette

La Comunità Europea contribuisce al programma della FAO di lotta contro le cavallette in Africa. Non si sa con esattezza quali effetti secondari potranno avere sugli ecosistemi specifici gli insetticidi impiegati (soprattutto propoxur e fenitrothion). È noto comunque che ambedue questi pesticidi sono tossici per gli uccelli, i pesci e altri organismi acquatici e che il fenitrothion è tossico anche per organismi terrestri che hanno una loro rilevanza dal punto di vista ecologico quali i ragni, i coleotteri, le formiche e le termiti.

1. La Commissione ammette che l'irrorazione con queste sostanze deve essere considerata come un metodo cui ricorrere solo in caso di estrema emergenza?

2. La Commissione può riferire se, a parte il contributo al programma della FAO, esssa fornisca anche un aiuto allo sviluppo di metodi e programmi alternativi tendenti a prevenire il diffondersi di simili flagelli?

3. a) in caso affermativo, in cosa consiste tale aiuto?

   b) in caso negativo, la Commissione è tuttavia disposta a concedere nel prossimo futuro un aiuto del genere?

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(19 marzo 1987)

1. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta alla sua interrogazione scritta n. 1965/86 [1].

2. È indubbio che, dati i rischi che essa presenta per l'ambiente e per i manipolatori, l'irrorazione con prodotti chimici dev'essere utilizzata soltanto in casi estremi. La ricerca scientifica sta esaminando i metodi alternativi. A questo stadio, si possono trarre le seguenti conclusioni:

— questi strumenti di lotta possono essere impiegati unicamente per combattere specie diverse dalle cavallette;

— il mezzo più efficace e meno pericoloso per i manipolatori è costituito dagli antiparassitari in polvere.

3. La Commissione potrebbe lanciare progetti di ricerca nell'ambito del futuro programma « Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo » (1987-1990) [2], da essa presentato al Consiglio per approvazione; il programma prevede infatti interventi intesi a tutelare i raccolti nonché a lottare contro gli insetti devastatori.

Ciò non esclude che, in futuro, le ricerche di questa natura possano integrarsi in progetti del Fondo europeo di sviluppo per la lotta contro gli insetti devastatori, sempre che ciò corrisponda alle richieste dei paesi ACP e alle esigenze di un'azione di tal genere.

[1] GU n. C 177 del 6. 7. 1987, pag. 51.
[2] Doc. COM(86) 550 def./2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2389/86
dell'on. Hemmo Muntingh (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 226/56)

Oggetto: Ecologia e sviluppo: aiuto della Comunità europea al programma di lotta contro le cavallette

La Comunità europea reca un suo contributo alle varie parti del programma della FAO di lotta contro le cavallette in Africa. Ho appreso da fonte bene informata che le misure di sicurezza previste nel quadro di questo programma sono insufficienti in diverse aree. Nel Mali, sembra che la maggior parte degli agricoltori ignorino i rischi connessi all'impiego delle sostanze che spargono manualmente oppure irrorate, ad esempio, mediante aerei, e non beneficino di alcuna protezione.

1. La Commissione può indicare:

   — quali misure di sicurezza vengono adottate nel quadro dell'irrorazione per proteggere dall'intossicazione la popolazione, il bestiame, l'acqua potabile, ecc...;

   — in quale misura le forze di lavoro locali e gli agricoltori di cui ci si avvale per l'attuazione del programma vengono informati dei rischi sanitari, fino a che punto vengono dotati di adeguate attrezzature protettive quali maschere, guanti, tute, e fino a che punto vengono addestrati in vista di un impiego delle dette sostanze che non comporti pericoli?

2. La Commissione ritiene che le misure citate in risposta al punto 1 siano sufficienti?

3. a) in caso affermativo, come commenta la notizia sopra riferita?

   b) in caso negativo, è essa disposta a presentare una protesta alla FAO e a subordinare la concessione di ulteriori aiuti al programma a garanzie relative ad effettive misure di sicurezza?

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(17 marzo 1987)

Si invita l'onorevole parlamentare a consultare le risposte date dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 1690/86 dell'on. Roelants du Vivier [1] e alla Sua interrogazione scritta n. 1965/86 [2].

Alcuni esperti internazionali hanno effettuato un'analisi della campagna 1986 di lotta contro le cavallette, da cui risulta una totale assenza di contaminazione degli esseri umani, del bestiame o di altri organismi, tranne gli insetti. In genere, le irrorazioni sono state effettuate con ogni cura, ed è stato possibile prevenire le intossicazioni accidentali informando in tempo utile la popolazione mediante la radio ed impiegando prodotti poco tossici per i mammiferi. Inoltre, onde evitare incidenti, si è evitato di distribuire prodotti liquidi agli agricoltori, limitandosi agli antiparassitari in polvere, in particolare al propoxur. Questo prodotto, che non irrita né l'epidermide, né il sistema respiratorio, non richiede quindi nessuna protezione. Si è invece impartita una formazione speciale e si è fornito un equipaggiamento adatto (maschere, guanti, ecc.) al personale che doveva maneggiare antiparassitari in soluzione. Comunque sia, in alcuni casi si sono riscontrate carenze in questo sistema di protezione. In un paese del Sahel, ad esempio, gli agricoltori sono stati esposti all'HCH, anche se senza gravi conseguenze. Dati i rischi connessi all'utilizzazione di questo prodotto, la Comunità intende applicare nel modo più rigoroso possibile la raccomandazione formulata nella riunione della FAO dei giorni 18 e 19 dicembre 1986, affinché si cessi prima possibile di utilizzare questo antiparassitario.

[1] GU n. C 112 del 27. 4. 1987.
[2] GU n. C 177 del 6. 7. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2390/86
dell'on. Hemmo Muntingh (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 226/57)

Oggetto: Ecologia e sviluppo: contro la mosca tse-tse

Due organizzazioni non governative dello Zimbabwe, precisamente la «Wildlife Society of Zimbabwe» e la «Zambezi Society», hanno reso pubblico con un breve comunicato il loro parere in relazione al programma di lotta contro la mosca tse-tse nello Zimbabwe. In questo comunicato le due organizzazioni non governative affermano che il Dipartimento dei servizi veterinari dello Zimbabwe ha ordinato 115 tonnellate di DDT in Italia e che, nel 1987, sarà ordinato probabilmente un quantitativo ancor più cospicuo di tale prodotto.

1. La Commissione ha avuto conoscenza di tale comunicato?

2. La Commissione può precisare:
   — se la notizia corrisponde alla verità,
   — se il DDT sia realmente destinato alla lotta contro la mosca tse-tse,
   — se, a suo parere, sia necessario avvalersi di DDT per lo scopo in questione?

3. La Commissione concorda che sarebbe alquanto increscioso che, mentre essa dichiara di non voler fornire DDT per la lotta contro la mosca tse-tse (risposta alle interrogazioni scritte nn. 624/85 e 731/85 [1]), un singolo Stato membro, dal canto suo, fornisse invece il prodotto ad un paese al quale si estende un programma regionale di lotta alla mosca tse-tse principalmente finanziato dalla Comunità europea?

4. Se effettivamente lo Zimbabwe ha ordinato del DDT in Italia per la lotta contro la mosca tse-tse, la Commissione è disposta a subordinare la concessione di ulteriori contributi al programma di lotta alla mosca tset-tse nello Zimbabwe all'impegno, da parte dello Zimbabwe, di far cessare l'impiego del DDT nel quadro lotta in questione?

[1] GU n. C 263 del 14. 10. 1985, pag. 39.

Disposta data dall'on. Natali in nome della Commissione

(15 aprile 1987)

1. La Commissione ha avuto conoscenza del comunicato a cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

2. Secondo la *Gazzetta ufficiale* dello Zimbabwe del 27 marzo 1986, un contratto relativo alla fornitura e alla consegna di 115 tonnellate di DDT da utilizzare nelle operazioni di controllo della mosca tsé-tsé è stato aggiudicato in seguito a licitazione alla società Agricura Ltd dello Zimbabwe. La Commissione non è a conoscenza dell'origine dell'insetticida fornito dalla Agricura. Con ogni probabilità l'ente pubblico responsabile della veterinaria utilizzerà il prodotto per la lotta contro la mosca tsé-tsé, in quanto, insieme con il Ministero della Sanità, è il solo organismo autorizzato ad utilizzare DDT con un decreto del 1983, a norma del quale il governo ha limitato l'uso di tale insetticida allo lotta contro la malaria e la mosca tsé-tsé.

Benché la Commissione non ritenga che l'utilizzazione di DDT a tale scopo sia assolutamente necessaria, appare attualmente difficile sostenere che tale pratica debba essere completamente abbandonata.

Le ricerche relative a due metodi alternativi, per le quali la Commissione ha stanziato fondi rilevanti, hanno sinora fornito risultati incoraggianti, ma limitati: l'impiego di sostanze aromatiche è tuttora nella fase sperimentale e l'irrorazione aerea con insetticidi che non lasciano residui per il momento è efficace unicamente nelle pianure.

D'altro canto, da uno studio recente effettuato dall'ufficio pubblico del Regno Unito responsabile dello sviluppo e dal Ministero delle Risorse naturali dello Zimbabwe, è emerso che « i livelli di residui di DDT riscontrati in Zimbabwe non sono sufficientemente elevati per giustificare l'interruzione dell'impiego di tale insetticida per motivi ecologici o sanitari, in mancanza di nuove prove sull'incidenza biologica ». Uno studio sulle conseguenze biologiche sarà avviato nell'aprile 1987 e la Commissione ne controllerà attentamente i risultati.

3. La Commissione non è in grado di negare ad uno Stato membro il diritto di vendere un prodotto il cui impiego è sconsigliato dalla Commissione stessa.

4. In base alle precedenti risposte si può concludere che la Commissione non ritiene di poter attualmente offrire sufficienti alternative allo Zimbabwe per persuadere tale paese a non utilizzare DDT.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2398/86
dell'on. José García Raya (S — E)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 gennaio 1987)
(87/C 226/58)

Oggetto: Eventuale rafforzamento della cooperazione CEE-America latina

La Comunità intende rafforzare la sua cooperazione con i paesi dell'America meridionale e centrale mediante interventi della Banca europea per gli investimenti?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione
(28 aprile 1987)

Il 2 dicembre 1986 ([1]), la Commissione ha proposto al Consiglio determinati orientamenti onde rafforzare la cooperazione con i paesi dell'America latina in vari settori, in particolare a livello di cooperazione industriale. Sono in corso i primi colloqui in proposito.

Per quanto riguarda la politica della BEI (Banca europea per gli investimenti) si invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta data dalla Commissione alla sua interrogazione scritta n. 2380/86 ([2]).

([1]) Doc. COM(86) 720 def.
([2]) GU n. C 226 del 24. 8. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2399/86
dell'on. José García Raya (S — E)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 gennaio 1987)
(87/C 226/59)

Oggetto: Incentivazione degli investimenti privati in America latina

Quali stimoli può fornire la Comunità per favorire un più intenso flusso di investimenti privati diretti ai paesi latino-americani?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione
(11 marzo 1987)

Alla fine del 1983, gli investimenti diretti dall'estero nell'America latina erano stimati da 90 a 100 miliardi di dollari USA, 20 dei quali per la Comunità europea.

La crisi economica che colpisce quel subcontinente dal 1982 ha ridotto notevolmente il flusso annuo degli investimenti provenienti dai paesi industrializzati.

Nell'intento di consolidare i propri legami con l'America latina, la Comunità cerca anche di rafforzare la presenza degli operatori economici europei e le rispettive attività commerciali, di produzione e d'investimento,

nella regione. A tal fine, la Commissione raccomanda la costituzione di imprese comuni (joint ventures) quale elemento fondamentale della cooperazione CEE-America latina e una maggiore informazione alle imprese europee, soprattutto piccole e medie. Inoltre, la Commissione caldeggia azioni comuni con gli Stati membri, intese a migliorare il quadro economico, amministrativo e legislativo nel quale si situa l'attività d'investimento diretto, e a rafforzare l'iter di integrazione regionale, di ampliamento del mercato e di armonizzazione delle norme.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2406/86
dell'on. Gijs de Vries (LDR — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 226/60)

Oggetto: Liberalizzazione movimento di pagamenti

Nella sentenza Luisi e Carbone [1] la Corte di Giustizia ha stabilito che gli Stati membri possono fissare un tetto ai quantitativi di banconote che un cittadino del loro paese, senza fare dichiarazioni, può esportare verso un altro Stato membro.

Due interpretazioni di detta sentenza appaiono possibili.

a) Qualora un cittadino di uno Stato membro intenda portare più denaro del massimo consentito, egli deve, ritornando nel suo paese di residenza, poter dimostrare quali pagamenti egli ha effettuato all'estero, nella misura in cui detti pagamenti superano il limite di controllo.

b) Qualora un cittadino di uno Stato membro intende esportare più denaro del massimo stabilito, egli deve, prima di lasciare il suo paese, poter dimostrare quali pagamenti egli ha intenzione di effettuare all'estero (ad esempio mediante la prenotazione di un albergo o la corrispondenza con un medico estero).

La Commissione condivide la convinzione dell'interrogante secondo cui solo la prima interpretazione è compatibile con la sentenza Luisi e Carbone e con la necessità di liberalizzare il movimento de pagamenti? La Commissione è cosciente del fatto che la seconda interpretazione, qualora la Commissione la approvasse, darebbe agli Stati membri carta bianca per ostacolare la libera circolazione dei pagamenti applicando restrizioni amministrative?

[1] Paragrafi 31 e 33-36 della sentenza Luisi e Carbone, (1984) RGC 377, pagg. 406-407.

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(18 maggio 1987)

Come precisato nelle sue risposte alle interrogazioni scritte n. 2351/83 dell'on. Rogalla [1] e n. 1099/84 dell'on. Megahy [2], la Commissione ritiene che, in materia di trasferimenti a scopo di turismo ed altri viaggi, i residenti degli Stati membri debbano sapere con certezza di poter disporre dei mezzi necessari per far fronte alle spese previste all'estero: trasferimenti valutari tramite enti creditizi ed altri intermediari autorizzati; attribuzione, al momento della partenza, di massimali valutari, che possono essere oltrepassati in base ad un principio di prova ed eventuale giustificazione a posteriori; possibilità di pagare in loco tramite mezzi adeguati.

Tale posizione riassume in particolare le conclusioni che la Commissione trae dalla sentenza Luisi-Carbone [3].

La richiesta di fornire un principio di prova delle spese previste da parte del viaggiatore che (in partenza) chiede di poter oltreprassare il massimale valutario si giustifica con l'esigenza di limitare e semplificare il controllo a posteriori di tali spese, soprattutto negli Stati membri che non hanno ancora pienamente liberalizzato i movimenti di capitali.

[1] GU n. C 328 del 10. 12. 1984, pag. 1.
[2] GU n. C 135 del 3. 6. 1985, pag. 3.
[3] Sentenza del 31. 1. 1984 nelle cause riunite n. 286/82 en. 26/83.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2417/86
dell'on. Ben Visser (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 226/61)

Oggetto: Interpretazione dei regolamenti relativi ai periodi di guida e di riposo nei trasporti su strada

Secondo le informazioni a nostra disposizione sussistono disparità nell'interpretazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 [1] e n. 3821/85 [2]. Le autorità francesi sosterrebbero la tesi che per le giornate non lavorative debba essere fornita una prova, che può consistere in una dichiarazione del datore di lavoro, in un foglio di registrazione in bianco dell'apparecchio di controllo, ecc.

Nei Paesi Bassi si ritiene invece che in base ai regolamenti succitati non sia necessario fornire alcuna prova.

1. Può la Commissione precisare se, in base ai suddetti regolamenti, sia necessario presentare alle autorità una prova relativa ai giorni non lavorativi»?

2. Qualora ciò non fosse necessario, é la Commissione disposta a consultarsi con le competenti autorità francesi?

(1) Cfr. GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.
(2) Cfr. GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

Risposta data dal sig. Cliton Davis in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

1. L'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 sancisce che:

«Il conducente deve essere in grado di presentare, a richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell'ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato.

Spetta agli Stati membri, nell'ambito del loro potere discrezionale, esigere le prove relative ad interruzioni del lavoro prolungate (ferie, malattia, ecc.) per le quali non si possono presentare i fogli di registrazione.

2. Comunque, la Commissione vigila affinché i regolamenti in questione vengano applicati in modo per quanto possibile uniforme.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2430/86 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S — F) alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 226/62)

Oggetto: Le medicine alternative

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1062/86 (1), la Commissione dichiara che non ha intrapreso alcuno studio sulle medicine alternative poiché: «non sono fondate su basi sperimentali paragonabili a quelle che, a giusto titolo, si richiedono, per le terapie mediche».

Può la Commissione indicare in qual modo si possa disporre, in tali condizioni, di studi seri che dimostrino la «loro efficacia»?

Sembra che la Commissione ritenga dunque che la vendita di medicinali omeopatici ponga «problemi sociali, economici, morali». Può essa confermare tale posizione?

(1) GU n. C 31 del 9. 2. 1987, pag. 33.

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(20 maggio 1987)

L'efficacia di una terapia viene controllata dimostrando, con doppie prove effettuate su soggetti scelti a caso, e a loro insaputa, che essa è meglio di un placebo. Questo è il metodo utilizzato per valutare le cure mediche. Se è vero che l'opinione pubblica attribuisce crescente interesse alle medicine alternative è anche vero che tale interesse non è condiviso dagli ambienti accademici competenti; per il momento inoltre nessun elemento della letteratura medico-scientifica permette di affermare che le medicine alternative siano più efficaci dei placebo. In queste condizioni, la Commissione ribadisce di non aver l'intenzione di studiare il problema, in considerazione anche di altre priorità cui essa è confrontata e delle restrizioni finanziarie impostele.

L'impiego di queste terapie può sollevare, nell'esercizio della medicina e nella somministrazione delle cure, problemi di carattere finanziario che chiamano in causa talune disposizioni della sicurezza sociale. Il costo delle malattie è infatti sostenuto negli Stati membri dalla sicurezza sociale, cioé da tutti i cittadini che hanno il diritto di esigere che l'efficacia delle cure rimborsate sia pubblicamente riconosciuta.

Queste terapie sollevano anche problemi etici nell'ambito dei medici che in ciascuno degli Stati membri dipendono da organizzazioni professionali e dai Consigli dell'ordine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2443/86 dell'on. Ray MacSharry (RDE — IRL) alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 226/63)

Oggetto: Sistema delle preferenze generalizzate

Nel dicembre 1985, il Consiglio a adottato lo schema delle preferenze generalizzate della Comunità per il 1986. Dando attuazione allo schema per il 1986, la

Commissione ha dichiarato di prefiggersi lo scopo di pervenire ad una certa differenziazione graduale e progressiva a favore dei paesi meno sviluppati.

Ritiene la Commissione che l'applicazione dello schema delle preferenze generalizzate abbia finora raggiunto tale obiettivo?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione

(30 marzo 1987)

Sulla base di proposte della Commissione, la Comunità ha cominciato ad introdurre, nello schema delle preferenze generalizzate relativo al 1986, una più netta graduazione dei paesi beneficiari divenuti sufficientemente concorrenziali per un dato prodotto. La graduazione non si applica per tutti i prodotti esportati da un determinato paese beneficiario, ma soltanto per uno o alcuni prodotti, per i quali il paese in questione copre più del 10 % degli scambi extra CEE.

D'altro canto, questa riduzione dei contingenti applicata ai gruppi di prodotti/paesi interessati, che talvolta comporta addirittura un'esclusione, ha consentito di assegnare ai paesi meno concorrenziali maggiori aliquote dell'offerta preferenziale. Pertanto, già nel primo anno in cui il nuovo orientamento è stato applicato riducendo soltanto del 50 % il contingente per alcuni prodotti/paesi, conformemente a quanto deciso dal Consiglio, nel caso di due prodotti i contingenti sono stati sostituiti da massimali per alcuni beneficiari interessati quali India, Pakistan, Malaysia e Uruguay e, per molti altri prodotti, i massimali sono stati considerevolmente aumentati.

Per quanto riguarda i paesi meno progrediti, secondo la definizione delle Nazioni Unite, la Commissione può affermare di aver pienamente raggiunto sin dal 1983 l'obiettivo di concedere l'accesso preferenziale in franchigia doganale, senza limiti preferenziali, per tutte le merci altrimenti soggette a dazio, importate da detti paesi, fatta accezione per alcuni prodotti agricoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2446/86
dell'on. Ray MacSharry (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 226/64)

Oggetto: Minerali comunitari non produttori di energia per l'industria

La Comunità economica europea importa circa il 75 % del suo fabbisogno di minerali non produttori di energia per le sue industrie.

Nel dicembre 1984, la Commissione ha adottato un regolamento per incoraggiare programmi di prospezione negli Stati membri di risorse minerarie non generatrici di energia.

Può la Commissione indicare quali progressi siano stati compiuti finora, il numero dei progetti interessati e la localizzazione di tali progetti?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(29 aprile 1987)

Il testo del regolamento relativo ai prestiti per i progetti riguardanti i programmi di prospezione delle risorse minerarie non generatrici di energia all'interno degli Stati membri è stato approvato dal Consiglio il 17 dicembre 1984 ma la decisione sul bilancio è stata rinviata.

Nel corso della riunione del Consiglio dell'industria nel marzo 1986, il Consiglio non è stato in grado di raggiungere un accordo ed è stato espresso il parere che l'attività di prospezione venga considerata come seconda priorità per la Comunità in funzione dello stato attuale dei mercati dei beni e dei limiti di bilancio.

Sulla base dell'attuale legislazione comunitaria, la Commissione non è autorizzata a porre in atto tale regolamento senza l'accordo del Consiglio.

Tuttavia la Commissione è convinta dell'utilità del programma e sta proseguendo i propri sforzi al fine di garantirne al più presto l'avviamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2448/86
dell'on. Ray MacSharry (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 226/65)

Oggetto: Misure atte a promuovere lo sviluppo economic delle regioni di frontiera dell'Irlanda settentrionale e della Repubblica d'Irlanda

Può la Commissione indicare quali progressi siano stati compiuti finora per quanto riguarda le misure comunitarie volte a promuovere l'attività delle imprese piccole e medie e i progetti energetici nelle zone di frontiera della Repubblica d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord?

La Commissione è soddisfatta dei progressi compiuti finora? E medita di presentare ulteriori proposte?

Risposta data dal sig. Pfeiffer in nome della Commissione

(19 maggio 1987)

La Commissione può assicurare all'onorevole parlamentare che essa annette la massima importanza alle misure volte a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) nell'ambito della Comunità.

Nel quadro della sezione «fuori quota» del Fondo europeo di sviluppo regionale, il Consiglio ha adottato un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale [1] per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord. La Commissione per la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord ha adottato appositi programmi esecutivi di tale misura, con validità fino al dicembre 1985. Si tratta di programmi incentrati sul potenziamento dell'infrastruttura turistica e sulla promozione dello sviluppo delle PMI nelle regioni interessate. La Commissione reputa oltremodo soddisfacenti i risultati di tali programmi, ragion per cui ha proposto la proroga della misura specifica fino al febbraio 1991; proposta che è stata approvata dal Consiglio con regolamento (CEE) n. 3637/85 [2]. Detto regolamento prescrive ai due Stati membri in questione di aggiornare i rispettivi programmi originari. Le competenti autorità del Regno Unito hanno presentato un programma riveduto, che è stato approvato dalla Commissione; esso prevede lo stanziamento di una cospicua dotazione finanziaria per iniziative di promozione delle PMI nelle zone di confine dell'Irlanda del Nord.

Quanto alle autorità irlandesi, esse non hanno ancora trasmesso il loro programma aggiornato per le zone di frontiera sottoposte alla loro giurisdizione.

Oltre a ciò, le zone frontaliere dell'Irlanda del Nord e, in parte, della Repubblica d'Irlanda (Donegal, Nord-West) formano oggetto dell'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento [3]. Il regolamento istitutivo di tale misura prevede una molteplicità d'interventi a favore delle PMI.

Sia l'Irlanda che l'Irlanda del Nord possono beneficiare di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3301/86 del Consiglio [4], che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del potenziale energetico endogeno (VALOREN), nonché ai sensi del regolamento (CEE) n. 3300/86 del Consiglio [4], che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante un migliore accesso ai servizi di telecomunicazione progrediti (STAR). Le autorità competenti elaborano attualmente i programmi d'intervento corrispondenti.

Nel quadro del programma comunitario di dimostrazione in materia di energia (regolamento (CEE) n. 3640/85), la Comunità sostiene finanziariamente 4 progetti idroelettrici, di cui 3 a sud della linea di confine ed 1 in territorio nord-irlandese.

Infine, nel dicembre 1986 la Commissione ha approvato un programma nazionale d'interesse comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio [5], diretto a incoraggiare l'insediamento di imprese e la mobilitazione di capacità imprenditoriali nel settore delle PMI in Irlanda del Nord. La durata di tale programma va dal 1986 al 1988.

[1] Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2619/80 — GU n. L 271 del 15. 10. 1980.
[2] GU n. L 350 del 27. 12. 1985.
[3] Regolamento del Consiglio (CEE) n. 219/84 — GU n. L 27 del 31. 1. 1984.
[4] GU L 305 del 31. 10. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2456/86 dell'on. Eileen Lemass (RDE — IRL) alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 226/66)

Oggetto: Incidenti nucleari

Può la Commissione fornire particolari sul numero di incidenti registrati dagli Stati membri presso impianti nucleari della Comunità europea, a decorrere dal mese di gennaio 1980?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(1 aprile 1987)

Dal 1980 non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di incidente come previsto all'articolo 45 della direttiva 80/836/Euratom del 15 luglio 1980 che definisce le norme di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti [1], modificata dalla direttiva 84/467/Euratom del 3 settembre 1984 [2]. Soltanto tali incidenti devono essere dichiarati alla Commissione.

A livello nazionale esistono regolamenti che impongono agli esercenti delle centrali di dichiarare alle autorità competenti non soltanto gli incidenti gravi ma anche quelli più lievi che rientrano in categorie prestabilite.

Tra tali incidenti i più significativi sono oggetto di una dichiarazione volontaria da parte degli Stati membri nel quadro del sistema IRS (Incident Report System) dell'agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

(1) GU n. L 246 del 17. 9. 1980.
(2) GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2459/86
dell'on. Gene Fitzgerald (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 226/67)

Oggetto: Persone che lasciano la scuola

Nel settembre 1986 il numero di persone registrate come disoccupate nella Comunità economica europea è stato di 15,8 milioni, il che rappresenta un aumento di 179 000 (+ 1 %) rispetto al mese di agosto. Il motivo principale fornito dall'ufficio statistico della CEE per questo aumento risiede nell'arrivo sul mercato del lavoro di un gran numero di persone che hanno lasciato la scuola.

1. Può la Commissione indicare per ogni Stato membro il numero di persone che hanno lasciato la scuola e che sono registrate come disoccupate alla fine del mese di settembre 1986, rispetto al 1984 e al 1985?

2. Può inoltre la Commissione indicare in anticipo il numero di persone che lasceranno la scuola nel periodo 1987-1990 in ciascuno degli Stati membri?

Risposta data dal sig. Pfeiffer in nome della Commissione

(19 maggio 1987)

Le statistiche dei disoccupati registrati non indicano il numero dei disoccupati che hanno appena terminato la scuola, dato che gli Stati membri della Comunità, ad eccezione del Regno Unito, non prevedono una suddivisione sistematica dei disoccupati iscritti presso gli uffici di collocamento in funzione di tale parametro.

Dall'evoluzione dei giovani disoccupati sotto i 25 anni è tuttavia possibile trarre alcune conclusioni sui giovani che hanno terminato la scuola. In linea generale si può affermare che il numero di giovani disoccupati aumenta nel periodo corrispondente alla fine dell'anno scolastico dei singoli Stati membri, e che raggiunge verso fine settembre, dopo la fine del periodo estivo e dopo eventuali periodi di attesa, il suo apice nella Comunità. L'istituto statistico ritiene che il numero di quanti hanno terminato la scuola nel 1986, calcolato globalmente per la Comunità, sia di circa 5 milioni.

Non si può procedere ad una semplice estrapolazione di tale cifra a causa degli eventuali futuri sviluppi per quanto concerne il comportamento dei giovani interessati nei confronti della vita attiva; tuttavia, l'indice di grandezza dovrebbe rimanere lo stesso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2465/86
dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 226/68)

Oggetto: Finanziamento belga per le miniere del Limburgo

La Commissione è stata informata del tenore della presa di posizione del governo belga detta « Accordo di San Silvestro » per quanto riguarda gli aiuti straordinari concessi alle miniere del Limburgo?

Ritiene che questi aiuti siano compatibili con il trattato CECA?

Risposta data dal sig. Mosar in nome della Commissione

(28 aprile 1987)

La Commissione è stata informata dal governo del Regno del Belgio in merito alle intenzioni ed agli obiettivi perseguiti nel quadro della ristrutturazione annunciata di recente del bacino carbonifero della Campine.

La Commissione sta attualmente analizzando gli elementi degli aiuti complementari o le modifiche delle misure esistenti che il governo del Regno del Belgio intende prendere nel corso dell'anno 1987 nel quadro del programma di ristrutturazione.

Conformemente alle procedure previste all'articolo 10 della decisione 2064/86/CECA della Commissione del 30 giugno 1986 (1), relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera la Commissione deciderà sulla conformità di tali interventi nei confronti dei criteri e degli obiettivi enunciati agli articoli da 2 a 8 detta decisione.

(1) GU n. L 177 del 1. 7. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2484/86
dell'on. Stephen Hughes (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 gennaio 1987)
(87/C 226/69)

Oggetto: Comparazione delle retribuzioni riconosciute al personale paramedico nella Comunità

Può la Commissione fornire dei dettagli sui livelli di retribuzione per il personale medico e paramedico nei diversi Stati membri della Comunità europea nonché sulle relative condizioni di lavoro?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(18 maggio 1987)

Per agevolare nei limiti del possibile la libera circolazione degli infermieri all'interno della Comunità, il Consiglio ha adottato varie direttive [1] intese a garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Le condizioni di lavoro di questa categoria professionale sono tuttavia estremamente eterogenee all'interno della Comunità. Esistono notevoli disparità retributive tra i diversi paesi europei. Tali disparità dipendono, tra l'altro, dal grado di organizzazione e dalla situazione del mercato del lavoro di ciascuna regione.

A livello europeo si potrebbe affermare che la diversità delle strutture salariali è una regola: i costi del lavoro variano da 1 a 6, a seconda che ci si trovi in Portogallo o nella Repubblica federale di Germania.

Anche se in fatto di retribuzioni non sussistono informazioni suddivise per le singole professioni si può comunque affermare che ciò che è vero su scala globale per tutti i lavoratori è probabilmente vero anche per una singola categoria.

Il completamento del mercato interno e, a termine, la creazione di uno spazio comunitario unico per l'occupazione contribuiranno al ravvicinamento delle retribuzioni per attività uguali o simili.

[1] Direttive del Consiglio 77/452/CEE — GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1 e 81/1057/CEE — GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2487/86
dell'on. Ernest Glinne (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 gennaio 1987)
(87/C 226/70)

Oggetto: Partecipazione della Comunitá europea al programma africano dell'Associazione internazionale per lo sviluppo

I paesi in via di sviluppo più bisognosi beneficiano, in linea di massima, di prestiti a bassissimo tasso di interresse emessi dalla Banca Mondiale su intervento, dagli inizi degli anni '60, dell'Associazione internazionale per lo sviluppo.

Pare che l'amministrazione degli Stati Uniti, capovolgendo la sua posizione degli ultimi anni, voglia ottenere dal Congresso un contributo più consistente (4 miliardi di dollari per ciascuno dei prossimi tre anni) a favore dell'IDA, il cui programma futuro riguarderà molto più estesamente l'Africa sub-sahariana.

Potrei conoscere le osservazioni della Commissione sulla fondatezza di queste voci e sulla concreta posizione della Comunità in materia?

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione
(12 marzo 1987)

L'ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) è appena stata decisa per un importo complessivo di 11,5 miliardi di dollari USA, ai quali si aggiungono contributi volontari di alcuni paesi, tra cui vari Stati membri, che portano il volume complessivo delle risorse disponibili, per il periodo luglio 1987-giugno 1990, a 12,4 miliardi di dollari USA.

Gli Stati Uniti si accollano il 25 % dell'importo di base, vale a dire 2 875 milioni di dollari USA, senza apportare contributi volontari. La Commissione non dispone di informazioni che permettano di confermare un eventuale proposito degli Stati Uniti di aumentare in futuro il proprio contributo.

Il progetto di bilancio presentato in gennaio dall'amministrazione al Congresso, per l'esercizio fiscale americano 1988 (con decorrenza 1 settembre 1987), comporta infatti solo la prima quota (ovvero un terzo, pari a 958,333 milioni di dollari USA) del contributo americano all'IDA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2489/86
dell'on. Vincenzo Mattina (S — I)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 gennaio 1987)
(87/C 226/71)

Oggetto: Aiuto alimentare

Considerando i costi di bilancio previsti per l'aiuto alimentare per il 1986 pari a 35,7 milioni di ECU, e vista la composizione merceologica dei prodotti agricoli destinati all'aiuto alimentare (prevalentemente cereali e latte in polvere), si chiede alla Commissione quali siano le motivazioni tecniche che fanno sì che i prodotti agricoli mediterranei rappresentano quasi sempre una percentuale molto ridotta del pacchetto dell'aiuto alimentare.

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(2 aprile 1987)

L'importo globale degli stanziamenti iscritti al capitolo 92 del bilancio, destinato all'aiuto alimentare 1986, è di circa 562 milioni di ECU. La suddivisione di questi stanziamenti è decisa dall'autorità finanziaria su proposta della Commissione, a seconda delle varie categorie di prodotti alimentari.

I prodotti forniti a questo titolo sono scelti non soltanto in funzione della richiesta dei beneficiari e delle loro abitudini di consumo, ma anche sulla base del rapporto costo/efficacia dei vari prodotti.

I cereali (compreso il riso) rappresentano di gran lunga i quantitativi più importanti dell'aiuto fornito, trattandosi di un alimento di base per tutti i paesi beneficiari.

In secondo luogo figurano, benché in misura minore, i prodotti lattiero-caseari. Sono stati iscritti nel bilancio stanziamenti per la fornitura di olio vegetale (olio di colza, d'oliva, di palma, di girasole, ecc.) e altri prodotti quali le leguminose (fagioli, lenticchie), i pesci, i pomodori in conserva e altre preparazioni alimentari.

Ciò nonostante, gli stanziamenti iscritti per coprire quest'ultima categoria di prodotti sono relativamente poco elevati (18,7 milioni di ECU) visto il carattere specifico dei prodotti interessati, il fatto che i beneficiari ne facciano richiesta molto limitatamente e il loro rapporto costo/efficacia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2498/86
dell'on. Thomas Megahy (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 226/72)

Oggetto: Negoziati commerciali multilaterali nell'ambito del GATT

Ha la Commissione proposte avanzate in ordine ad una «clausola sociale», da sottoporre nel quadro dei negoziati commerciali indicati in oggetto?

Risposta data dal sig. De Clercq in nome della Commissione

(4 maggio 1987)

Come la Commissione ha già comunicato al Parlamento (cfr. la risposta particolareggiata all'interrogazione scritta n. 1702/86 dell'on. Le Roux [1]), durante la riunione ministeriale di Punta del Este, che ha avviato ufficialmente il nuovo ciclo di negoziati, la Comunità ed altri paesi industrializzati hanno accennato alla possibilità d'includere tra le finalità dichiarate del negoziato il miglioramento del tenore di vita nei paesi partecipanti. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo ha risposto con un netto rifiuto, in quanto considerava la proposta uno stratagemma dei paesi industrializzati per mantenere le restrizioni al commercio. La dichiarazione ministeriale non contiene riferimenti espliciti a finalità sociali. La Commissione, pertanto, non intende presentare proposte formali ed esplicite a questo proposito in nessun gruppo di negoziato, compresi quelli per i tessili e l'abbigliamento.

[1] GU n. C 82 del 30. 3. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2513/86
dell'on. José Happart (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 226/73)

Oggetto: Politica degli alloggi

La Commissione può indicare se esistano progetti pilota di finanziamento e di sostituzione a favore degli alloggi sociali?

In caso di risposta affermativa, da quali fondi di finanziamento provengono?

In caso di risposta negativa, sta considerando di avviare un'azione in merito?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(1 aprile 1987)

La Commissione non attua una politica degli alloggi in quanto tale, ma vi sono alcune attività comunitarie nel settore degli alloggi sociali, a complemento della politica sociale svolta a favore di determinate categorie»:

— i prestiti a tasso d'interesse moderato per gli alloggi dei lavoratori della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA);

— i sussidi, previsti alla voce 6 451 del bilancio, per i progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di alloggio dei minorati e dei lavoratori migranti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2516/86
dell'on. Ernest Glinne (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 226/74)

Oggetto: Stanziamento di bilancio erogato dalla Commissione per « Progetti e iniziative relative ai giovani » nel 1986

Nel 1986 la Commissione ha erogato un finanziamento di 500 mila ECU (22 milioni di franchi belgi) in favore di « Progetti e iniziative relative ai giovani ». Si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Come è stato ripartito questo finanziamento tra i singoli Stati membri?

2. Quali progetti sono stati selezionati?

3. In quali regioni belghe erano previsti i progetti presentati per il Belgio: Fiandra, Vallonia, Bruxelles? Qual è l'ubicazione dei progetti selezionati?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(29 aprile 1987)

La Commissione ha inviato all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo i seguenti documenti, da essa pubblicati di recente:

— l'elenco dei progetti ai quali è stato accordato un contributo nel 1986;

— l'elenco tematico di questi medesimi progetti;

— la prima relazione di attività sui progetti e iniziative a favore dei giovani.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2517/86
dell'on. Gijs de Vries (LDR — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 226/75)

Oggetto: Compatibilità dei « home computers »

In risposta all'interrogazione scritta n. 2960/85 [1] la Commissione ha dichiarato che avrebbe fatto svolgere un'indagine sui problemi incontrati dai consumatori europei in relazione alla programmazione dei loro « home computer ». Quali sono stati i risultati di tale indagine e quali iniziative ha preso la Commissione sulla base di tali risultati?

[1] GU n. C 299 del 24. 11. 1986, pag. 26.

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(27 marzo 1987)

In risposta all'interrogazione scritta n. 2960/85 dell'on. Schmid riguardante i problemi incontrati dai consumatori europei in relazione agli « home computers » (minielaboratori), la Commissione ha effettuato un'indagine nel settore degli home computers e dei microelaboratori al fine di definire un'azione europea soprattutto per quanto riguarda le norme.

Lo studio è stato avviato nel gennaio 1986 e la relazione finale dovrebbe essere pronta al più presto.

La Commissione informerà il Parlamento in merito all'azione che intende avviare dopo aver consultato gli ambienti interessati dell'industria e dei consumatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2525/86
dell'on. Manuel Medina Ortega (S — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 226/76)

Oggetto: Interpretazione in spagnolo alle conferenze organizzate dalla Commissione

In alcune delle riunioni organizzate dalla Commissione non esiste interpretazione in spagnolo e i partecipanti spagnoli sono costretti a esprimersi in una lingua diversa dalla propria, cosa che li pone in situazione di svantaggio. Si tratta delle riunioni delle organizzazioni agricole professionali, come il Comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità europea (COPA).

Potrebbe la Commissione spiegare i motivi di questa discriminazione e, se del caso, quali misure intende adottare per porvi fine?

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(29 aprile 1987)

Effettivamente, per talune riunioni organizzate dalla Commissione non è stato possibile provvedere all'interpretazione nelle nove lingue della Comunità. Per quanto concerne le organizzazioni professionali agricole citate dall'onorevole parlamentare il Servizio Comune Interpretazione Conferenze ha potuto fornire l'interpretazione per la lingua spagnola in 13 delle 22 riunioni organizzate con il COPA negli ultimi dodici mesi, nel quadro sia del Comitato economico e sociale sia della Commissione.

Tale situazione è dovuta alla particolare penuria di interpreti qualificati per la lingua spagnola, che è utilizzata soltanto dal 1 gennaio 1986. Già da prima dell'ultimo allargamento delle Comunità la Commissione sta compiendo considerevoli sforzi di formazione per eliminare queste lacune.

A detto scopo essa ha in particolare:

— organizzato dei tirocini di formazione accelerata in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e con la Scuola diplomatica di Madrid;

— concesso delle borse di studio ad interpreti funzionari perché apprendano a servirsi dello spagnolo come lingua di lavoro supplementare;

— organizzato dei concorsi generali per l'assunzione di interpreti di lingua spagnola;

— selezionato e inscritto nello schedario automatico SAFIR interpreti « free lance » con conoscenza della lingua spagnola.

Progressivamente tali misure danno i loro effetti. Un certo periodo di transizione è tuttavia necessario, come si è constatato del resto anche in occasione delle adesioni precedenti, compreso per l'inglese che è una lingua molto diffusa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2526/86
dell'on. Kenneth Collins (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 226/77)

Oggetto: Commercio di scimpanzé

La Commissione è consapevole che attualmente rimangono soltanto tra 50 000 e 100 000 scimpanzé in tutta l'Africa e che la sopravvivenza di tali animali è attualmente minacciata in quanto vengono catturati a scopi commerciali? Quali azioni intende proporre la Commissione per persuadere il governo spagnolo a far fronte agli impegni assunti a norma della convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) allo scopo di porre fine all'importazione di scimpanzé che vengono impiegati come attrazioni turistiche sulle spiagge spagnole?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(5 maggio 1987)

La Commissione è effettivamente consapevole della situazione delle popolazioni africane di scimpanzé e del fatto che il traffico di questi animali costituisce una minaccia per la loro sopravvivenza.

Trattandosi di una specie menzionata nell'allegato I alla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), l'importazione nella Comunità a fini prevalentemente commerciali, nonché l'allevamento, l'offerta e il trasporto finalizzati alla vendita sono vietati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, recante attuazione della CITES nel territorio della Comunità [1]. Pertanto, l'importazione di scimpanzé vivi da usare come attrazione sulle spiagge da parte di fotografi ambulanti è palesemente in contrasto con il regolamento in oggetto.

Tuttavia, gli Stati membri possono accordare deroghe ai divieti imposti sull'uso commerciale di detti animali per gli esemplari importati nella Comunità anteriormente al 1 gennaio 1984 e in Spagna prima dell'adesione alla Comunità, come pure per gli esemplari nati e cresciuti in cattività.

Essendo vietata l'importazione per le anzidette finalità, gli scimpanzé che si possono vedere sulle spiagge spagnole o sono stati importati prima dell'entrata in vigore della convenzione, o sono nati in cattività, o sono stati introdotti abusivamente. In quest'ultimo caso le competenti autorità spagnole dovrebbero procedere al loro sequestro.

La Commissione, già da tempo al corrente della problematica sollevata dall'onorevole parlamentare, ha chiesto alle autorità spagnole di farle pervenire le loro osservazioni in merito.

[1] GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2559/86
dell'on. Giovanni Papapietro (COM — I)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 226/78)

Oggetto: Scuola europea di Varese

Può la Commissione indicare perché non si sia provveduto a dotare la nuova scuola di Trebbia, distante 20 km da Varese, di tutti i servizi fondamentali, con particolare riguardo al sistema di trasporto che è oggi totalmente dipendente dall'organizzazione, logistica e finanziaria, delle famiglie?

Non crede la Commissione che, come nel caso del trasferimento della prima classe elementare a Trebbia, le decisioni vadano prese in senso realmente collegiale, coinvolgendo sia gli alunni che i genitori, soprattutto per ciò che li riguarda direttamente?

Non reputa la Commissione opportuno e necessario che la gestione della scuola europea di Varese vada eseguita con più precisi ed ampi criteri di rappresentatività, vista la totale mancanza di comunicazione tra rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e degli studenti, all'origine di disfunzioni come quella gravissima della scuola di Trebbia?

Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(30 aprile 1987)

La scuola di Trebbia, funzionante da 12 anni, che dista 15 km da Varese, è dotata di tutti i servizi essenziali per il suo buon funzionamento. Il trasporto degli alunni è di competenza dei genitori degli alunni, in conformità di una decisione del Consiglio superiore valida per tutte le scuole europee.

Il trasferimento della prima classe elementare a Trebbia è stato deciso con l'accordo del Consiglio d'ispezione e del Consiglio di amministrazione, nel quale sono rappresentati gli insegnanti e i genitori degli alunni.

I genitori degli alunni, gli insegnanti e gli alunni della scuola di Varese, alla pari di quelli di tutte le scuole europee, partecipano alle decisioni nei settori che li riguardano. Le procedure previste allo scopo permettono a ciascuno dei gruppi interessati di esprimere il proprio punto di vista.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2563/86
dell'on. Barry Seal (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 226/79)

Oggetto: Trasporto aereo

Dato che l'articolo 52 del trattato può essere applicato pienamente al trasporto aereo e vista la necessità, ribadita dal Consiglio, di un sistema di trasporto aereo coerente, è la Commissione al corrente della proposta del British Civil Aviation Authority (Ente britannico per l'aviazione civile) di ridurre del 14% nel Regno Unito il numero dei controllori di volo?

Considerato il minor numero di incidenti verificatisi nei principali aeroporti del Regno Unito e l'incremento del 12% del volume del traffico aereo nel cielo britannico, intende la Commissione sollecitare il governo britannico a porre un veto alla decisione della sua Civil Aviation Authority?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(21 maggio 1987)

La competenza della Commissione in tal campo è ovviamente limitata; nondimeno, la Commissione ha sollevato presso le autorità pertinenti il problema indicato dall'onorevole parlamentare e lo informerà direttamente della loro risposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2570/86
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 226/80)

Oggetto: Programma d'azione integrato per il Westhoek

L'interrogante è al corrente del fatto che la Commissione europea sta esaminando una proposta di programma d'azione integrato relativo al Westhoek. La Commissione può comunicare lo stato dei colloqui in merito e soprattutto se essa intende approvare a breve termine detto programma d'azione?

Risposta data dal sig. Varfis in nome della Commissione

(24 marzo 1987)

La Commissione non ha ancora portato a termine l'esame del progetto di programma di sviluppo integrato per la regione di Westhoek, progetto che è stato formalmente presentato dalle autorità belghe lo scorso anno.

Il progetto è esaminato in stretta collaborazione con le autorità nazionali, regionali e locali.

Per il momento la Commissione non è in grado di stabilire precisi termini entro i quali l'esame sarà portato a termine, né è in grado di precisare quale posizione prenderà.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2573/86
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 226/81)

Oggetto: Giappone-CEE — Riduzione dei dazi doganali sugli alcolici

Il ministro giapponese delle finanze ha presentato un progetto per la riduzione uniforme del 50% dei dazi doganali sulle importazioni di bevande alcoliche, misura questa che interessa in particolare i paesi europei produttori di vini e alcolici.

Può la Commissione dire quale impatto, in termini di quote di mercato e di entrate, ritiene che questa misura, una volta che sarà stata adottata dal governo giapponese, avrà sulle esportazioni di vini e alcolici prodotti negli Stati membri?

Risposta data dal sig. De Clercq in nome della Commissione

(17 marzo 1987)

Il governo giapponese ha proposto alla Dieta una riduzione pari al 30% circa sui dazi applicati ai vini e alle bevande alcoliche (esclusi il vino importato alla rinfusa e la birra), che dovrebbe entrare in vigore il 1 aprile 1987. La riduzione sui mosti e sulle bevande a base di vino (wine cooler) dovrebbe essere addirittura superiore.

La riduzione dei dazi giapponesi permetterebbe una leggera diminuzione del costo dei prodotti comunitari in Giappone. Per i vini in bottiglia, ad esempio, il dazio medio Cif passerebbe da 188 yen/l nel 1985 a 131 yen/l al 1 aprile 1987, mentre per il whisky in bottiglia il dazio al litro passerebbe da 246,40 yen a 172,50 e per il cognac in bottiglia da 325,60 a 227,90 yen.

Va tuttavia rilevato che, nonostante questo calo dei dazi, il livello della tariffa giapponese sui vini e sulle bevande alcoliche resterà di gran lunga superiore a quello in vigore nella Comunità e negli Stati Uniti.

Una stima dell'incidenza delle riduzioni annunciate, in termini di aliquote di mercato e di importi finanziari, è comunque molto difficile. La diminuzione tariffaria sarà combinata infatti con il varo, nel 1988, di una riforma fiscale sulle bevande alcoliche. In realtà, il progetto di riforma annunciato alla fine dello scorso mese di dicembre dal governo giapponese sembra lasciare immutato un trattamento discriminatorio nei confronti delle bevande alcoliche importate — in particolare whisky e cognac — che resterebbero soggette ad accise molto elevate (1 636 yen/1 per whisky e cognac, contro 244 yen per i rispettivi prodotti concorrenti giapponesi). La tariffa giapponese continuerà inoltre a favorire la importazioni di vino alla rinfusa originarie principalmente dei paesi non europei, a scapito delle importazioni in bottiglia.

Le bevande alcoliche europee riusciranno a conquistare un'aliquota equa del mercato giapponese soltanto quando i vari ostacoli residui in materia di tariffe, tassazione, etichettatura e distribuzione saranno stati soppressi. Per questo motivo la Commissione prosegue la propria azione in sede di GATT contro il Giappone, in ordine alla discriminazione fiscale nei confronti delle bevande alcoliche importate e alle pratiche in materia di etichettatura delle bevande alcoliche in Giappone.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2586/86
dell'on. André Fourcans (LDR — F)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 226/82)

Oggetto: Situazione di Europa TV

Malgrado un notevole sussidio da parte delle Comunità europee, la rete televisiva via satellite Europa TV si trova oggi in gravi difficoltà finanziarie.

Può la Commissione informare il Parlamento europeo sulla situazione di tale rete e, in particolare, sulla sua situazione finanziaria?

Quali misure intende adottare la Commissione per far riprendere le trasmissioni dei programmi interrotti e associare un maggior numero di Stati membri allo sviluppo di tale rete televisiva?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(28 aprile 1987)

Dopo la cessazione delle emissioni di Europa TV, fatto che la Commissione deplora e si è riservata di avviare un'azione legale per ottenere la restituzione del

contributo versato, il Pan European Satellite Broadcasting Consortium ha studiato le possibili soluzioni per la ripresa delle trasmissioni.

Le discussioni, sotto l'egida dell'Unione europea di radiodiffusione (UER), sono ancora in corso e si procede alla luce di vari progetti e di diverse forme di partecipazione che dovrebbero assicurare in particolare il finanziamento delle attività della rete televisiva per tutto il tempo necessario per stabilire una gestione economica autosufficiente.

La Commissione ritiene che a questo stadio sia preferibile attendere il risultato delle consultazioni in corso anziché intervenire direttamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2594/86
dell'on. Kenneth Collins (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/83)

Oggetto: Consultazione dei lavoratori

La Commissione è al corrente del disastro socio-economico causato dalla decisione adottata, senza consultazione dei lavoratori, dalla società Caterpillar Tractor di chiudere la loro fabbrica del Lanarkshire, regione con un già elevato tasso di disoccupazione, e che ha avuto come conseguenza diretta la perdita di 1 220 posti di lavoro? La Commissione è al corrente del fatto che in settembre 1986 la stessa società annunciava ai lavoratori un progetto d'investimento di 62 milioni di sterline, garantendo così, apparentemente, il futuro dell'impresa fino a oltre la metà degli anni '90?

Alla luce di tale flagrante disinteresse per l'instaurazione di buone relazioni industriali e le conseguenze socio-economiche delle misure adottate da questa multinazionale americana, la Commissione non ritiene che sia giunto il momento di dar nuovo impulso alle idee contenute nella direttiva « Vredeling » e di cercare di sviluppare rapporti più armonici tra la forza lavoro e i dirigenti di tali società situate nella Comunità europea?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(5 maggio 1987)

Qualsiasi licenziamento collettivo presuppone l'osservanza delle disposizioni nazionali relative all'applicazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio [1] in materia di licenziamenti collettivi.

Tale direttiva, in vigore dal febbraio 1977, dispone infatti che un datore di lavoro che « intenda » effettuare licenziamenti collettivi deve:

a) « consultare i rappresentanti dei propri dipendenti per mettersi d'accordo ». Queste consultazioni vertono in particolare sulla possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi e sulla possibilità di attenuarne le conseguenze;

b) è parimenti prevista un'informazione, dal momento che la direttiva fa obbligo al datore di lavoro di comunicare per iscritto ai rappresentanti dei propri dipendenti « il motivo dei licenziamenti — il numero di lavoratori da licenziare — il numero di lavoratori abitualmente occupati e il periodo nel corso del quale si intende effettuare i licenziamenti »;

c) è obbligatorio notificare i licenziamenti all'autorità pubblica e « i licenziamenti ... hanno efficacia al più presto 30 giorni dopo (tale) notifica » ...

« L'autorità pubblica competente si avvale del termine (di 30 giorni) per cercare di risolvere i problemi sollevati dai previsti licenziamenti collettivi ».

D'altro canto, la proposta di direttiva « Vredeling » è sempre in discussione al Consiglio. A questo proposito la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla dichiarazione del sig. Narjes fatta dinanzi al Parlamento l'11 settembre 1986 [2].

[1] GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29
[2] *Dibattiti del Parlamento europeo* n. 2-342 (settembre 1986).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2600/86
dell'on. Alfons Boesmans (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/84)

Oggetto: Prigionieri politici in Pakistan

Non è stata data una risposta soddisfacente alla mia interrogazione orale n. H-514/86 [1]. Dopo aver compiuto passi presso le autorità del Pakistan, la Commissione può precisare quanti dei 69 prigionieri dell'elenco figurante nel rapporto di Amnesty International per il 1985:

a) sono stati liberati,

b) hanno beneficiato di un nuovo processo dinanzi a un tribunale civile,

c) rimangono in detenzione senza essere stati sottoposti a un nuovo processo?

La Commissione, inoltre, può notificare i nomi esatti di queste persone?

(1) *Dibattiti del Parlamento europeo* n. 2-346 (dicembre 1986).

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione

(28 aprile 1987)

La Commissione continua a seguire attentamente la situazione dei diritti dell'uomo nel Pakistan.

Ciò nonostante, essa non è in grado di fornire le precise informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2604/86 dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B) alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/85)

Oggetto: Rispetto delle direttive « ambiente » in Spagna

In un'intervista pubblicata nel quotidiano *El País* del 16 ottobre 1986, il nuovo responsabile della Direzione generale per l'ambiente in Spagna ha dichiarato che riteneva la messa in applicazione nel suo paese delle direttive europee relative all'ambiente un problema insolubile o comportante costi economici inaccettabili.

1. Intende la Commissione rimanere inerte di fronte a simili dichiarazioni?

2. Che cosa intende fare per garantire che la Spagna rispetti le direttive europee relative all'ambiente?

3. Quali sono, a suo parere, le direttive relative all'ambiente attualmente non ancora applicate in Spagna?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(1 aprile 1987)

1. La Commissione precisa che non è sua abitudine prendere posizione nei confronti di articoli pubblicati dalla stampa.

2. Ai sensi dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1) le direttive comunitarie attualmente in vigore in materia di ambiente dovrebbero essere già applicate in Spagna fin dal 1 gennaio 1986.

La Commissione è intenzionata a garantirne la piena ed effettiva applicazione. A tal fine essa ha già preso contatto, a più riprese, con le autorità spagnole per ottenere i provvedimenti legislativi destinati a recepire le direttive comunitarie e per far comprendere alle autorità nazionali e regionali la necessità di garantire l'effettiva applicazione degli atti comunitari in Spagna.

Qualora fosse necessario, la Commissione non esiterà a ricorrere ai mezzi di cui essa dispone conformemente all'articolo 169 del trattato CEE.

3. La Commissione non è attualmente in grado di rispondere alla domanda dell'onorevole parlamentare in quanto non dispone ancora di tutta la normativa nazionale e regionale e non sa in che modo le disposizioni in materia d'ambiente vengano applicate concretamente da parte delle autorità centrali, regionali o locali, nonché da parte degli operatori economici e dei privati cittadini.

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2612/86 dell'on. Madron Seligman (ED — GB) alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/86)

Oggetto: Proprietà inquinanti del carbone estratto nei vari Stati.

Vista la necessità di accrescere la percentuale rappresentata dai combustibili solidi nel consumo energetico comunitario, riducendo al contempo l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni sulfuree, può la Commissione indicare i valori del contenuto medio di zolfo del carbone originario dei paesi seguenti:

— Regno Unito,
— Repubblica federale di Germania,
— Francia,
— Belgio,
— Stati Uniti,
— Colombia,
— Polonia,
— Australia,
— Repubblica Sudafricana?

Risposta data dal sig. Mosar in nome della Commissione

(10 aprile 1987)

Il contenuto medio di zolfo del carbone originario dei paesi elencati dall'onorevole parlamentare è il seguente [1]:

Regno Unito	0.8 - 2,7 %
Repubblica federale di Germania	0.8 - 1.0 %
Francia	0.7 - 0.8 % (ma 4.4 % per il carbone della Provenza)
Belgio	0.7 - 1.2 %
Stati Uniti	1.0 %
Colombia	0.6 %
Polonia	1.0 %
Australia	0.6 - 0.7 %
Repubblica Sudafricana	Inferiore all'1 %

I dati per i paesi della Comunità riguardano soprattutto i carboni lavati e le possibilità di miglioramento attraverso ulteriori lavaggi sono in genere esigue. I dati per gli altri paesi si riferiscono ai carboni disponibili sul mercato mondiale con possibili variazioni tra i singoli paesi (negli Stati Uniti ad esempio tutta la gamma è sicuramente grande almeno quanto in Francia).

Lo zolfo che può essere eliminato dal carbone in quantità più o meno grandi mediante il lavaggio tradizionale è presente sotto forma di piriti ferrose. Una certa percentuale di zolfo (circa il 50 % del totale per quasi tutti i carboni europei) è organicamente legata al carbone e non può essre eliminata con il lavaggio. Per il momento non esiste un metodo economico o per lo meno pratico di eliminazione.

La gassificazione del carbone potrebbe permettere l'impiego di combustibili solidi con un'eliminazione quasi completa dello zolfo.

[1] I dati relativi alla Spagna non sono favorevoli come quelli dei paesi comunitari sopra elencati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2615/86
degli onn. Michel Debatisse, Jean-Pierre Abelin, Jean-Marie Vanlerenberghe, Nicole Fontaine e Jacques Mallet (PPE — F)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/87)

Oggetto: Ritardi degli Stati membri nel pagamento delle restituzioni all'esportazione

Svariate organizzazione agricole hanno protestato per il fatto che gli Stati membri sospendono o ritardano il pagamento delle restituzioni all'esportazione, causando in tal modo spese supplemetari e creando difficoltà nei settori esposti ad una forte concorrenza da parte degli Stati Uniti e degli altri paesi esportatori.

La Commissione è a conoscenza di tale situazione?

Può essa indicare quali sono le effettive scadenze di pagamento per gli Stati?

Quali misure intende essa adottare per invitare gli Stati membri a porre fine a questa situazione che arreca pregiudizio a numerosi agricoltori?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(9 aprile 1987)

Nella situazione attuale, i primi dieci Stati membri provvedono al versamento delle restituzioni agli esportatori entro un termine compreso in media fra 2 e 8 settimane. Non è escluso però che questo periodo possa essere lievemente più lungo, quando la Comunità si trovi in difficoltà finanziarie.

Quanto alla Spagna e al Portogallo, la Commissione non possiede ancora informazioni precise.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene necessario adottare misure particolari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2620/86
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/88)

Oggetto: Traffico interno di animali minacciati o in via di estinzione

A seguito delle critiche espresse dal World Wildlife Fund (WWF) sulla relazione CEE elaborata in applicazione della convenzione CITES (sugli scambi di prodotti derivanti da animali minacciati o in via di estinzione) per il fatto che essa non contiene dati relativi agli scambi intracomunitari, la Commissione, sottolineando che la convenzione di Washington è stata firmata dalla Comunità in quanto tale, avrebbe sostenuto di non essere tenuta a giustificare il suo traffico interno, così come non lo sono gli altri paesi firmatari dell'accordo.

Indipendentemente da quelli che sono gli obblighi convenzionali, la Commissione non sarebbe almeno disposta a fornire informazioni in merito al suddetto traffico interno?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(31 marzo 1987)

La Commissione tiene innanzitutto a precisare che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione riguarda perlomeno altrettante specie che non sono attualmente in pericolo, ma che rischiano di esserlo qualora il loro commercio non venga severamente disciplinato (allegato C). Per evitare questa eventualità, la convenzione ha istituito un sistema di controllo fondato su permessi e certificati. Le relazioni annuali che tutte le parti contraenti della convenzione sono tenute a presentare dovrebbero fornire le informazioni necessarie sul commercio di queste specie e sul numero globale di animali coinvolti, fornendo così un contributo importante nel calcolo del livello globale di prelievo. Queste informazioni consentono di valutare gli effetti degli scambi internazionali sulle popolazioni delle specie considerate, a patto che si disponga dei necessari dati biologici.

Le informazioni sugli scambi intracomunitari non potrebbero perciò validamente contribuire al conseguimento del suddetto obiettivo della convenzione.

Va poi aggiunto che il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio [1], relativo all'applicazione della convenzione nella Comunità, prevede una serie di controlli comuni alle frontiere esterne e abolisce il sistema dei permessi d'esportazione, dei certificati di riesportazione e dei permessi di importazione già applicabili agli scambi intracomunitari degli specimen oggetto della convenzione. Non esiste perciò alcuna base per poter redigere una relazione sugli scambi intracomunitari; cio è del resto perfettamente conforme alle disposizioni dell'articolo XIV [3] della convenzione.

Sono queste le considerazioni su cui si è basata la Commissione e non, come ritiene l'onorevole parlamentare, sul fatto che la convenzione sia stata firmata dalla Comunità in quanto tale; ciò non corrisponde del resto alla realtà, in quanto l'emendamento alla convenzione che autorizza l'adesione della Comunità non è stato ancora ratificato da un numero sufficiente di parti contraenti.

La situazione della Comunità per quanto concerne le relazioni annuali è stata nel frattempo accettata da quasi tutte le parti contraenti della convenzione e dai principali organismi europei per la difesa della natura. Le critiche cui fa riferimento l'onorevole parlamentare sono state formulate dal WWF/TRAFFIC US, in esito alla propria «analisi» della relazione della Comunità sugli scambi, che nel 1984, hanno interessato le specie contemplate dalla convenzione. Nel frattempo la Commissione ha dimostrato, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, che l'analisi in questione si basava per lo più su dati inesatti e che le opinioni di ordine giuridico espresse in merito agli obblighi che incombono alla Comunità in materia di relazioni annuali erano perlomeno anacronistiche.

[1] GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2624/86 dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B) alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/89)

Oggetto: Misure contro gli scarichi di nitrati e fosfati

Il Parlamento danese ha adottato una risoluzione con la quale si chiede un piano di riduzione, nell'arco di tre anni, del 50% degli scarichi di nitrati e dell'80% di quelli di fosfati nelle acque danesi.

1. La Commissione possiede informazioni esatte sul contenuto del suddetto piano?

2. La Commissione potrebbe far sapere se misure analoghe sono attualmente in fase di esame in altri Stati membri?

3. Quali misure raccomanda la Commissione per ridurre gli scarichi di nitrati e fosfati?

Risposta data dal sig. Clinton Davis alla Commissione delle Comunità europee

(28 aprile 1987)

1. La Commissione non ha ragguagli in merito ai piani di riduzione degli scarichi di nitrati e di fosfati cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

2. La Commissione si propone di convocare nella metà del 1987 esperti nazionali di tutti gli Stati membri al fine di discutere il problema della presenza di nitrati e di fosfati nelle acque. Nell'occasione essa chiederà se misure del genere siano prese in esame in altri Stati membri.

3. La Commissione sta preparando una proposta che trasmetterà al Consiglio quest'anno, contenente misure in merito alla riduzione dell'apporto di nitrati nelle

acque comunitarie. Prima di formulare comunque precise proposte in merito alla riduzione degli scarichi di fosfati, la Commissione intende aspettare l'esito delle discussioni che in materia essa avrà con gli esperti nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2627/86
dell'on. Christopher Jackson (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/90)

Oggetto: Assunzioni alla Commissione

In un quotidiano nazionale si poteva di recente leggere: « Le assunzioni alla Commissione... possono rappresentare un'esperienza logorante. Tra la presentazione della candidatura e l'offerta definitiva di un posto di lavoro passano in media due anni ». La Commissione potrebbe cortesemente:

1. illustrare la procedura seguita, con il calendario approssimativo per le varie fasi di esame delle candidature per i gradi A, B e C,

2. indicare il tempo medio che intercorre tra la presentazione della candidatura e l'offerta di un posto di lavoro, se del caso,

3. indicare se si stanno prendendo misure per ridurre il tempo necessario a giungere ad una decisione in merito alle candidature?

Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(3 aprile 1987)

Come detta l'articolo 27 della statuto, i concorsi organizzati dalla Commissione sono svolti in modo da « assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità ».

Si tratta soprattutto di concorsi generali, organizzati simultaneamente in tutti gli Stati membri; la commissione esaminatrice stabilisce l'elenco degli idonei, che costituirà una riserva per le assunzioni. I candidati ne sono informati. Così pure ai vincenti viene comunicata la durata di validità dell'elenco degli idonei (in generale di due anni) e della sua eventuale proroga. La Commissione attinge da questi elenchi di riserva secondo le necessità dei suoi servizi e le disponibilità del bilancio.

Varia pertanto il lasso di tempo tra l'ammissione di un candidato al concorso e, se vincente, il momento dell'offerta di assunzione nel corso del periodo di validità dell'elenco degli idonei.

La Commissione sta mettendo a punto delle misure interne per accelerare le sue procedure.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2635/86
dell'on. Robert Delorozoy (LDR — F)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/91)

Oggetto: 1987. Anno dell'ambiente. Lotta contro gli incendi

L'anno 1987 è stato dichiarato « Anno dell'ambiente » dal Consiglio europeo. L'ambiente fa parte del patrimonio e della vita quotidiana degli europei. Ogni anno l'estate è spesso micidiale per i paesi mediterranei nei quali scoppiano incendi devastanti. La Francia, la Spagna, la Grecia e l'Italia hanno avuto degli incendi che, per la loro estensione, sono assimilabili a delle vere e proprie catastrofi. L'origine di questi incendi è in parte dolosa. Ciò non toglie che il loro propagarsi dipenda dalle condizioni di manutenzione delle zone boschive e dai mezzi di lotta contro l'incendio. Rientra nella responsabilità degli Stati membri e delle collettività territoriali interessate vegliare alla prevenzione degli incendi e alla lotta contro il fuoco. Sarebbe auspicabile che la Comunità europea, proponendo una politica di prevenzione nelle zone geografiche ad alto rischio, potesse sensibilizzare l'insieme della popolazione europea e ciò tanto più facilmente in quanto tali zone a rischio sono molto frequentate durante l'estate.

Nel quadro dell'Anno dell'ambiente, potrebbe la Commissione proporre delle misure di prevenzione contro gli incendi e incitare il Consiglio a varare una politica di ampio respiro in favore dell'ambiente, patrimonio comune di tutti gli europei?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(18 maggio 1987)

L'Anno europeo dell'Ambiente coincide con il primo anno di applicazione dei due regolamenti, adottati recentemente dal Consiglio su proposta della Commissione, diretti ad intensificare la protezione delle foreste nella Comunità [1]. La Commissione non mancherà di mettere a frutto questa felice coincidenza per dare la massima risonanza alle sue iniziative in materia e sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica alle minacce che incombono sul patrimonio forestale dell'Europa e agli interventi necessari per prevenirle.

L'Anno europeo dell'Ambiente rappresenta quindi, per la Commissione, un'occasione unica per ribadire che la protezione delle foreste non è più un problema isolato e locale, riservato alla competenza di pochi specialisti, bensì interessa permanentemente la totalità degli europei.

Gli incendi nelle foreste costituiscono un tema centrale dell'Anno europeo dell'Ambiente. In effetti, essi meritano la più attenta considerazione. Uno dei regolamenti cui si è accennato più sopra è inteso appunto a rafforzare le misure di prevenzione in questo campo. Le azioni preventive già avviate dalla Commissione in via preparatoria, come pure quelle che essa si accinge a mettere in moto nel quadro della nuova normativa, fruiranno, grazie all'Anno europeo dell'Ambiente, di un massiccio supporto informativo. L'opera prestata dalla Comunità per salvaguardare il patrimonio forestale dei suoi Stati membri sarà così resa nota a un vasto pubblico e coinvolgerà maggiormente le popolazioni interessate, sia del Sud che del Nord, nello sforzo collettivo teso a far fronte al pericolo degli incendi boschivi.

La Commissione deplora, a questo riguardo, che alcuni Stati membri abbiano rinunciato ad impegnarsi nella realizzazione del progetto EUROSILVA, che prevedeva la mobilitazione di giovani dei paesi dell'Europa settentrionale per operazioni di sorveglianza dei massicci forestali nelle regioni del bacino mediterraneo particolarmente soggette a incendi, durante l'estate 1987. L'annullamento di quest'operazione per il 1987 non implica peraltro che la Commissione abbia desistito dal lanciare altre campagne dello stesso genere nei prossimi anni.

L'impegno pluriennale assunto dalla Comunità nel settore della protezione delle foreste (non meno di 5 anni) incoraggerà senz'altro coloro che intendono celebrare l'Anno europeo dell'Ambiente con una manifestazione destinata ad avere ripercussioni anche in seguito; a imperniare tale evento sul tema della protezione delle foreste, una materia per la quale è garantita la continuità d'interesse da parte della Comunità.

La Commissione ritiene dunque che l'Anno europeo dell'Ambiente e l'avvio dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi rappresentino due momenti complementari e concomitanti, per tutto il 1987 e oltre.

[1] Regolamento (CEE) n. 3528/86 e 3529/86 del 17. 11. 1986, GU n. L 326 del 22. 11. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2638/86 dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR — NL) alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 226/92)

Oggetto: Stabilimento dei medici

Può la Commissione comunicare se la legislazione vigente nei Paesi Bassi in base alla quale i medici possono stabilirsi tuttora esclusivamente previa autorizzazione dell'Organizzazione professionale e del Ministero per il benessere, la sanità e gli affari culturali sia in accordo con il principio vigente nella Comunità europea del reciproco riconoscimento di diplomi e con la conseguente libertà di stabilimento dei medici generici?

Ciò riguarda la Regia Decisione del 12 ottobre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 574.

Risposta data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

Il « Koninklijk Besluit, houdende vestiging en praktijkomvang huisartsen » (Regio decreto recante norme relative allo stabilimento e all'importanza della clientela di un gabinetto di medico generico) del 12 ottobre 1985 menzionato dall'onorevole parlamentare, subordina lo stabilimento del medico generico in un luogo determinato all'approvazione delle autorità municipali e fissa il numero minimo di pazienti suscettibili di essere serviti dal nuovo gabinetto.

La Commissione ritiene che in linea di massima tali misure, volte ad assicurare una migliore ripartizione geografica dei medici all'interno di uno Stato membro, non siano contrarie al diritto comunitario, nella misura in cui non creano discriminazioni fra i cittadini dello Stato membro in questione ed i cittadini degli altri Stati membri. A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto reclami in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2650/86
dell'on. Paul Staes (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)

(87/C 226/93)

Oggetto: Sicurezza nelle centrali nucleari

Dopo l'incidente nucleare di Chernobyl, le autorità dei vari paesi hanno ancora una volta posto l'accento sulla sicurezza delle centrali nucleari, cosi come avviene ogni volta dopo un incidente.

I 30 membri del personale del Centro di studi sull'energia nucleare (CEN) di Mol, Belgio, hanno recentemente presentato un preannuncio di sciopero perché si registra una carenza di personale tale da impedire il completamento di 2 delle 6 squadre complessivamente operanti. Risulta che tale situazione si trascina già da cinque anni. Il personale fa osservare che l'incidente di Harrisburg, che ospitava lo stesso tipo di reattore, era dovuto ad un errore umano a seguito di sovraffaticamento del personale.

La Commissione concorda con l'interrogante sul fatto che finché potranno esistere siffatte situazioni davvero inimmaginabili, anche dopo Harrisburg e persino dopo Chernobyl, non ha senso parlare di maggiore sicurezza nelle centrali nucleari? Come è possibile che, nonostante tutti i cosiddetti controlli e accordi internazionali, possa prodursi una situazione del genere? Perché l'organico non viene quindi controllato, anche dall'esterno, come una delle condizioni più importanti in materia di sicurezza, sapendo che un gravissimo incidente avvenuto nel passato era appunto da attribuire a questo fatto?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(11 maggio 1987)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare che le prestazioni del personale operativo costituiscono un elemento essenziale per il buon funzionamento degli impianti nucleari.

Su questo aspetto è stato pubblicato un rapporto « Qualification-training-licenging-authorisation and retraining of operating personnel in nuclear power plants » (Qualificazione, formazione, abilitazione, autorizzazione e aggiornamento del personale operativo degli impianti nucleari) [1].

Conformemente ai requisiti della direttiva del Consiglio che fissa le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti [2], gli Stati membri hanno designato autorità nazionali competenti a rilasciare la licenza degli impianti nucleari, compresi i reattori di ricerca.

Spetta alle autorità nazionali prima di autorizzare l'esercizio di un umpianto valutare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, compresa l'adeguatezza degli addetti.

[1] Rapporto EUR 10118 (ISBN 92-825-5447-2) e Rapporto EUR 10981 (ISBN 92-825-6989-6), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, L-2985 Lussemburgo

[2] GU n. L 246 del 17. 09. 1980; versione modificata in n. GU L 265 del 05. 10. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2652/86
dell'on. José Álvarez de Eulate Peñaranda (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)

(87/C 226/94)

Oggetto: Previsioni della Commissione sullo sviluppo del Sistema monetario europeo (SME)

Il recente riallineamento monetario, avvenuto nel contesto intracomunitario del Sistema monetario europeo, ha rivelato che tale sistema, creato nel 1979, manifesta sempre più la sua estrema utilità ed efficacia, specialmente in funzione della realizzazione, a tempo opportuno, di una moneta comune europea.

Per contro, questo riallineamento del corso delle monete che aderiscono allo SME ha posto in evidenza che quattro monete comunitarie: la lira sterlina, la dracma greca, lo scudo portoghese e la peseta spagnola, non formano ancora parte del sistema di cui sopra rendendo cosi difficile il compimento di passi significativi per realizzare il menzionato obiettivo di disporre, in un futuro più o meno prossimo, di una moneta comune europea.

È in grado la Commissione di fornire le informazioni in suo possesso sull'attuale posizione di queste quattro monete nei confronti del Sistema monetario europeo e quali previsioni, in materia, si possono fare in merito all'integrazione delle stesse nello SME?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(14 maggio 1987)

Il Sistema monetario europeo è volto a raggruppare l'insieme delle monete dei paesi membri della Comunità. Il suo principale obiettivo è di assicurare in Europa una zona di stabilità tramite l'istituzione di una maggiore cooperazione monetaria. Vista la diversità delle situazioni di partenza rispetto ai criteri di convergenza economica e finanziaria, non tutti gli Stati membri sono stati in grado di partecipare integralmente a tutti i meccanismi previsti.

La lira sterlina, che è inclusa nell'ECU, è rimasta al di fuori del meccanismo di cambio. Un'adesione della sterlina a quest'ultimo, auspicata dalla Commissione, amplierebbe la portata e la credibilità dello SME.

La dracma greca si trova in una posizione analoga rispetto all'insieme dei dispositivi dello SME. Come il Regno Unito, la Grecia è formalmente membro dello SME, ma non partecipa al meccanismo di cambio e d'intervento. Nel 1985, la Banca centrale di Grecia ha firmato l'accordo delle banche centrali sulle modalità di funzionamento dello SME. La dracma è stata inclusa nell'ECU nel settembre 1984, in occasione della prima revisione quinquennale e nel gennaio 1986 la Grecia ha depositato al Fondo europeo di cooperazione monetaria (FECOM) oro e valute contro ECU. Tuttavia, la partecipazione della dracma al meccanismo di cambio presupporrebbe probabilmente, affinché l'economia greca ne tragga tutti i vantaggi possibili, ulteriori progressi sul piano della stabilità monetaria.

La situazione della peseta e dell'escudo è diversa, in quanto la Spagna e il Portogallo hanno aderito alla Comunità europea appena il 1 gennaio 1986, data a partire dalla quale tali paesi hanno già accesso ai meccanismi di sostegno finanziario a breve e medio termine, la cui utilizzazione non è limitata alle esigenze dello SME. L'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ECU è stata oggetto di una dichiarazione comune annessa al trattato di adesione, dichiarazione in cui si precisa che «tutti gli Stati membri hanno diritto a che la loro moneta sia inclusa nell'ECU» e che «le decisioni d'inclusione della peseta e dell'escudo devono tener conto della necessità di garantire uno sviluppo stabile delle funzioni e degli usi dell'ECU». In linea di principio, «l'una e l'altra di queste decisioni potrebbero intervenire in occasione del primo riesame quinquennale della ponderazione delle monete nell'ECU», che avrà luogo nel 1989.

Finora la Spagna ed il Portogallo non hanno aderito all'accordo delle banche centrali sulle modalità di funzionamento dello SME. Non sembra essere prevista in un prossimo futuro una partecipazione al meccanismo di cambio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2654/86
dell'on. Manuel Cantarero del Castillo (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)

(87/C 226/95)

Oggetto: Divulgazione di opere sul tema della Comunità europea

Con sempre maggior frequenza le case editrici dei paesi membri della Comunità economica europea pubblicano opere di interesse generale su temi comunitari che, per la loro ampia tematica, costituiscono oggetto di particolare attenzione per quanti siano interessati a seguire l'attualità bibliografica delle pubblicazioni comunitarie.

In molti casi l'interesse delle pubblicazioni su temi comunitari, o europei in generale, non viene rispecchiato dalla scarsità numerica delle rispettive edizioni né dalla ridotta distribuzione di dette opere che, a volte, è particolarmente ristretta.

È quindi opportuno sapere se la Commissione dispone di una banca di dati sulle pubblicazioni riguardanti argomenti comunitari e se ritenga conveniente la creazione di un sistema per cui le case editrici dei paesi membri che lo desiderino possano pubblicare opere su temi comunitari edite in qualsiasi paese, e in qualsiasi lingua comunitaria, allo scopo di poterle rendere accessibili al maggior numero possibile di interessati e studiosi.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(29 aprile 1987)

La Commissione si è sempre preoccupata di informare tutti gli ambienti interessati delle pubblicazioni disponibili su temi comunitari.

A tal fine tutti gli Uffici stampa e informazione installati dalla Commissione nei singoli Stati membri dispongono di un centro di documentazione che possiede un esemplare di ogni pubblicazione ufficiale delle Comunità europee. Questi servizi di documentazione sono aperti al pubblico e agli studiosi e sono molto frequentati.

Inoltre, sono state create molte banche di dati accessibili a tutti gli ambienti interessati, compreso quello dell'editoria. Si tratta in particolare dello SCAD, che riprende tutte le pubblicazioni ufficiali delle istituzioni comunitarie, e dell'EABS, banca di dati bibliografica, che fornisce indicazioni su tutti i documenti pubblicati nell'ambito della ricerca scientifica e tecnica della Commissione.

Va altresì ricordata la banca di dati bibliografici ECLAS, costituita dalla biblioteca centrale della Commissione, nel cui repertorio figurano 36 047 opere riguardanti le Comunità e gli Stati membri e 11 560 opuscoli e documenti delle Comunità europee pubblicati dopo il 1978. Questa banca di dati ECLAS non è ancora stata aperta al pubblico e agli studiosi, ma se ne studia ora la possibilità. Comunque il contenuto dell'ECLAS, per la parte concernente opere e documenti su problemi comunitari, è a disposizione del pubblico

sotto forma di due pubblicazioni elaborate dalla biblioteca centrale:

— pubblicazioni recenti sulle Comunità europee (mensile più cumulativo annuale)

— pubblicazioni e documenti delle Comunità europee (aggiornamento annuale)

che possono essere richieste, su abbonamento, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

La Commissione ritiene che quanto sopra sia sufficiente per soddisfare il fabbisogno di coloro che si interessano alle pubblicazioni comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2665/86
dell'on. Ernest Glinne (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 febbraio 1987)
(87/C 226/96)

Oggetto: Incompatibilità fra la normativa belga in materia di prepensionamento e il diritto alla libera circolazione delle persone fra gli Stati membri della Comunità

La convenzione n. 17 conclusa il 14 dicembre 1974 in seno al Consiglio nazionale del lavoro belga e applicabile a taluni lavoratori anziani, licenziati al fine di promuovere il mantenimento del posto di lavoro e l'assunzione di lavoratori più giovani, impone ai «prepensionati» lo statuto di disoccupati. Pur se dispensati dal controllo comunale, essi devono pertanto consegnare mensilmente ai servizi dell'Ufficio nazionale per l'impiego che fa capo al Ministero dell'occupazione e del lavoro una scheda da cui deve obbligatoriamente risultare un indirizzo belga. Ne risulta che il prepensionato belga non può installarsi e prendere domicilio nel territorio di un altro Stato membro conservando il beneficio dei sussidi previsti in particolare dal Decreto Reale del 1 febbraio 1984 nel caso di imprese in difficoltà. Vengono cosi causati ostacoli ed inconvenienti notevoli non solamente alle popolazioni delle regioni transfrontaliere ma anche, per esempio, alle coppie franco-belghe quando la moglie è di origine francese e la coppia vuole godere la pensione in Francia.

Può la Commissione far sapere se la normativa belga, come è attualmente applicata ai «prepensionati» costretti a norma dalla convenzione a mantenere il domicilio in Belgio, è compatibile con le disposizioni del trattato di Roma sulla libera circolazione delle persone fra gli Stati membri della Comunità (articoli 48 e segg.)?

Corrisponde al vero che la Francia e altri Stati membri autorizzano la libera circolazione dei loro prepensionati? La Commissione ha compiuto dei passi al fine di rettificare la normativa belga — ed eventualmente quella di altri paesi — e, in caso affermativo, con quali risultati?

Disposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(28 aprile 1987)

Le prestazioni di pensionamento anticipato, ed in genere le misure adottate negli Stati membri per incoraggiare i lavoratori anziani a rendere libero il proprio posto di lavoro a favore di lavoratori più giovani, non sono previste come tali dal regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità [1].

È quindi opportuno riferirsi alle vigenti disposizioni relative alla disoccupazione, che la Commissione riconosce poco adeguate nel caso esposto dall'onorevole parlamentare.

Nel 1980, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento [2] intesa segnatamente a consentire ad un prepensionato in uno Stato membro diverso dello Stato competente, pur conservando, od ottenendo, il beneficio del pensionamento anticipato.

In mancanza dell'unanimità richiesta dall'articolo 51 del trattato CEE, il Consiglio non è stato finora in grado di adottare la proposta. La Commissione sta studiando le possibilità di raggiungere l'unanimità, salvaguardando nel contempo gli interessi dei lavoratori.

Secondo la vigente normativa comunitaria, la Commissione non può imporre ad uno Stato membro l'esportazione delle prestazioni relative alla disoccupazione. Ritiene tuttavia che spetti alle parti che — in seno al Consiglio nazionale del lavoro — hanno stipulato la convenzione belga n. 17 sopprimere la clausola della residenza, da cui dipende il diritto alle prestazioni. Infatti, mentre tale clausola può giustificarsi per disoccupati appartenenti al mercato del lavoro di uno Stato membro, non ha invece ragione d'essere per quanti ne siano liberamente usciti usufruendo delle misure sancite nella detta convenzione.

[1] GU n. L 230 del 22. 8. 1983.
[2] GU n. C 169 del 9. 7. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2669/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B) alla Commissione delle Comunità europee

(18 febbraio 1987)

(87/C 226/97)

Oggetto: Eureka

Eureka è stato avviato circa due anni fa e comporta attualemente 109 nuclei di cooperazione.

Quanti sono i progetti cui partecipano aziende belghe e di quali aziende si tratta?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(10 aprile 1987)

La Commissione agisce in Eureka unicamente in qualità di partner alla stregua dei paesi membri di questa associazione.

L'onorevole è pertanto invitato a rivolgersi alle autorità belghe competenti cui spetta fornire le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2670/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B) alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)

(87/C 226/98)

Oggetto: Sponsorizzazione di attività artistiche

Alla fine dell'anno scorso abbiamo appreso dalla stampa che è prevista una cooperazione delle organizzazioni degli sponsor di attività artistiche esistenti nei vari Stati membri. Le 5 organizzazioni cui si riferisce la notizia rappresentano, a quanto pare, una parte cospicua delle circa 600 aziende che intendono dare un loro contributo al settore delle attività artistiche mediante la sponsorizzazione.

In quale misura la Commissione europea, che già in passato ha fatto sapere di essere favorevole alla sponsorizzazione delle attività artistiche da parte di aziende, andrà incontro a questi progetti?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(6 maggio 1987)

L'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alla risoluzione concernente la sponsorizzazione delle imprese nel settore delle attività culturali, adottata dai ministri responsabili degli affari culturali riuniti in seno al Consiglio il 13 novembre 1986 [1].

Per quanto concerne specificamente l'azione della Commissione in questo settore, si ricorda il progetto di risoluzione del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in seno al Consiglio, concernente l'adozione di misure fiscali nel settore culturale, progetto presentato dalla Commissione il 2 maggio 1985 [2], il quale così detta, per quanto riguarda la sponsorizzazione: «gli Stati membri delle Comunità europee concedono adeguate detrazioni fiscali per i doni e i lasciti a favore di organismi o enti culturali autorizzati e applica le detrazioni fiscali previste per la sponsorizzazione quando un dono o un lascito in contanti è effettuato a favore di un organismo o a una persona autorizzata di uno Stato membro diverso da quello della residenza dello sponsor», impegnandosi nel contempo «a sollecitare l'adozione delle proposte della Commissione relative alla 7a, alla 17a e alla 19a direttiva IVA per quanto concerne il regime dell'imposta sul valore aggiunto nel settore culturale».

Il Comitato economico e sociale ha già dato un parere favorevole in merito a questo progetto di risoluzione, mentre il Parlamento europeo non si è ancora pronunciato.

Dal canto loro, nella sessione del 20 dicembre 1985 i ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in seno al Consiglio, nonché il Consiglio medesimo, si sono limitati a procedere ad uno scambio di vedute sui problemi fiscali che si pongono nel settore culturale. Questo scambio di vedute ha dimostrato, tuttavia, che esiste un ampio accordo sull'opportunità di incoraggiare mediante sgravi fiscali lo sviluppo delle attività culturali e quindi anche la sponsorizzazione delle imprese in questo settore.

Infine, la Commissione ricorda che fin dal 1975 essa si occupa della sponsorizzazione di attività artistiche e che aveva incaricato il prof. Claeys-Bouaert, dell'Università di Gand, di elaborare uno studio sul regime fiscale delle fondazioni culturali e dell'attività di sponsorizzazione negli Stati membri della Comunità economica europea. A questo studio hanno fatto seguito lo studio di «Autrement/Atelier pour la Création» (4 rue d'Enghien, Parigi) su «La sponsorizzazione nel finanziamento della cultura dei paesi membri della CEE» (settembre 1986) e la seconda edizione riveduta della «Guide de l'artiste plasticien» (redatta nel 1986 dalla sig.ra Raymonde Moulin, direttore presso i Centre National pour la Recherche Scientifique), che presenta un'analisi comparata delle disposizioni legislative di dieci Stati membri in materia di sponsorizzazione.

La Commissione è spiacente che questi studi non si siano ancora tradotti in misure concrete a livello comunitario, segnatamente riguardo alla sponsorizzazione di imprese.

---

[1] GU n. C 320 del 13. 12. 1986.
[2] Doc. COM(85) 194 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2687/86
dell'on. Ernest Mühlen (PPE — L)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 febbraio 1987)
(87/C 226/99)

Oggetto: Formalità e obblighi amministrativi ostacolanti lo sviluppo delle piccole e medie aziende

1. Ha la Commissione europea preso atto dello studio fatto approntare dal governo lussemburghese onde promuovere una semplificazione degli obblighi e provvedimenti amministrativi che si frappongono in misura notevole allo sviluppo delle piccole e medie aziende?

2. Non reputa essa opportuno non solo suggerire studi analoghi ai governi degli altri paesi membri ma anche procedere, in base ai risultati dei medesimi, a una soppressione concertata di detti ostacoli contestualmente ad un'azione europea?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(8 aprile 1987)

1. La Commissione non è a conoscenza dello studio al quale si riferisce l'onorevole parlamentare.

2. La Commissione è pienamente convinta della necessità di un'azione europea concertata al fine di diminuire le formalità e gli obblighi amministrativi che intralciano lo sviluppo delle piccole e medie imprese. A tal fine, essa ha costituito un sottogruppo del comitato degli alti funzionari dell'industria, onde ricapitolare le iniziative prese dagli Stati membri in questo campo e suscitare un confronto fruttuoso destinato a generalizzare le disposizioni giudicate più idonee. In tale spirito, la Commissione formulerà eventualmente raccomandazioni agli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2693/86
dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 febbraio 1987)
(87/C 226/100)

Oggetto: Verifica contabile d'Eurofer in materia di ristrutturazione del settore siderurgico

Potrebbe la Commissione fornire ragguagli tesi a fare il punto della preparazione della verifica contabile affidata a Eurofer in ordine alla ristrutturazione della siderurgia europea?

Dispone essa di uno schema delle ventilate riduzioni di capacità ripartite per paese, per regione e per impresa?

Quali tipi di contatti sono stati allacciati fra la Commissione e Eurofer in ordine alla predisposizione di detta verifica contabile?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(14 aprile 1987)

In data 2 marzo Eurofer ha trasmesso alla Commissione un rapporto sulla ristrutturazione a certe condizione dell'industria siderurgica. L'iniziativa, partita da Eurofer ha implicato scambi di vedute con 35 produttori siderurgici compresi produttori non membri di Eurofer. La Commissione non ha partecipato a tali dibattiti ma è stata tenuta informata attraverso rapporti successivi per assicurare che il rapporto finale fosse disponibile per la Commissione all'inizio di marzo. Conformemente alla decisione del Consiglio del 18 novembre, il rapporto Eurofer è attualmente all'esame della Commissione. Il sig. Narjes ha informato il Parlamento europeo sulla posizione della Commissione alla seduta plenaria del 12 marzo 1987.

Per quanto riguarda i quantitativi interessati, la proposta indica possibili chiusure per un totale di 10,485 milioni di tonnellate di capacità di laminazione a caldo e 1,050 milione di tonnellate di capacità di laminazione a freddo. Questi totali sono ventilati per categorie principali di prodotti ma non sono fornite indicazioni sul paese, la regione o il produttore interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2699/86
dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 febbraio 1987)
(87/C 226/101)

Oggetto: Infrazione delle disposizioni statutarie relative alla retribuzione dei funzionari in servizio nei paesi terzi

Con riferimento al paragrafo 11.20 della relazione della Corte dei conti per il 1985, può far sapere la Commissione se nel 1986 ha continuato a contravvenire alle disposizioni statutarie applicando, per la retribuzione di taluni funzionari che prestano servizio in paesi terzi, un tasso di conversione del dollaro USA diverso da quello corrente e, in caso affermativo, quale perdita ha comportato per il bilancio della Comunità tale abuso?

Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(19 maggio 1987)

La Commissione conferma di aver continuato ad applicare nel 1986 la sua decisione di pagare in dollari le retribuzioni dei funzionari in alcune sedi di servizio.

Date le distorsioni della moneta nazionale dei paesi interessati, essa è stata indotta, per garantire un trattamento equo dei funzionari assegnati in sedi fuori dalla Comunità, ad adottare provvedimenti particolari. Tuttavia, la Commissione è conscia del fatto che le situazioni così delineate costituiscono un palliativo provvisorio alle disposizioni statutarie e pertanto ha proposto di creare il quadro statutario adeguato per questo personale; tale proposta [1] che è stata approvata dal Parlamento europeo, è attualmente all'esame degli organi del Consiglio.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la conversione di una parte della retribuzione ad un tasso stabili ha consentito una stabilizzazione del potere d'acquisto delle retribuzioni.

[1] Doc. COM(86) 565 def. del 21. 10. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2705/86 dell'on. Mauro Chiabrando (PPE — I) alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)

(87/C 226/102)

Oggetto: Organizzazione comune del mercato delle patate

Viste le proposte di risoluzione degli onn. Debatisse [1] e Chiabrando [2] sul mercato delle patate nonché la risoluzione sui prezzi agricoli 1984/1985 per la parte relativa all'estensione della regolamentazione di mercato a prodotti non ancora protetti, può far sapere la Commissione se

1. è a conoscenza che le patate — prodotto non soggetto ad un'organizzazione comune di mercato — sono esposte a crisi ricorrenti di prezzo e di collocamento?

2. non stima che la diversità delle norme legislative nazionali in materia sia tale da creare ostacoli e distorsioni nella commercializzazione intra ed extracomunitaria?

3. non ritiene che sia urgente elaborare una proposta di regolamento per l'organizzazione comune del mercato delle patate, e ciò nel contesto della fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1987/1988?

[1] Doc. 2-1718/84
[2] Doc. B2-1390/85

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

1. Le crisi sul mercato delle patate sono dovute soprattutto alle forti variazioni annuali dei rendimenti per ettaro ed alla scarsa elasticità della domanda, tipica di questo prodotto. Anche una lieve eccedenza può quindi provocare un ristagno o un ribasso dei prezzi.

2. Non esiste alcun ostacolo agli scambi intracomunitari, che si svolgono nella massima libertà, secondo la legge della domanda e dell'offerta.

3. Sin dal 23 gennaio 1976 la Commissione aveva presentato al Consigliio una proposta sul settore delle patate [1], le ultime discussioni al riguardo si sono tenute nel novembre 1979, e da allora non si è registrato alcun progresso.

[1] Doc. COM(75) 690 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2708/86 degli onn. Giorgio Rossetti e Angelo Carossino (COM — I) alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)

(87/C 226/103)

Oggetto: Seguito dato alla comunicazione della Commissione sugli aspetti industriali, sociali e regionali dell'industria navale doc. COM(86) 553

In seguito all'adozione della 6a direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale doc. COM(86) 531, può la Commissione indicare con quali tempi intende sottoporre al Consiglio e al Parlamento i provvedimenti di carattere sociale e regionale previsti nella sua comunicazione doc. COM(86) 553?

Tenuto conto delle previsioni effettuate dalla Commissione concernenti una riduzione occupazionale di 45 000 unità, non ritiene la Commissione che si tratti di provvedimenti urgenti e indispensabili?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(4 maggio 1987)

La Commissione intende adottare nel secondo trimestre di quest'anno la seconda comunicazione sugli aspetti industriali, sociali e regionali della costruzione navale. Essa condivide il parere degli onorevoli parlamentari riguardo al carattere indispensabile e urgente delle proposte che intende formulare, specialmente per gli aspetti regionali e sociali.

Per quanto attiene agli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale, e tenuto conto dell'aggravarsi della situazione, la Commissione ritiene che gli Stati membri interessati possano presentare al più presto domande di cofinanziamento comunitario in forma di programmi pluriennali, relativi alle loro zone più colpite.

Dal canto suo, la Commissione intende proporre un programma comunitario ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale [1], volto a facilitare la riconversione e, in special modo, la creazione di posti di lavoro alternativi nelle zone in cui vi siano problemi di ristrutturazione particolarmente gravi nella prospettiva comunitaria.

[1] Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio; GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2710/86
dell'on. Raymonde Dury (S — B)
al Consiglio delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)

(87/C 226/104)

Oggetto: Sanzioni commerciali da decidere nei confronti del Sudafrica

Il bollettino d'informazione e coordinamento della Fondazione europea per l'energia informa che la società italiana ENEZ ha ultimamente concluso con il Sudafrica un contratto per l'acquisto di carbone, proprio mentre gli Stati Uniti hanno deciso di non importare più dal Sudafrica 8 prodotti minerali sensibili; il Consiglio dei ministri è deciso ad adottare provvedimenti per quanto concerne le sanzioni commerciali nei confronti del Sudafrica?

Risposta [1]

(13 giugno 1987)

I ministri degli ésteri dei Dodici, facendo seguito alla loro decisione del 10 settembre 1985, hanno annunciato nella dichiarazione del 16 settembre 1986 una serie di misure sia « positive » sia « restrittive » nei confronti del Sudafrica. Copia della suddetta dichiarazione sarà fatta pervenire a parte alla onorevole parlamentare.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2715/86
dell'on. William Newton Dunn (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)

(87/C 226/105)

Oggetto: Il principio « chi inquina paga »

Conviene la Commissione che il principio secondo cui « chi inquina paga » dovrebbe applicarsi ai siti archeologici? In altri termini, dovrebbero essere tenuti i costruttori edili a pagare le spese relative agli scavi e alla pubblicazione di resti archeologici che vengono distrutti nel corso dei successivi lavori edili?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(11 maggio 1987)

La politica comunitaria in ordine al principio « chi inquina paga » è precisata nella raccomandazione del Consiglio concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (75/436/Euratom, CECA, CEE [1]. L'inquinatore è in essa definito come « colui che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crea le condizioni che portano al suo degrado » e prescrive che l'inquinatore è tenuto a « sostenere i costi delle misure necessarie per evitare l'inquinamento o per ridurlo al fine di rispettare le norme e le misure equivalenti che consentono di raggiungere gli obiettivi di qualità o ... le norme e le misure equivalenti fissate dai pubblici poteri ». In prima approssimazione è da ritenersi che, effettivamente, il degrado dei siti archeologici rientra nel campo di applicazione del principio in questione; compete comunque alle singole autorità nazionali stabilirne l'applicazione nei singoli casi di specie.

[1] GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2721/86
dell'on. Ludivina García Arias (S — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)

(87/C 226/106)

Oggetto: Futuri progetti di cooperazione con le Filippine

Quali progetti di cooperazione con le Filippine sono previsti per il prossimo futuro?

Qual è il loro attuale stato di avanzamento?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione

(28 aprile 1987)

Nel giugno 1986, la Commissione ha annunciato un programma di aiuto, dell'ordine di 45 milioni di ECU, che interessa progetti agricoli, di aiuto alimentare e di assistenza realizzati per il tramite delle organizzazioni non governative.

Con questo aiuto la Comunità fornisce la prova concreta del sostegno dato al nuovo governo per superare una situazione economica alquanto difficile.

In particolare, sono in fase di stesura progetti che contribuiscono allo sviluppo del settore rurale.

È stato recentemente elaborato un primo progetto riguardante lo sviluppo di una delle regioni più arretrate del paese, la Cordillera Central (Nord Luzon), che riguarda essenzialmente le infrastrutture rurali nonché il potenziamento della produzione agricola, in stretta partecipazione con le collettività locali. Questo progetto verrà presentato quanto prima al comitato di aiuto dei paesi in via di sviluppo-ALA e, previo parere favorevole, sarà oggetto di una decisione di stanziamenti di impegno da parte della Commissione. A titolo indicativo, l'importo previsto è nell'ordine di 18 milioni di ECU.

È in fase di stesura un secondo progetto che interessa lo sviluppo di centri regionali per l'artigianato in ambiente rurale. Onde completare l'istruzione di questo fascicolo verranno elaborati a brevissimo termine studi di fattibilità.

Allo scadere di una prima fase [1], nel frattempo conclusasi e riguardante lo sviluppo di un « programma nazionale di protezione delle colture », la Commissione prevede di cofinanziare con uno Stato membro (Repubblica federale di Germania) la realizzazione di una seconda fase del programma volta a consolidare gli obiettivi sinora raggiunti.

Attualmente trovasi in loco un gruppo di esperti incaricato di definire le modalità del nuovo finanziamento.

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, nel frattempo, durante i recenti contatti tra la Commissione e il governo delle Filippine, sono emerse varie altre idee per eventuali progetti.

Pertanto, oltre alla volontà di aiutare le Filippine nel finanziamento di progetti di sviluppo rurale, la Commissione è particolarmente attenta alle difficoltà insite nella capacità di assorbimento di questo paese.

A questo proposito, essa farà quanto in suo potere per aiutare le amministrazioni interessate nelle fasi di individuazione e stesura dei progetti nonché nella gestione degli stessi.

[1] « Crop Protection Programma » — 1980 — 3,5 milioni di ECU.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2735/86
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
al Consiglio delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 226/107)

Oggetto: Politica europea di sicurezza

L'articolo 30, paragrafo 6 dell'Atto europeo afferma tra l'altro che gli Stati membri devono coordinare ulteriormente le rispettive posizioni sugli aspetti politici ed economici della sicurezza. Al tempo stesso è stato concordato in seno all'Unione dell'Europa occidentale, secondo l'esempio di quanto avviene nella Comunità europea, di tenere regolarmente degli incontri con i direttori politici dei Ministeri degli affari esteri.

Vorrei sapere dalla Presidenza se si svolgono contemporaneamente riunioni dei comitati politici del CPE e dell'Unione dell'Europa occidentale e in che misura le politiche di questi due organismi vengono armonizzate tra loro?

Risposta [1]

(10 luglio 1987)

Le attività dell'Unione dell'Europa occidentale non rientrano nella sfera di competenza della Cooperazione politica europea.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2748/86
dell'on. Kenneth Collins (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1987)
(87/C 226/108)

Oggetto: Norme igienico-sanitarie per i prodotti a base di carne

È d'accordo la Commissione che, nell'elaborare norme applicabili su scala europea alle carni ed ai prodotti a base di carne, bisogna tener conto soprattutto degli interessi dei consumatori, e questo non solo per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo, ma anche per tutelare in misura adeguata la salute pubblica? Non le sembra quindi logico che, per le carni ed i prodotti a base di carne, vigano le medesime norme igienico-sanitare sia che si tratti di prodotti di origine comunitaria o di prodotti provenienti da paesi terzi, e che tali norme si applichino anche agli involucri degli insaccati quando siano di origine animale?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(19 maggio 1987)

La direttiva 77/99/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne [1], assicura la libera circolazione di tali prodotti nella Comunità e, al tempo stesso, garantisce che tutti gli Stati membri applichino norme igienico-sanitarie uniformi e rigorose, a tutela della salute umana ed animale. La Commissione si è sempre attenuta a questa impostazione e continuerà ad attenervisi.

Nell'ottobre 1984 essa ha proposto al Consiglio [2] che le stesse norme sanitarie si applichino ai prodotti a base di carne importati in provenienza dai paesi terzi. Il Parlamento europeo si è pronunciato su tali proposte nel mese di giugno 1985 [3], mentre il Consiglio prosegue le sue discussioni al riguardo. Quanto al caso specifico degli involucri per insaccati, la Commissione studierà in quale misura sia possibile applicare le disposizioni della direttiva 77/99/CEE e, se del caso, formulerà adeguate proposte in merito alla loro produzione e commercializzazione.

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.
[2] GU n. C 286 del 25. 10. 1984, pag. 5.
[3] GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 301.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2760/86
dell'on. Lambert Croux (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1987)
(87/C 226/109)

Oggetto: Aeroporto di Kansai (Osaka, Giappone)

La Commissione cerca di far partecipare aziende europee alla costruzione del nuovo aeroporto di Kansai.

La Commissione può comunicare quali passi ha intrapreso a tal fine e quali ne sono stati i risultati?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(30 aprile 1987)

Negli scorsi mesi la Commissione a più riprese ha segnalato alle autorità giapponesi l'interesse di società europee a partecipare alla costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Kansai. La Commissione ritiene che le autorità giapponesi dovrebbero prendere delle iniziative per aumentare la trasparenza delle gare di appalto, assicurare che i requisiti di qualificazione non siano discriminatori ed impedire standard tecnici di progettazione che escludano la concorrenza straniera.

La Commissione ha presentato un questionario sul progetto alla società dell'aeroporto internazionale di Kansai nel dicembre 1986 e un gruppo di funzionari della Commissione, accompagnati dai rappresentanti consolari sul posto degli Stati membri, ha discusso il progetto con esponenti di detta società a Osaka nel febbraio 1987.

A tale riunione il presidente della società dell'aeroporto, il dott. Takeuchi, ha proposto che le società europee partecipino ad un seminario di informazione sul progetto previsto a Osaka per il 14 maggio.

La Commissione è del parere che le autorità giapponesi e la società dell'aeroporto debbano prendere altre iniziative per assicurare ai fornitori stranieri la possibilità di concorrere al progetto su un piede di eguaglianza con le società giapponesi, tanto più che il progetto dell'aeroporto di Kansai è il primo di tutta una serie di progetti su vasta scala previsti in Giappone per il prossimo decennio e ai quali i costruttori stranieri sono interessati a partecipare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2762/86
dell'on. Lambert Croux (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1987)
(87/C 226/110)

Oggetto: Ricerca nel settore energetico

Secondo i calcoli dell'Istituto giapponese per i risparmi energetici, il prezzo del petrolio dovrebbe salire a 30 dollari il barile al fine di dare un nuovo slancio alla ricerca nel settore energetico (cfr. gli atti della 13ª conferenza del Congresso mondiale per l'energia di Cannes dell'ottobre 1986).

La Commissione può comunicare:

1. se condivide questa dichiarazione;

2. se la posizione espressa in questa dichiarazione è di natura tale da modificare la politica della Commissione nel settore dei progetti di ricerca e di dimostrazione, e in caso di risposta affermativa, sotto quale aspetto?

Risposta del sig. Mosar
in nome della Commissione
(21 maggio 1987)

1. La Commissione non condivide l'opinione secondo cui il prezzo del petrolio dovrebbe salire a 30 dollari USA il barile per dare nuovo slancio alla ricerca energetica.

2. Secondo la Commissione è essenziale servirsi di ogni mezzo possibile per usare l'energia in modo razionale e adottare soluzioni alternative al petrolio ogni qualvolta ciò risulti economico. Gli sforzi intesi a promuovere l'innovazione attraverso la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione sull'efficienza energetica, le energie alternative, la prospezione degli idrocarburi e le tecnologie di produzone devono inoltre continuare senza rallentamenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2763/86
dell'on. Marcelle Lentz-Cornette (PPE — L)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 febbraio 1987)
(87/C 226/111)

Oggetto: Tassi di cambio per l'aiuto della Comunità europea al Nicaragua

Vista la notevole differenza tra il tasso ufficiale (1 dollaro: 70 cordobas) e quello applicato sul mercato parallelo (1 dollaro: 2 500 cordobas) si chiede alla Commissione:

1. È a conoscenza di quale dei due tassi sia applicato dalla Banca centrale del Nicaragua per il pagamento in valuta locale degli aiuti finanziari della Comunità europea?

2. Le risulta che nella fissazione del tasso di cambio si proceda allo stesso modo nei confronti di tutti i beneficiari, siano essi organismi statali o privati?

3. Può escludere che gli utili derivanti dalla differenza del tasso di cambio (3 570 % circa) vengano impiegati per altri scopi?

Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione
(28 aprile 1987)

1. L'aiuto finanziario e tecnico della Comunità al Nicaragua ha poco a che vedere con il problema dei tassi di cambio sollevato dall'onorevole parlamentare, in quanto detto aiuto è destinato essenzialmente a spese in valuta (fornitura d'impianti, assistenza tecnica straniera ecc.) che la Commissione paga direttamente ai fornitori europei, mentre i costi locali sono generalmente a carico del governo.

Per l'unico progetto nel quale i costi locali sono stati finanziati dalla Comunità con la fornitura di prodotti prioritari, il tasso applicato dal Nicaragua per la costituzione dei fondi di contropartita è stato inizialmente il tasso ufficiale. Tuttavia, la Banca centrale del Nicaragua ha proceduto a diverse rivalutazioni a norma della convenzione di finanziamento del progetto in questione, onde mantenere il potere di acquisto dei suddetti fondi di contropartita.

2. La politica del Nicaragua in ordine all'applicazione dei tassi di cambio all'aiuto esterno è stata e continua ad essere oggetto di vari adeguamenti, il che spiega perché la Commissione non disponga di informazioni recenti sul problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

3. Per i motivi di cui al punto 1, la Commissione ritiene di aver escluso per quanto possibile i rischi di abuso connessi ai tassi di cambio nell'applicazione del programma di cooperazione della Comunità in Nicaragua.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2779/86
dell'on. Victor Arbeloa Muru (S — E)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1987)
(87/C 226/112)

Oggetto: Campagne massicce di alfabetizzazione in zone rurali dell'Africa

In che percentuale l'aiuto globale della Comunità ai paesi in fase di sviluppo dell'Africa è destinato a campagne massicce di alfabetizzazione in zone rurali? Con quali organizzazioni si collabora a tal fine? Qual è il numero dei collaboratori diretti addetti a tale compito?

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

La Comunità non ha finanziato campagne massicce di alfabetizzazione nelle zone rurali dell'Africa.

Nel settore della formazione, essa ha finanziato essenzialmente azioni di sostegno a istituti professionali o a corsi di formazione, nel quadro dei progetti di sviluppo oppure a livello tecnico, professionale o superiore e di recerca. Essa è intervenuta altresì nella costruzione di varie strutture didattiche.

I mezzi utilizzati a tal fine sono le borse di studio, i colloqui e i seminari, la fornitura di materiale pedagogico e l'assistenza tecnica alla formazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2782/86
dell'on. Victor Arbeloa Muru (S — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1987)

(87/C 226/113)

Oggetto: Scomparsa dell'humus nell'Africa subsahariana

La Comunità europea coopera, in qualsivoglia modo, alle ricerche relative alla forte riduzione dell'humus nel continente africano, particolarmente nell'Africa subsahariana?

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(14 aprile 1987)

La Commissione attribuisce la massima importanza alla conservazione delle risorse naturali in Africa. La conservazione del suolo, ed in particolare la protezione dei terreni agricoli e forestali, vengono presi sistematicamente in considerazione nei progetti di sviluppo rurale.

La Commissione favorisce l'attività di ricerca intrapresa da vari organi nazionali ed internazionali allo scopo di migliorare la protezione del suolo, agire più efficacemente contro la degradazione e la perdita dell'humus ed evitare l'erosione.

Tra i progetti direttamente finanziati dalla Commissione, vanno citati quelli realizzati nel quadro del programma « Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo », il cui elenco viene trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2791/86
dell'on. Peter Price (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1987)

(87/C 226/114)

Oggetto: Democrazia: componente dello sviluppo

La Commissione è d'accordo nel ritenere che i paesi in via di sviluppo con un governo essenzialmente democratico registrano un miglioramento economico per le loro popolazioni superiore a quello dei paesi in cui vige un regime autoritario? In caso affermativo, al momento dello stanziamento di aiuti allo sviluppo, la Commissione prende in esame, tra gli altri fattori, il tipo di governo, democratico o autoritario, del paese in questione?

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(8 maggio 1987)

La Comunità contribuisce allo sviluppo di numerosi paesi con ordinamenti politico-economici alquanto diversi. La Commissione ritiene che non sia compito della Comunità, in quanto donatrice, intervenire nella scelta di modelli politici, economici e sociali di Stati sovrani. In particolare, quando la Comunità firma un accordo collettivo di cooperazione con i paesi in via di sviluppo — quale la convenzione di Lomé — le risorse finanziarie assegnate nell'ambito di detto accordo sono suddivise per paese in funzione di criteri obiettivi e non discriminanti.

Nel quadro dei principi succitati, la Commissione intende garantire ai propri aiuti un'efficacia ottimale in termini di sviluppo e, in particolare, di benessere delle popolazioni. Il caso specifico dei paesi ACP è conforme agli orientamenti dichiarati nella prima parte della convenzione di Lomé III nonché agli articoli 114 e 122 della medesima convenzione, che intendono garantire per quanto possibile la partecipazione delle popolazioni alle iniziative di sviluppo.

Infine, senza volersi erigere a giudice del rispetto dei diritti dell'uomo nel mondo, la Commissione vigila affinché la sua azione sia conforme a questo obiettivo. Essa cerca di promuovere l'attività umana sotto vari aspetti e di valorizzare il legame positivo tra l'iniziativa di sviluppo e il rispetto di detta dignità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2803/86
dell'on. Karl von Wogau (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1987)
(87/C 226/115)

Oggetto: Prezzi dei cereali

Dopo le ultime decisioni della Comunità in materia di prezzi e la fissazione a 40 marchi di quello dei cereali, gli agricoltori della zona di confine del Baden sono stati unanimi nell'affermare che in fondo per i produttori si è potuto ottenere solo un prezzo di 38 marchi.

È la Commissione a conoscenza di queste affermazioni, ed a che cosa fa risalire questa evidente differenza di prezzo?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione
(19 maggio 1987)

I prezzi corrisposti ai produttori rispecchiano la situazione della domanda e dell'offerta, e generalmente sono basati sui prezzi d'intervento. Essi sono influenzati non soltanto dal prelievo di corresponsabilità e dal termine di pagamento applicato in caso d'intervento (90 giorni), ma anche dalle spese di trasporto e di commercializzazione a carico dei primi acquirenti. Tutti questi elementi fanno sì che, in una situazione eccedentaria, il prezzo ottenuto dal produttore resti inferiore al prezzo d'intervento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2822/86
dell'on. Louis Eyraud (S — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1987)
(87/C 226/116)

Oggetto: Presenza della Comunità alla «Settimana verde» di Berlino

In occasione della «Settimana verde» di Berlino del 1987 la Comunità economica europee era presente con uno stand che presentava i diversi ortaggi europei.

Ha la Commissione organizzato tale operazione in collaborazione con i diversi organismi nazionali di promozione dei prodotti agricoli? Quale bilancio trae da tale esperienza? Intende ripeterla a Berlino o in occasione di altre manifestazioni analoghe?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione
(19 maggio 1987)

L'esposizione speciale dedicata ai consumatori, che quest'anno aveva per tema «Gli ortaggi dei dodici paesi della Comunità», è stata organizzata congiuntamente dal Ministero federale degli affari economici, dal Ministero federale del lavoro e degli affari sociali e dalla Commissione.

L'esposizione, la degustazione e la presentazione di piatti a base di ortaggi avevano lo scopo di sensibilizzare i consumatori all'estrema varietà di ortaggi provenienti dagli Stati membri della Comunità. Si trattava inoltre di illustrare, presentando indicazioni e consigli dal punto di vista dietetico, l'importanza degli ortaggi in una sana alimentazione.

La scelta degli ortaggi esposti e le denominazioni d'origine sono stati, purtroppo, lasciati in po' al caso. Gli organizzatori, tuttavia, si sono sforzati, con successo, di rispettare l'equilibrio sia nella scelta delle bandiere di tutti gli Stati membri, sia nell'esposizione dei piatti di ortaggi, che rappresentavano ogni giorno un paese diverso.

La Commissione intende partecipare anche nel 1989 alla «Settimana Verde» di Berlino, semprechè siano messi a sua disposizione i fondi necessari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2825/86
degli onn. Brigitte Heinrich (ARC — D), Benedikt Härlin (ARC — D), Bram van der Lek (ARC — NL), Luciana Castellina (COM — I), Konstantina Pantazi (S — GR), Paul Staes (ARC — B), Friedrich Grafe zu Baringdorf (ARC — D), Jef Ulburghs (NI — B), Willy Kuijpers (ARC — B) e Frank Schwalba-Hoth (ARC — D)
al Consiglio delle Comunità europee
(5 marzo 1987)
(87/C 226/117)

Oggetto: Creazione di una stazione di controllo per le armi spaziali nonché creazione o utilizzo di ulteriori impianti militari in Portogallo da parte degli Stati Uniti

A. visto che il Portogallo è membro del Consiglio d'Europa, ha sottoscritto l'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed è membro della Comunità europea,

B. nella convinzione che i popoli europei, nell'interesse della salvaguardia della pace, non dovrebbero mettere a disposizione il loro territorio per farvi installare basi per la sperimentazione e lo stazionamento di armi spaziali, e dovrebbero esprimere un chiaro diniego alla creazione di impianti militari sul proprio territorio statale al di fuori dei vigenti trattati cogenti sul piano internazionale,

C. visto che il 10 dicembre 1984 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione 39/59, si è pronunciata con la schiacciante maggioranza di 150 Stati — tra i quali tutti gli Stati membri della Comunità europee — senza voti contrari a favore dello sfruttamento esclusivamente pacifico dello spazio interplanetario e che solo gli Stati Uniti si sono astenuti dalla votazione,

si pongono al Consiglio i seguenti quesiti:

1. Consta al Consiglio che gli Stati Uniti hanno avuto con il governo portoghese colloqui bilaterali circa la creazione di una stazione di controllo per armi spaziali ad Almodavar (distretto di Beja)?

2. Ritiene il Consiglio compatibile con l'intento della Comunità di ridurre le tensioni internazionali il fatto che sul territorio di un Stato membro gli Stati Uniti dovrebbero creare impianti militari per lo studio, la sperimentazione e lo stazionamento di armi nucleari, benché il Trattato ABM, concluso nel 1972 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, proibisca tutti i sistemi di difesa missilistica basati nell'aria, in mare e nello spazio interplanetario, onde mantenere, per la conservazione della pace, la reciproca vulnerabilità dei territori di entrambe le potenze mondiali?

3. Quali iniziative il Consiglio ritiene opportune per dissuadere i governi portoghese e statunitense dal mettere in pratica i loro colloqui che minacciano la pace?

4. Consta al Consiglio che, a seguito di ulteriori colloqui bilaterali tra gli Stati Uniti e il Portogallo, non coperti dal trattato NATO, dovrebbero essere installati rispettivamente

   a) a Voia (distretto di Faro) una stazione militare di osservazione per satelliti e

   b) presso Sines (distretto di Setubal) nonché a Lisbona punti d'appoggio militari per sottomarini recanti armi atomiche?

5. Consta inoltre al Consiglio che l'utilizzo delle basi aeree di Beja e di Lajes (Azzorre) ha scopi militari, soprattutto interventi degli Stati Uniti con l'impiego della forza di pronto intervento (Rapid Deployment Force), scopi non coperti dal trattato NATO né dal punto di vista geografico né da quello sostanziale?

6. Qualora i dati sopraccitati ai punti 1, 4 e 5 non dovessero essere noti al Consiglio, è esso disposto a chiedere sollecitamente al governo portoghese informazioni in merito?

Risposta [1]

(10 luglio 1987)

I temi sollevati dagli onorevoli parlamentari non sono stati discussi nell'ambito della cooperazione politica.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2828/86

degli onn. Jeanette Oppenheim, Claus Toksvig, Marie Jepsen, Paul Møller (ED — DK) e James Moorhouse (ED — GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(5 marzo 1987)

(87/C 226/118)

Oggetto: Sforzi volti a creare una politica europea comune per i rifugiati

I problemi dei rifugiati costituiscono un problema di portata internazionale. Nel corso degli anni il numero dei rifugiati è aumentato notevolmente e tale sviluppo può dar adito a tensioni tra questi ultimi ed i cittadini del paese ospitante.

La convenzione dell'Organizzazione delle nazioni unite sui rifugiati (convenzione di Ginevra) del 1951 stabilisce i principi basiliari della concessione di asilo e della protezione dei rifugiati. Inoltre la convenzione sul razzismo del 1965 vieta ogni discriminazione in base alla razza, al colore, all'origine o ad altri motivi.

La convenzione dell'Organizzazione delle nazioni unite comprende ogni persona che «temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino, e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del paese in cui aveva residenza abituale a seguito di

siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra ».

1. Può il Consiglio fornire informazioni sulle condizioni offerte ai rifugiati nei singoli Stati membri della Comunità ?

2. In quale misura, a parere del Consiglio, i problemi dei rifugiati possono entrare a far parte della generale politica degli Stati membri della Comunità in materia di diritti dell'uomo ?

3. Ritiene il Consiglio — dato che l'Europa occidentale è considerata sempre più come un'unità geografica, economica e politica — che la legislazione relativa al trattamento dei rifugiati nonché la prassi utilizzata, tra cui la stessa procedura di domanda di asilo, negli Stati membri della Comuntà europea possano essere vantaggiosamente coordinate, eventualmente in vista della creazione di norme europee comuni, ad esmpio in cooperazione con il Consiglio d'Europa ?

4. È disposto il Consiglio a prendere un'iniziativa al fine di assicurare un'informazione migliore e più approfondita dei cittadini europei sui motivi a monte della politica per i rifugiati onde evitare che sorgano dubbi sull'obbligo degli Stati membri di partecipare alla soluzione del problema internazionale dei rifugiati nonché per evitare malintesi in proposito ?

5. Intende il Consiglio assicurarsi che negli Stati membri vengano prese iniziative per un insegnamento organizzato dei rifugiati e soprattutto dei loro figli al fine di migliorare in tal modo le loro possibilità di comprendere la nostra cultura e la nostra forma di vita e dare loro, tra l'altro, le necessarie conoscenze linguistiche per poter far fronte alle situazioni della vita quotidiana nel paese ospitante ?

6. È disposto il Consiglio a dare il suo contributo, in cooperazione con le autorità dei singoli Stati membri, per far partecipare attivamente l'opinione pubblica, tramite associazioni e organizzazioni su base volontaria, all'attività d'informazione al fine di sviluppare un dialogo a livello locale tra i rifugiati ed i cittadini del paese ospitante assicurando in tal modo un maggior impegno in vista del processo di integrazione ?

Risposta [1]

(10 luglio 1987)

Tutti gli Stati membri della Comunità europea sono parti della convenzione dell'Organizzazione delle nazioni unite sui rifugiati (convenzione di Ginevra) ed adempiono gli obblighi derivanti da essa. La convenzione non stabilisce un nesso fra lo stato di rifugiato e la concessione dell'asilo. Le condizioni offerte ai rifugiati differiscono da uno Stato membro all'altro.

La politica per i rifugiati può essere considerata parte della politica generale in materia di diritti dell'uomo. I rifugiati sono vittime o potenziali vittime di gravi violazioni dei diritti dell'uomo. Il fatto che chi chiede asilo sia cittadino di un paese in cui i diritti umani sono violati non è sufficiente, di per sé, a qualificarlo come rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra. Per ottenere il riconoscimento dello stato di rifugiato conformemente alla convenzione, chi chiede asilo deve chiaramente dimostrare di avere fondate ragioni per temere di essere perseguitato nel suo paese per uno dei motivi stabiliti nella convenzione, ai quali fanno riferimento gli onorevoli membri del Parlamento.

Consultazioni sull'armonizzazione delle legislazioni e delle pratiche in materia di rifugiati si svolgono in vari organismi europei, tra cui il Comitato *ad hoc* del Consiglio d'Europa sugli aspetti giuridici dell'asilo territoriale (CAHAR). Finché tali organismi continueranno ad operare, non sembra necessaria la creazione di un nuovo organismo.

All'informazione del pubblico sulla politica per i rifugiati provvedono i Dodici a livello nazionale.

Un insegnamento organizzato per i rifugiati è previsto negli Stati membri della Comunità europea soltanto dopo che il rifugiato è stato accettato, in modo da non suscitare vane aspettative.

Associazioni ed organizzazioni su base volontaria operano già attivamente in ogni Stato membro della Comunità per favorire la partecipazione dei rifugiati alla vita quotidiana del paese ospite.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2836/86
dell'on. Olivier d'Ormesson (DR — F)
al Consiglio delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(87/C 226/119)

Oggetto: Grave pericolo che minaccia i Cristiani del Libano

Vivamente preoccupato per il rischio di genocidio che corrono i Cristiani del Libano, quale conseguenza diretta delle pressioni militari e politiche esercitate dalla Siria sulla comunità cristiana nell'intento di imporle accordi per essa inaccettabili, il Gruppo delle Destre

Europee chiede al Consiglio se non intende prendere i provvedimenti del caso per scongiurare il pericolo che incombe sui Cristiani del Libano e che attenta direttamente alla comunità europea nata dalla società romana e cristiana che l'ha preceduta.

Risposta [1]

(10 luglio 1987)

La situazione precaria in cui versano tutte le Comunità libanesi è ben nota ai Dodici. Essi hanno ripetutamente denunciato il deterioramento costante della situazione in Libano con conseguenze inammissibili per il popolo libanese, che pesano fra l'altro sulla Comunità cristiana.

Essi avevano riposto molte speranze nel dialogo fra le diverse Comunità libanesi nella prospettiva di una conferenza per una effettiva riconciliazione nazionale fra i vari gruppi religiosi ed etnici in Libano, ma hanno dovuto constatare l'impossibilità per il momento di applicare un accordo.

I Dodici, che rifiutano qualsiasi ingerenza esterna, sono convinti che solo superando le loro divergenze interne tutte le Comunità della società libanese potranno salvaguardare l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale del Libano.

I Dodici rimangono disponibili per contribuire alla ricerca di una soluzione pacifica e proseguono l'esame delle possibilità a loro disposizione per agire in tal senso.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2847/86 dell'on. Louis Eyraud (S — F) e 42 cofirmatari alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(87/C 226/120)

Oggetto: Crisi nel settore delle carni ovine

Le recenti dimostrazioni di collera da parte degli allevatori francesi di ovini nei confronti delle forniture di carni bovine britanniche al continente, sono il risultato di un ristagno e di un crollo dei prezzi senza precedenti sui mercati continentali. Tale ristagno è dovuto, oltre che alla situazione congiunturale (la siccità che ha fatto aumentare i costi di produzione, il basso tasso di cambio della sterlina che rende più competitivo l'agnello britannico), soprattutto al cattivo funzionamento, denunciato a più riprese (relazione Eyraud, doc. 1236/84, relazione della Corte dei conti GUCE C 234/84), del regolamento che si applica al settore ovino, in quanto esso:

— non rispetta il principio dell'unicità dei mercati

— permette alla Gran Bretagna di beneficiare del 75 % degli aiuti al settore ovino mediante il premio variabile di macellazione ed il premio per capo senza massimale

— non assicura condizioni di concorrenza eque tra il Regno Unito ed il continente, giacché il meccanismo di « claw-back » previsto a tal fine è imperfetto.

Può la Commissione elaborare il bilancio delle misure di risanamento già adottate (segnatamente l'aiuto all'ammasso privato di 4 000 tonnellate di carne) ?

Non ritiene essa che un riassesto monetario avrebbe effetti benefici in questo settore ?

Quali altre misure congiunturali di risanamento pensa essa di adottare (segnatamente nuovo acconto sul premio per capo) ?

Infine, ha essa l'intenzione di presentare proposte per una riforma radicale dell'organizzazione di mercato nel settore delle carni ovine, onde assicurare una maggiore equità per gli allevatori continentali i quali sono, nella maggior parte dei casi, piccoli allevatori che non hanno la possibilità di riconvertirsi ad altre attività ?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(3 aprile 1987)

Il crollo del prezzo di mercato delle carni ovine sui mercati continentali, nonché i fattori congiunturali a cui fanno riferimento gli onorevoli parlamentari, sono legati al calo dei prezzi di mercato delle altre carni sui medesimi mercati (soprattutto carni bovine e carni suine). Indubbiamente questa situazione si è aggravata in seguito al calo della sterlina. La Commissione rammenta comunque che in questo settore qualsiasi calo del prezzo di mercato è compensato dalla concessione del premio per capo per il quale è già stato versato in Francia un acconto del 75 %.

La Commissione intende sottolineare che attualemente il Regno Unito riceve solo il 40 % del totale degli aiuti a favore del settore degli ovini e caprini (premio variabile e premio per capo).

La concessione degli aiuti all'ammasso privato decisi per il periodo dal 5 ottobre al 14 novembre 1986 ha interessato soltanto 100 tonnellate.

La questione dell'eventuale riallineamento delle parità monetarie va oltre la semplice analisi del mercato delle carni ovine e deve continuare ad essere esaminata in un contesto più generale.

La Commissione intende presentare al Consiglio, nel luglio 1987, una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune accompagnata, se del caso, da una serie di proposte di riforma che riterrà opportune.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2850/86

degli onn. Ioannis Boutos (RDE — GR), Pierre Lataillade (RDE — F), Antonio Marques Mendes (RDE — P) e Fritz Gauthier (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(87/C 226/121)

Oggetto: La lira sterlina e il meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (SME)

Tutti sono concordi nel riconoscere il peso della lira sterlina come moneta di riserva, petro-divisa... recentemente e, contrariamente alla prassi abituale, la Banca d'Inghilterra è intervenuta sui mercati con monete diverse dalla sterlina (ricordiamo la vendita di dollari contro marchi a New York con un'operazione affine alle pratiche tipiche dello SME).

Numerosi esperti ritengono d'altronde che il Regno Unito avrebbe fin d'ora aderito di fatto allo SME e che il Ministero delle finanze britanniche si sforzerebbe di mantenere la sterlina entro una ristretta fascia di fluttuazione con le nuove parità adottate in occasione del recente riallineamento monetario di Optmarsum.

Infine, la confederazione dell'industria britannica (CBI) continua a chiedere l'adesione della sterlina al meccanismo di cambio dello SME, asserendo che è giunto infine il momento di realizzare l'operazione.

La Commissione può metterci al corrente della sua posizione in materia e delle raccomandazioni che intende rivolgere al Consiglio nell'intento di realizzare quanto prima possibile la piena adesione della lira sterlina ai meccanismi di cambio dello SME, in un momento in cui la validità di tale sistema nei confronti degli scambi intracomunitari non ha più bisogno di essere dimostrata e che sembrano attenuarsi le ultime remore psicologiche d'oltre Manica nei confronti del sistema monetario europeo?

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(11 giugno 1987)

L'instaurazione del sistema monetario europeo fa seguito alla risoluzione del Consiglio europeo del dicembre 1978. Considerando che la creazione di una zona di stabilità in Europa costituiva un obiettivo altamente auspicabile, il Consiglio prospettava un sistema durevole ed efficace. Di conseguenza, esso aveva invitato le banche centrali degli Stati membri a modificare il loro accordo del 10 aprile 1972 sulla riduzione dei margini di fluttuazione tra le monete degli Stati membri. Il nuovo accordo concluso il 13 marzo 1979 stabilisce le modalità di funzionamento del sistema monetario europeo.

Il testo di base deve peraltro agli Stati membri la possibilità di differire la loro partecipazione al meccanismo di stabilizzazione dei cambi dello SME, essendone questo meccanismo l'elemento essenziale (cfr. paragrafo. 3.1 della risoluzione).

L'Atto unico, che fa riferimento all'esperienza acquisita grazie alla cooperazione nel quadro dello SME e allo sviluppo dell'ECU (articolo 102 A), non impone d'altra parte alcun obbligo di partecipazione.

È di pubblico dominio che un certo numero di organizzazioni private britanniche — la confederazione dell'industria britannica, le camere di commercio e gli ambienti finanziari o accademici — sono ora favorevoli ad una piena partecipazione della sterlina al meccanismo di cambio dello SME. A loro volta le autorità britanniche hanno sempre sostenuto che la sterlina parteciperà al meccanismo di cambio dello SME quando « sarà venuto il momento ». Esse ritengono che questa condizione non sia ancora realizzata.

Per quanto riguarda un'eventuale partecipazione *de facto* della sterlina al meccanismo di cambio dello SME, va rilevato che tra il riallinemento di Ootmarsum dell'aprile 1986 e quello del 2 agosto dello stesso anno la sterlina si è deprezzata del 7,20 % rispetto all'ECU mentre dall'agosto 1986 al reallineamento di Bruxelles del 12 gennaio 1987 il suo deprezzamento è stato dell'8,16 %. Queste fluttuazioni sono dunque più ampie di quelle ammesse dall'accordo del marzo 1979 fra le Banche centrali.

La posizione della Commissione al riguardo è chiara: la piena partecipazione del Regno Unito al meccanismo di cambio non potrà che giovare allo SME e al Regno Unito. Questa posizione più volte ribadita è stata formulata in termini tecnici nel corso degli interventi successivi della direzione generale degli affari economici e monetari dinnanzi al « Select Committee of the British House of Commons ».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2868/86
dell'on. Derek Prag (ED — GB)
al Consiglio delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(87/C 226/122)

Oggetto: Azione congiunta degli Stati membri per porre un freno al terrorismo

Il Parlamento europeo si compiace vivamente per l'accordo raggiunto il 25 settembre 1986 dai ministri degli interni degli Stati membri e ricorda che, fin dalle prime elezioni a suffragio diretto, ha ripetutamente sollecitato una tale azione congiunta da parte della Comunità e dei suoi Stati membri per combattere il terrorismo. Tra le misure da esso proposte o discusse figurano:

1. creazione di uno spazio giuridico europeo;

2. campo d'azione comune per contrastare il terrorismo;

3. un accordo comunitario per armonizzare ed accelerare le procedure di estradizione, e por freno all'uso illecito dell'asilo politico;

4. creazione di una rete di informazioni reciproche pienamente computerizzata sul terrorismo, con scambio automatico di informazioni chiave tra i servizi di sicurezza nazionali;

5. misure comuni per por freno all'uso illecito di privilegi diplomatici;

6. creazione di un Centro europeo di ricerca e informazioni sul terrorismo;

7. istituzione di un piccolo gruppo congiunto antiterrorismo a livello comunitario, avente la facoltà di comunicare direttamente con i nuclei nazionali antiterrorismo;

8. creazione di unità operative transnazionali dei servizi di sicurezza per coordinare ed intraprendere un'azione congiunta, laddove necessario;

9. introduzione, in tutta la Comunità, di carte d'identità dotate di nastro magnetico, estremamente difficili da contraffare.

Possono i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica comunicare che cosa è stato finora fatto dalla Comunità, quali misure sono programmate, e quali altre forme di cooperazione sia possibile intraprendere in futuro — in ciascun caso con riferimento specifico alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo?

Risposta [1]
(10 luglio 1987)

I Dodici condividono pienamente il senso di incalzante necessità espresso in varie occasioni dal Parlamento europeo per un'azione congiunta dei Dodici al fine di combattere il terrorismo internazionale. L'onorevole parlamentare vorrà prender nota del lavoro intrapreso, in particolare in seguito alla riunione del Gruppo Trevi tenutasi a Londra il 25 settembre 1986.

Tutte le minacce terroristiche ad uno qualsiasi dei Dodici sono esaminate molto accuratamente dalla competente autorità che collabora nell'ambito del Gruppo Trevi. Gli aspetti di politica estera vengono trattati in sede di cooperazione politica europea. Nel corso dell'ultimo anno i Dodici hanno dedicato molta attenzione a migliorare il meccanismo di un'azione collettiva contro la minaccia del terrorismo, sia nell'ambito del Gruppo Trevi che della cooperaione politica europea. La chiave del successo per questa azione comune risiede in una completa cooperazione a livello di polizia e di servizi di sicurezza e nella ferma applicazione dei principi che essi hanno già convenuto di seguire.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2880/86
dell'on. Pino Romualdi (DR — I)
al Consiglio delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 226/123)

Oggetto: Riunione del Consiglio a Lussemburgo

Dopo l'ultima riunione del Consiglio, può la Presidenza britannica illustrare le ragioni della sua posizione nei confronti della Siria, e segnatamente per quanto riguarda le prove in possesso del governo britannico? Il Consiglio ha la sensazione che la mancanza di appoggio alla Gran Bretagna da parte di taluni paesi della Comunità possa costituire un incoraggiamento ad azioni terroriste?

Il Consiglio non ritiene necessario consultare il Parlamento europeo su questioni di tale importanza?

Risposta [1]
(10 luglio 1987)

L'onorevole parlamentare sarà al corrente delle dichiarazioni alla stampa di Sir Geoffrey Howe dopo che

i ministri riuniti a Londra il 10 novembre avevano nuovamente discusso il caso Hindawi. Un tribunale del Regno Unito ha dichiarato colpevole Hindawi il 2 ottobre 1986. Nei preliminari alla sessione ministeriale del 10 novembre è stata fornita ai governi degli Stati partner la prova dell'implicazione della Siria. Desidero rinviare l'onorevole parlamentare alla dichiarazione fatta da Sir Geoffrey Howe alla Camera dei Comuni il 24 ottobre, di cui è stata depositata una copia nella biblioteca del Parlamento europeo. I Dodici sono uniti nella loro ferma condanna del terrorismo internazionale e nella risoluzione di mettervi freno in tutte le sue manifestazioni.

I Dodici sono impegnati appieno nell'associare strettamente il Parlamento europeo ai lavori in materia di cooperazione politica europea. La Presidenza informa regolarmente il Parlamento delle questioni di politica estera in discussione in sede di cooperazione politica europea e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo vengano debitamente prese in considerazione.

(1) Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2893/86
dell'on. Heyd d'Ancona (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 226/124)

Oggetto: Inesistenza di finanziamenti a favore degli studenti olandesi presso l'Istituto superiore per traduttori e interpreti di Anversa

L'Istituto superiore per traduttori e interpreti di Anversa non è riconosciuto dallo Stato olandese e gli 82 studenti olandesi di questo Istituto non ricevono di conseguenza alcun aiuto finanziario. Questa situazione è sorprendente se si considera il fatto che una formazione di tale livello non esiste nei Paesi Bassi.

La Commissione europea è disposta

— a chiedere al Ministero dell'istruzione e delle scienze olandese perché l'Istituto superiore per traduttori e interpreti non può essere riconosciuto?

— a far notare al suddetto Ministero l'importanza che le Istituzioni europee attribuiscono ad una formazione come quella relativa al reclutamento di interpreti qualificati?

— a sollecitare il suddetto Ministero a far riconoscere l'Istituto superiore per traduttori e interpreti dalle autorità olandesi, nonché a sostenere finanziariamente gli studenti olandesi di detto Istituto?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(20 maggio 1987)

La formazione d'interprete parlamentare è attualmente reisaminata in parecchi Stati membri.

La Commissione ritiene che i migliori risultati si ottengano con una formazione specifica impartita a giovani laureati (in giurisprudenza, scienze economiche, fisica e scienze naturali, ecc.).

A tale conclusione è infatti giunto uno studio, chiesto dalla Commissione, che verrà quanto prima pubblicato a cura delle signore Seleskovitch e Lederer, docenti dell'università di Parigi (Sorbona).

La Commissione si metterà in contatto con le istanze olandesi competenti per informarle dei problemi che la formazione d'interprete parlamentare solleva e delle esigenze che l'esercizio di tale professione comporta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2934/86
dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 226/125)

Oggetto: Montagne di burro

La Commissione intende sottoporre al Parlamento una relazione sulla distribuzione di burro ed altri prodotti effettuata dal 1 gennaio al 31 marzo 1987 nel quadro delle misure previste per il periodo invernale?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(27 aprile 1987)

La Commissione ha in progetto una relazione sulla distribuzione gratuita di generi alimentari nella Comunità, in seguito alle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli dell'inverno scorso. Non appena pronta, tale relazione verrà trasmessa al Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2936/86
dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 226/126)

Oggetto: Dumping di cemento greco nel Regno Unito

Come intende la Commissione giustificare il suo rifiuto di porre fine

a) alle sovvenzioni corrisposte dallo Stato greco sul prezzo del cemento di produzione nazionale esportato nel Regno Unito e

b) alle sovvenzioni sui tassi d'interesse concesse agli esportatori greci di cemento verso il Regno Unito, che essa stessa aveva precedentemente dichiarato illegali?

Risposta data dal sig. Sutherland in nome della Commissione

(4 maggio 1987)

La Commissione non ha rifiutato di porre fine alle sovvenzioni corrisposte dallo Stato greco sul prezzo del cemento esportato nel Regno Unito ed alle sovvenzioni sui tassi d'interesse concessi agli esportatori greci di cemento nel Regno Unito che aveva precedentemente dichiarati illegali. Ha intrapreso, e sono in corso, passi per garantire la loro abolizione.

Tre sono le sovvenzioni implicate.

— La sovvenzione sul tasso d'interesse era stata dichiarata incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione del novembre 1985. Questa decisione è in genere soggetta a contestazone nella Corte di giustizia europea che non ha ancora deliberato. Il governo greco nel Consiglio EcoFin dell'8 dicembre 1986 ha assicurato che qualsiasi cosa la Corte decida, la sovvenzione verrà ritirata in due fasi nel 1987.

— Quanto alle sovvenzioni corrisposte nel quadro della decisione del comitato monetario 1574/70, la Commissione le ha dichiarate incompatibili con il mercato comune con una decisione del luglio 1985. Comunque, date le difficoltà economiche generali effettive considerevoli dell'economia greca, la Commissione, con decisioni basate sull'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE (decisioni COM 85/594/CEE [1] e 86/614/CEE [2]), ha autorizzato la Grecia a continuare le stesse sino al 31 dicembre 1986 e quindi a ridurre gradualmente la restante sovvenzione dopo l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto in quattro fasi cioè al 1 gennaio 1987 - 1988 - 1989 e 1990.

— La terza sovvenzione di cui i produttori di cemento greci potrebbero beneficiare sono le operazioni soccorso per compagnie in difficoltà eseguite dalla «Business Reconstruction Organization» (organizzazione per la ricostruzione aziendale) nel quadro della legge 1386/83. Uno dei quattro cementifici greci è noto perché soggetto a questa legge. La sua posizione è tuttora in esame e la Commissione non ha ancora preso una decisione definitiva.

Nelle sue decisioni, la Commissione ha cercato di riconciliare la sua politica di base sugli aiuti alle esportazioni nel commercio intracomunitario con la situazione molto particolare propria della Grecia. L'onorevole parlamentare dovrebbe osservare altri due punti:

— soltanto in due casi della storia comunitaria, nel 1968 per la Francia e nel 1985-1986 per la Grecia, sono stati consentiti aiuti all'esportazione nel commercio infracomunitario per un limitato periodo;

— l'effetto netto delle azioni comunitarie nel ridurre le sovvenzioni greche all'esportazione sono tali che, nel caso del cemento, una sovvenzione con un livello del 17 % alla fine del 1986 sarà ridotta al 1 gennaio 1988 al 3,6 %.

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9.
(2) GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 28.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2952/86
dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S — F)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 226/127)

Oggetto: Discriminazioni sulla base di cognomi ritenuti stranieri

Cosa pensa la Commissione delle Comunità europee delle misure discriminatorie connesse ai cognomi dei cittadini nelle pratiche per ottenere documenti di identità negli Stati membri della Comunità economica europea?

Un cittadino francese, Raul Perez, per la sostituzione della carta di identità si è visto infatti costretto ad avviare presso un tribunale francese una procedura per il rilascio di un certificato di nazionalità, pur essendo in possesso di un passaporto e vicesindaco di Corbeil Essonne, per il solo motivo che il suo cognome sembrava spagnolo. Tali esigenze non sussistono nel caso di cittadini il cui nome è giudicato francese.

Ritiene la Commissione che tali atteggiamenti siano conformi allo spirito della dichiarazione contro il razzi-

smo e la xenofobia firmata l'11 giugno 1986 a Strasburgo e non crede che sarebbe opportuno armonizzare le misure relative al rilascio di documenti di identità all'interno della Comunità economica europea al fine di concretizzare l'Europa dei cittadini?

Risposta data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(21 maggio 1987)

Non spetta alla Commissione pronunciarsi sulle condizioni richieste da uno Stato membro per ottenere una carta d'identità. Inoltre, per il momento non è prevista l'armonizzazione delle misure relative al rilascio di documenti d'identità all'interno della Comunità europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2988/86
dell'on. Alfeo Mizzau (PPE — I)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1987)

(87/C 226/128)

Oggetto: Destinazione aiuti umanitari all'Etiopia

Si chiede alla Commissione se è a conoscenza delle dichiarazioni del dott. Aradam Tedla, già direttore generale del Ministero della giustizia etiopico (Cristianità n. 141 gennaio 1987) circa la destinazione degli aiuti « comunitari » contro la fame elargiti al governo di Etiopia, aiuti « usati per altri scopi, per acquistare armi o per pagare gli interessi del debito con l'Unione Sovietica »;

se risponda a verità l'affermazione del dott. Aradam Tedla che « anche gli aiuti in natura — cibo e medicinali — non arrivano a buon fine: il regime li riserva ai militari o ne fa oggetto di un turpe mercato, vendendoli o spremendo al popolo affamato gli ultimi poveri risparmi »; se tutto questo é vero, e tutto fa credere che lo sia, l'interrogante chiede di essere informato sulla linea politica che la Commissione intende adottare, di fronte a questi crimini, nei confronti del governo etiopico.

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(30 aprile 1987)

La Commissione non è stata informata direttamente in merito a quanto riferisce l'onorevole parlamentare.

In passato, tuttavia, in base ad indicazioni analoghe, la Commissione ha preso più volte posizione in materia, in particolare davanti al Parlamento europeo e per rispondere ad interrogazioni scritte di parlamentari. Dai controlli effettuati direttamente dai rappresentanti della Commissione e da organizzazioni non governative (ONG), nonché da altri organismi donatori di aiuti, risulta che, in genere, gli aiuti sono stati correttamente impiegati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3000/86
dell'on. Olivier d'Ormesson (DR — F)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1987)

(87/C 226/129)

Oggetto: Regimi in vigore nei vari paesi africani

La Commissione è pregata di precisare, basandosi sulla classificazione qui di seguito riportata, quale tipo di regime viga nei vari paesi del continente africano, specificandone i dati:

1. regimi democratici e parlamentari
   a) data dell'elezione dei parlamentari dell'Assemblea nazionale
   b) composizione di ogni gruppo parlamentare
2. regimi monopartitici
   a) data dell'elezione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale
   b) percentuale ottenuta in occasione delle votazioni dai rappresentanti in tal modo eletti
3. regimi militari.

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(29 aprile 1987)

Dato il carattere spesso poco indicativo e talvolta arbitrario di questo tipo di classificazioni, la Commissione ritiene di non poter soddisfare la richiesta dell'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 36/87
dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé (COM — F)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 aprile 1987)

(87/C 226/130)

Oggetto: Regioni francesi interessate dai programmi integrati mediterranei (PIM)

1. Può la Commissione fornire una tabella sintetica per anno e per regione degli stanziamenti strutturali e dei prestiti attribuiti alle regioni francesi interessate dai PIM nel 1985 e nel 1986?

2. Può assicurare che l'applicazione dei PIM non comporterà nel 1987 e negli anni seguenti una diminuzione dei Fondi strutturali fuori PIM attribuiti a tali regioni?

Risposta data dal sig. Varfis in nome della Commissione

(10 giugno 1987)

1. L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito una tabella sintetica nella quale figurano, per il 1985 e il 1986, le sovvenzioni e i prestiti a finalità strutturale concessi dalla Comunità alle regioni e dipartimenti francesi beneficiari dei PIM. Alcuni dei dati relativi al 1986 sono ancora provvisori.

2. Secondo il regolamento relativo ai PIM, « le azioni previste devono potenziare o completare le azioni già contemplate dagli attuali fondi strutturali ». Occorre osservare in proposito che le proposte di azioni che i fondi strutturali possono finanziare dipendono dall'iniziativa degli Stati membri; di conseguenza, la Commissione non può garantire che la Francia presenti in futuro, per le regioni e i dipartimenti francesi beneficiari dei PIM, domande d'intervento il cui importo complessivo sia almeno pari a quello constatato al momento dell'avvio dei PIM. Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento relativo ai PIM prevede che « gli aumenti in termini reali che si applicano ai fondi durante il periodo in questione contribuiscono al finanziamento dei PIM, senza incidere negativamente sui trasferimenti di questi fondi verso altre regioni prioritarie o meno prospere ». La Commissione ritiene pertanto che, nell'immediato, il problema più urgente — considerata l'attuale situazione finanziaria — sia quello di garantire il finianziamento dei PIM nell'ambito di ciascun fondo, tenuto conto della circostanza che altre regioni sfavorite della Comunità, non beneficiarie dei PIM, hanno espresso fabbisogni di grande entità. La Commissione infatti ha precisato di recente che le azioni previste da un PIM sono prioritarie per quanto si riferisce ai fondi strutturali.

In una prospettiva di medio periodo, infine, la Commissione ha deciso, nel quadro della riforma dei fondi, il principio di una proposta globale intesa a garantire l'applicazione degli articoli 11 e 12 del regolamento dei PIM, relativi alle modalità di finanziamento dei PIM.

Sovvenzioni e prestiti comunitari concessi alle regioni e ai dipartimenti francesi interessati dai PIM

(in stanziamenti in FR)

Regioni e dipartimenti	Fondi strutturali					
	FESR (1)		FES		FEAOG-Orientamento (2)	
	1985	1986	1985	1986	1985	1986
Aquitania	121,1 MF	115,0 MF	111,9 MF	66,7 MF	31,7 MF	64,4 MF
Corsica	29,5 MF	34,0 MF	14,3 MF	4,1 MF	20,2 MF	1,0 MF
Languedoc-Roussillon	282,5 MF	38,0 MF	97,4 MF	46,2 MF	194,5 MF	186,9 MF
Midi-Pyrénées	212,1 MF	202,9 MF	85,7 MF	38,2 MF	37,1 MF	17,7 MF
Provence — Alpes Côte d'Azur	54,9 MF	100,7 MF	195,5 MF	88,0 MF	75,8 MF	24,6 MF
Ardèche			0	17,6 MF	25,1 MF	1,3 MF
Drôme			0,5 MF	2,6 MF	7,3 MF	16,1 MF

(1) Per i due dipartimenti Ardèche e Drôme, appartenenti alla regione Rhône-Alpes, non è possibile fornire cifre, poiché le sovvenzione del Fondo europeo di sviluppo regionale vengono concesse a livello regionale. Inoltre, gli importi iscritti per le cinque regioni non comprendono le somme stanziate come azioni specifiche fuori quota che non sono regionalizzate.

(2) Non comprese le azioni indirette non regionalizzabili.

(In stanziamenti e in FR)

Regioni e Dipartimenti	Prestiti					
	BEI (3)		NSC (3)		CECA	
	1985	1986	1985	1986	1985	1986
Aquitania	232,1 MF	378,4 MF	63,5 MF	8,2 MF	0	0
Corsica	44,6 MF	30,0 MF	0	0	0	0
Languedoc-Roussillon	204,3 MF	47,2 MF	20,6 MF	11,4 MF	0,2 MF	1,9 MF
Midi-Pyrénées	260,2 MF	65,4 MF	39,1 MF	15,5 MF	0,5 MF	0,5 MF
Provence — Alpes Côte d'Azur	10,7 MF	340,1 MF	154,8 MF	20,0 MF	60,2 MF	43,3 MF
Ardèche	22,3 MF	0,6 MF	18,6 MF	4,0 MF	0	0
Drôme	0	4,4 MF	32,2 MF	3,1 MF	0	0

(3) Prestiti individuali e stanziamenti attribuiti su prestiti globali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 53/87 dell'on. Michel Toussaint (LDR — B) alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1987)

(87/C 226/131)

Oggetto: Vendita delle riserve di carne bovina dall'intervento

I piccoli trasformatori della Comunità hanno difficoltà, se non impossibilità, di accesso alle vendite a causa delle complicazioni amministrative, delle garanzie richieste, dei quantitativi richiesti e dei problemi di finanziamento.

La Commissione potrebbe precisare qual è stato il numero degli acquirenti e la loro nazionalità negli ultimi 12 mesi?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(21 maggio 1987)

La Commissione fissa, con appositi regolamenti, le condizioni di vendita delle carni bovine detenute all'intervento, ma le effettive operazioni di vendita sono gestite dagli organismi d'intervento nazionali ai quali sono indirizzate tutte le richieste di acquisto. La Commissione non dispone quindi di informazioni in merito al numero ed alla nazionalità degli acquirenti.

La Commissione non ha tuttavia motivo di credere che i piccoli trasformatori abbiano maggiori difficoltà a procurarsi carni bovine d'intervento. Per quanto concerne il quantitativo minimo da vendere in esecuzione di ciascun contratto (quantitativo in rapporto al quale sono fissati l'ammontare della cauzione ed il prezzo di vendita) esso è stato recentemente ridotto da 10 a 2 tonnellate Anche il più piccolo trasformatore che operi a livello industriale non può essere messo in difficoltà da un volume talmente limitato. Quanto alle disposizioni amministrative relative alle vendite per la trasformazione, le competenti autorità degli Stati membri interessati si limitano ad applicare quelle norme stimate necessarie per garantire l'utilizzazione finale delle carni, oltre che uguali possibilità di aggiudicazione e di trattamento per tutti gli operatori interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 96/87 dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B) al Consiglio delle Comunità europee

(9 aprile 1987)

(87/C 226/132)

Oggetto: Azione comunitaria contro la frode e l'evasione fiscale a livello internazionale

Il 28 novembre 1984 la Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata al Consiglio e al Parlamento sull'azione della Comunità contro la frode e l'evasione fiscale a livello internazionale (1).

Può il Consiglio riferire in merito al tipo di politica portata avanti dalla Comunità nei settori summenzionati dopo tale data?

(1) Doc. COM(84) 603 def.

Risposta riveduta (1)

(30 giugno 1987)

1. Il Consiglio condivide il parere espresso dalla Commissione nella comunicazione menzionata dall'onorevole parlamentare secondo cui qualsiasi azione contro la frode e l'evasione fiscale a livello internazionale dovrebbe, innanzi tutto, tradursi in un rafforzamento

dell'assistenza reciproca all'interno della Comunità. Tale rafforzamento si potrebbe conseguire essenzialmente utilizzando maggiormente le possibilità di collaborazione previste dalle direttive 77/799/CEE [2] e 79/1070/CEE relative alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposte sul valore aggiunto [3].

2. Per quanto riguarda la collaborazione con i paesi terzi, in particolare con i principali partner commerciali e finanziari della Comunità, il Consiglio ha adottato, nel maggio del 1985, le disposizioni necessarie per consentire agli Stati membri della Comunità di accettare la convenzione multilaterale di reciproca assistenza del Consiglio d'Europa senza che ciò pregiudichi le norme comunitarie applicabili in questo settore.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.
[2] GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15.
[3] GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 139/87
dell'on. Ernest Glinne (S — B)
al Consiglio delle Comunità europee

(9 aprile 1987)

(87/C 226/133)

Oggetto: Memorandum bilaterali conclusi fra Stati membri della Comunità sulla sicurezza nucleare

I ministri belga e olandese competenti per l'ambiente hanno firmato il 14 marzo 1987 un memorandum d'intesa concernente la sicurezza nucleare (protezione esterna e piani d'emergenza) definito un « progresso significativo » dal segretario di Stato signora Smet. Il testo prevede in particolare un immediato scambio di informazioni fra i due paesi qualora uno di essi rilevi un aumento del tasso di radioattività sul suo territorio a seguito di un incidente avvenuto all'interno di una centrale nucleare. Accordi simili dovrebbero in linea di principio essere firmati dal Belgio con altri partners fra cui la Francia.

Dopo Chernobil, è assolutamente evidente che la sicurezza nucleare (per quanto attiene al funzionamento, alla sorveglianza, ai sistemi di allarme e così via) richiede una vasta cooperazione transfrontaliera, soprattutto quando una centrale sia stata installata per decisione di un governo nelle immediate vicinanze del territorio di un paese vicino.

Può il Consiglio far sapere che cosa pensa della negoziazione e della conclusione di siffatti accordi bilaterali, nonché della necessità di curarne l'omogeneità al massimo livello di qualità in ambito comunitario, con una partecipazione adeguata delle istituzioni europee?

Risposta [1]

(30 giugno 1987)

1. Sul piano generale, il Consiglio è favorevole alla conclusione di accordi, compresi accordi bilaterali tra Stati membri, aventi per obiettivo l'informazione e anche l'assistenza tra Stati vicini in fatto di sicurezza nucleare. A maggior ragione esso è favorevole se tali accordi mirano, nel rispetto delle competenze della CEEA, a rafforzare al massimo grado possibile la sicurezza nucleare.

2. Il Consiglio non assicura la coesione, a livello comunitario, di tali accordi bilaterali.

Tuttavia, esso ha appena ricevuto dalla Commissione una proposta di decisione del Consiglio relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni in caso di livelli anomali di radioattività o di incidente nucleare.

3. Numerosi accordi del tipo descritto al punto 1 sono stati conclusi tra gli Stati membri interessati nel corso degli ultimi venti anni ed altri, come quelli menzionati dal'onorevole parlamentare, più recentemente.

Nel caso specifico qui menzionato, però, e secondo le informazioni di cui dispone attualmente il Consiglio, si tratta di un progetto di accordo siglato *ad referendum* dai due Stati membri. Questo accordo non è stato quindi ancora concluso.

Per quanto concerne le relazioni franco-belghe menzionate nell'interrogazione, la Francia e il Belgio, a conoscenza del Consiglio, hanno concluso cinque accordi di questo tipo in materia di informazione e di assitenza, di cui quattro nel settore radiologico e nucleare: il primo, relativo alla centrale di Chooz, è del 23 settembre 1966.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 146/87
dell'on. Dario Antoniozzi (PPE — I)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1987)

(87/C 226/134)

Oggetto: Compatibilità di eventuali referendum nazionali con i trattati e l'Atto unico tenuto conto delle disposizioni contenute nelle Costituzioni nazionali

L'interrogante desidera conoscere il pensiero della Commissione sulla compatibilità di referendum nazionali su aspetti particolari di politica energetica — in particolare quella nucleare — con i trattati CECA, CEE, Euratom ed Atto unico europeo nella prospettiva di politiche energetiche comuni, tenuto conto delle disposizioni contenute nelle Costituzioni nazionali sui referendum.

Risposta data dal Sig. Delors in nome della Commissione

(26 giugno 1987)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alle risposte da essa date alle interrogazioni scritte n. 1932/85 [1] e n. 1933/86 dell'on. Squarcialupi [2].

[1] GU n. C 226 del 24. 8. 1987.
[2] GU n. C 124 del 11. 5. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 273/87
dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
al Consiglio delle Comunità europee

(27 aprile 1987)

(87/C 226/135)

Oggetto: Iniziative della Presidenza riguardo a una politica comunitaria dell'istruzione e della cultura

In occasione del 30° Anniversario dei trattati di Roma il governo francese ha trasmesso alla Commissione e ai governi degli Stati membri un « Libro azzurro per un'Europa dell'istruzione e della cultura », che contiene proposte operative. Proprio come il progetto sull'aiuto all'industria cinematografica ed audiovisiva europea, approvato nel febbraio 1987 dai nove governi degli Stati membri, su proposta francese, le proposte succitate dovrebbero essere sviluppate eventualmente in un quadro intergovernativo invece che comunitario.

Vorrei sapere dalla Presidenza qual è la sua reazione a tali proposte francesi e quali iniziative intenda adottare nel quadro della sua responsabilità in materia di politica comunitaria dell'istruzione e della cultura.

Risposta [1]

(30 giugno 1987)

Nella sessione del Consiglio dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio del 14 maggio 1987, la delegazione francese ha commentato il « Libro azzurro per un'Europa dell'istruzione e della cultura ».

I ministri hanno previsto di procedere, nella riunione informale prevista per l'autunno 1987 in Danimarca, a uno scambio approfondito di opinioni in merito alle possibilità:

— di trarre miglior partito dall'esperienza e dalle acquisizioni della cooperazione bilaterale nel settore dell'istruzione;

— di rafforzare e in taluni casi di completare l'azione comunitaria in questo settore.

I ministri responsabili degli affari culturali non hanno ancora avuto l'occasione di occuparsi dei capitoli del libro azzurro concernenti la cultura.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 369/87
dell'on. Emma Bonino (NI — I)
al Consiglio delle Comunità europee

(7 maggio 1987)

(87/C 226/136)

Oggetto: Incidente verificatosi presso la centrale nucleare di Malville in Francia

In considerazione delle risoluzioni del Parlamento europeo che richiedono il rafforzamento del ruolo comunitario in materia di sicurezza nelle centrali nucleari e del fatto che i rischi di radiazione non conoscono frontiere nazionali, non ritiene il Consiglio indispensabile rivolgere immediatamente una ferma richiesta al governo francese perché proceda immediatamente a bloccare il reattore nucleare di Creys-Malville, almeno finché siano state perfettamente appurate la natura e la causa dell'incidente e siano state attuate tutte le riparazioni?

Risposta [1]

(9 luglio 1987)

1. La sicurezza degli impianti nucleari nazionali di uno Stato membro rientra nella responsabilità delle autorità nazionali e locali delle Stato in questione.

2. Non spetta quindi in nessun caso al Consiglio chiedere ad uno Stato membro di procedere al blocco di un impianto.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 371/87
dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)
al Consiglio delle Comunità europee
(7 maggio 1987)
(87/C 226/137)

Oggetto: Norme comunitarie in caso di sciopero in una centrale nucleare

Può far sapere il Consiglio se intende proporre una norma europea riguardante le garanzie di sicurezza in caso di sciopero e l'obbligo per i produttori di sospendere le attività delle centrali in tali casi?

Risposta [1]
(30 luglio 1987)

1. Le misure da adottare in caso di sciopero in una centrale nucleare di uno Stato membro sono di competenza delle autorità nazionali e locali dello Stato membro in questione.

2. Non spetta pertanto al Consiglio prendere posizione in materia.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 396/87
dell'on. Roberto Cicciomessere (NI — I)
al Consiglio delle Comunità europee
(20 maggio 1987)
(87/C 226/138)

Oggetto: Elezioni dirette in Portogallo

Per sapere se il Portogallo rispetterà l'impegno di tenere le elezioni dirette dei membri del Parlamento europeo entro il 31 dicembre 1987, assunto con l'articolo 28 del trattato di adesione alla Comunità.

Per conoscere quali iniziative sono state adottate dal Consiglio per sollecitare il rispetto di tale impegno.

Risposta [1]
(9 luglio 1987)

Il Consiglio ha appreso che le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti del Portogallo al Parlamento europeo sono state fissate per il 19 luglio prossimo.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 469/87
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)
al Consiglio delle Comunità europee
(27 maggio 1987)
(87/C 226/139)

Oggetto: Enclave di Macao, accordo del 26 marzo 1987 fra il Portogallo e la Cina — Posizione della Comunità economica europea

Dopo nove mesi di negoziati, la Cina e il Portogallo si sono messi d'accordo per restituire l'enclave di Macao, portoghese dal 1557, all'amministrazione cinese per il 20 dicembre 1999. La dichiarazione comune è stata firmata a Pechino il 26 marzo 1987.

Qual è la posizione del Consiglio nei confronti della firma di tale accordo?

Quali misure economiche il Consiglio intende adottare per aiutare le società ed i cittadini portoghesi o della Comunità europea residenti a Macao, indotti a lasciare il territorio nel corso del periodo transitorio?

Risposta [1]
(9 luglio 1987)

Il Consiglio non è tenuto a prendere una posizione per quanto riguarda la firma della dichiarazione comune del Portogallo e della Cina relativa al futuro dell'enclave di Macao. Del pari, il Consiglio non si è occupato del problema delle prospettive economiche a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 472/87
dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)
al Consiglio delle Comunità europee
(27 maggio 1987)
(87/C 226/140)

Oggetto: Risultati del Consiglio informale Donne del 30 aprile 1987

1. Quali sono i risultati del Consiglio informale?

2. Quali proposte scaturite da quest'ultimo saranno trasmesse al Consiglio affari sociali e al Consiglio finanze?

Risposta [1]

(9 luglio 1987)

Nella sessione informale del 30 aprile 1987 i ministri incaricati della condizione della donna hanno discusso sulla formazione professionale femminile, le normative che tutelano le donne e le molestie sessuali sul luogo di lavoro.

A seguito di tali discussioni, nella sessione del 26 maggio 1987, il Consiglio (Lavoro e Affari sociali) ha adottato alcune conclusioni sui primi due di questi tre temi.

[1] Tale risposta è stata fornita dai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.